

IL
DOTTOR
VOLGARE,

Diviso in sei Tomi.

35-5

I L
DOTTOR
VOLGARE,

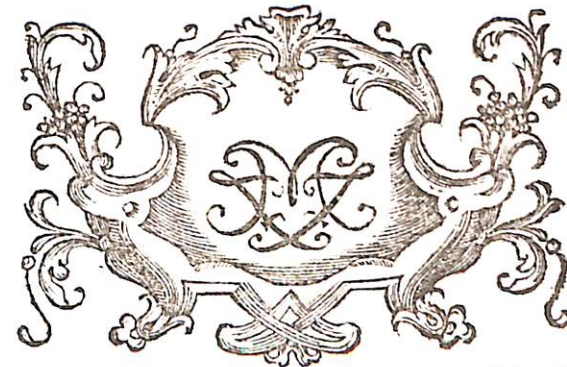
O V V E R O

IL COMPENDIO
DI TUTTA LA LEGGE CIVILE;
CANONICA, FEUDALE, e MUNICIPALE, nelle
cose più ricevute in pratica;

Moralizzato in Lingua Italiana

DA GIO: BATTISTA DE LUCA
PRETE CARDINALE DI SANTA CHIESA,
AUTORE del TEATRO della VERITA', e GIUSTIZIA,
con l'istess'ordine del detto TEATRO.

TOMO PRIMO.



IN COLONIA,
A spese di MODESTO FENZO Stampatore in Venezia.

M. DCC. XL.

CON LICENZA DE' SUPERIORI.

DONO EREDI DI
NICOLA E NICOLETTA GATTINI



GATTINI
D
80/4

5

I N D I C E

O V V E R O

ORDINE DE' LIBRI, E DELLE MATERIE.

T O M O P R I M O.

Nel quale si tratta dell'origine, antichità, necessità, ed utilità delle leggi, con altre generalità sopra la loro intelligenza, ed uso
E se convenga trattar la legge in lingua volgare.

Libro Primo.

De' Feudi, e beni giurisdizionali: Con occasione de' quali si tratta de' Principi, de' Baroni, e Feudatarj, e de' Titolati, e loro podestà, e de' Vassalli.

Libro II.

De' Regali, cioè

Degli offizj venali; De' luoghi de' Monti, e rendite col Principe; E de' Dazj, e gabelle; De' sali, e saline; De' minerali, miniere, tesori, ed escavazioni; Delle monete; Delle strade, e luoghi pubblici; Del Fisco, e confiscazioni; De' porti, Fiere, e mercati; Delle peschiere, e caccie riservate, e cose simili di sopra la ragione del Principe.

T O M O S E C O N D O.

Libro III. Par. I.

Della Giurisdizione, e foro competente, e delle diverse specie di giurisdizione, e competenza del foro.

L'istesso Libro III. Par. II.

Delle Preeminenze, cioè.

Delle Precedenze, e prerogative onorifiche; E della nobiltà, e cittadinanza, e de' Magistrati, ed offizj pubblici della Città, ed altro che importi prerogativa, ovvero onorevolezza.

Libro IV. Par. I.

Delle Servitù prediali, particolarmente circa le urbane, sopra la facoltà

facoltà, o proibizione di fabbricare, di aprir fenestre, appoggiar travi, e far cose simili; E del privilegio sopra ciò de' Monasterj di Monache, o de' Religiosi; E circa le rustiche, sopra la materia de' pascoli; Ed anche dell' usufrutto, uso, ed abitazione; E del retratto, o prelazione, che compete contro estranei compratori, a' vicini, o a' parenti, o consorti, ovvero inquilini; Ed anche contro l'istesso padrone per pubblico ornato.

L'istesso Libro IV. Par. II.

Dell' Enfiteusi, e perpetua locazione, e de' livelli, e censi riservativi.

L'istesso Libro IV. Par. III.

Della Locazione, e conduzione corrente, e temporale.

Libro V. Par. I.

Dell' Usure, ed interesse, con tutto quel che concerne la materia usuraria.

L'istesso Libro V. Par. II.

De' Cambj reali, e secchi, così di Piazze, come di Fiere, e delle lettere di cambio.

L'istesso Libro V. Par. III.

De' Censi consignativi, che s'impongono con capitale, il quale si dia in denaro, o per altra causa, tanto perpetui, quanto vitalizj.

L'istesso Libro V. Par. IV.

Delle Compagnie d'offizj usate nella Città di Roma.

T O M O T E R Z O.

Libro VI.

Delle Doti, così delle maritate, come delle Monache; E de' luteri dotali, ed altre dipendenze dal matrimonio carnale, o spirituale.

Libro VII. Par. I.

Delle Donazioni, così trà vivi, come per causa di morte.

L'istesso Libro VII. Par. II.

Delle Compre, e vendite, permutazioni, dazioni in soluto, evizione, e lesione.

L'istesso Libro VII. Par. III.

Delle Alienazioni, e contratti proibiti de' beni di Chiesa, di Città,

tà, o Comunità, di minori, di donne, de' prodighi, e simili; Come anche de' contratti sospetti, come sono scommesse lotti, giuochi, e simili; Ed anco delle assicurazioni, e delle transazioni.

L'istesso Libro VII. Par. IV.

De' Tutori, Curatori, Procuratori a' negozj, fattori, ed altri amministratori, e ministri salariati.

Libro VIII.

Del Credito, e Debito; sotto il qual genere si tratta dell' ordine, e concorso, e privilegj de' creditori sopra la loro anteriorità, o poeriorità; Come anche de' privilegj de' debitori, e della validità, o invalidità de' crediti, e de' contratti regolarmente non proibiti, particolarmente delle sicurtà, ed assicurazioni, con altre cose concernenti la materia del dare, ed avere.

Libro IX. Par. I.

De' Testamenti, Codicilli, ed altre ultime volontà.

L'istesso Libro IX. Par. II.

Dell'Erede, ed Eredità, ed effetti, e pesi ereditarj.

L'istesso Libro IX. Par. III.

Della Legittima, trebellianica, falcidia, ed altre detrazioni, come sono miglioramenti, debiti pagati, e cose simili.

T O M O Q U A R T O.

Libro X.

De' Fideicommissi, sostituzioni, primogeniture, e majoraschi.

Libro XI. Par. I.

Delle Successioni ab intestato, con occasione delle quali si tocca la materia delli Statuti, e leggi municipali.

L'istesso Libro XI. Par. II.

Delle Renunzie alle successioni.

L'istesso Libro XI. Par. III.

De' Legati.

Libro XII. Par. I.

De' Benefizj ecclesiastici in generale; Come anche delle Commende.

Li-

L'istesso Libro XII. Par. II.

Delle Dignità, Canonici, e Canonici, Capitoli, ed atti capitolari, e con tal occasione, dell'elezioni.

L'istesso Libro XII. Par. III.

Delle Parrocchie, e Parrocchiani, e della cura dell'anime.

Libro XIII. Par. I.

De' Padronati, così attivi, come passivi.

L'istesso Lib. XIII. Par. II.

Delle pensioni ecclesiastiche.

T O M O Q U I N T O.

Libro XIV.

Un Diverforio, o Miscellaneo di cose ecclesiastiche cioè: Di Matrimonio, sponsali, e divorzio; Di Decime, e primizie; De' Regolari, e Monache; De' Chierici, e persone ecclesiastiche; E de' Vescovi, e Prelati; Di censure; Di Chiese, Oratorj, e Capelle, e luoghi sacri; Dell'immunità ecclesiastica; Di Messe, anniversarij, e funzioni ecclesiastiche, e spirituali; Con qualche annotazione al Concilio di Trento nelle materie pratiche del foro esterno.

Libro XV. Par. I.

Di citazioni, sentenze, commissioni, libelli, appellazioni, restituzione in integro, nullità, regiudicata, esecuzione, attentati, azioni, ed eccezioni, ed altri atti giudiziali.

De' Giudici, Avvocati, Procuratori, Notarij, ed altre persone concernenti il foro giudiziale.

E qualche tocco de' delitti, e materie criminali, e penali.

T O M O S E S T O.

L'istesso Libro XV. Par. II.

Relazione della Corte Romana, e suoi tribunali; E della loro pratica nelle materie giudiziali, e forense.

L'istesso Libro XV. Par. III.

Della Relazione della Curia Romana Forense. Non già della Corte.

A G G I O N T A.

Dello Stile Legale, cioè del modo, col quale li professori della Facoltà Legale, così Avvocati e Procuratori, come Giudici, e Consiglieri, ed anco li Cattedratici, o Lettori debbano trattare in iscritto, ed in voce delle Materie Giuridiche, Giudiziali, ed Estragiudiziali. Discorso dello stesso Autore del Teatro della Verità, e Giustizia, e del Dottor Volgare.

PROE-

P R O E M I O

DIVISO IN DODICI CAPITOLI

Cioè,

I.

SE sia bene trattare la legge in lingua volgare; Et à quale sorte di persone sia congrua questa lettura; E particolarmente se à Principi, e Signori.

II.

Dell'antichità, & introduzione delle leggi; E quanto questa facoltà legale sia necessaria, & utile alla Republica più ch'ogni altra scienza; E dell'altre prerogative dell'istessa facoltà.

III.

Se la legge sia scienza facile, ò difficile, e del fine, per il quale sia introdotta, ovvero donde nascano le liti; E delle parti delli professori della legge.

IV.

Delle diverse forti, ò specie delle leggi, e loro differenza.

V.

Delli requisiti della legge acciò sia obligatoria, e quali persone, ò robbe obblighi, il che dipende dalla podestà del Legislatore.

VI.

Della legge non scritta, che si dice consuetudine, e de' suoi requisiti.

VII.

Del modo di osservare, e praticare, & interpretare le leggi.

VIII.

Del modo di deferire all'autorità de' Dottori.

Tom. I.

B

IX

IX.

Delli Giudici, & Avvocati, e delle loro parti.

X.

Della distinzione tra la giustizia distributiva, e commutativa, e descrizione dell'una, e l'altra.

XI.

Dell'ordine, che si tiene in quest'opera, e sua distribuzione; E delle ragioni, per le quali tal'ordine si tenga.

XII.

Di alcune generalità, o scuse sopra l'opera.



CAPITOLO PRIMO.

Se sia bene trattare la legge in lingua volgare; Et à quali sorte di persone sia congrua questa lettura, e particolarmente, se à Principi, e Signori.

S O M M A R I O.

- 1 Nell'operazioni umane s'attende la parte preponderante del bene, o del male.
- 2 Si portano gli argomenti per la parte negativa.
- 3 Degli argomenti per l'affermativa.
- 4 Si stima migliore questa seconda parte, e si risponde agli argomenti contrarij.
- 5 A quali sia dritzata quest'opera, e à quali se ne proibisca l'uso.
- 6 Che anche alli Principi, e alli supremi Magistrati conviene aver notizia delle materie legali.

C A P. I.



ESSENDO per lo più le operazioni dell'umano intelletto problematiche, capaci di lode, e di biasmo, e produttive d'effetti buoni, e mali; Così forse avendo disposto la Divina Sapienza, per far conoscere la nostra fragilità, e che non vi sia bene puro, e perfetto, se non in Dio, e nell'altra vita beata; Quindi è, che l'umana prudenza, regolata, o da precetti della religione, o dall'uso della ragione, o dalla esperienza, o dal parere più comune de' sensati, suol' eleggere la parte più preponderante, perchè, se maggiori si stimeranno gli effetti buoni, e profittevoli alla Republica, eleggendo una strada, questa si stimerà la buona, e lodevole; Et all'incontro, mala, e biasmevole quella, che si giudica dover produrre effetti più cattivi, che buoni.

Nella maniera, che l'uso comune insegna, di dare l'attributo di virtuoso, o di vizioso ad un uomo; Attesochè, non dandosi per lo più virtuoso senza vizio, nè vizioso senza qualche virtù, si attende quel che più predomina, per la regola comune a' Filosofi, & a' Giuristi, che l'operazione si fa dalla parte predominante.

Sotto questo problema dunque cade l'accennata questione, se sia bene, o no, il trattare la legge, o materie legali in lingua volgare, perchè ogn'uno, benchè idiota possa intenderla; E molti sono gli argomenti, che concorrono per l'una, e l'altra parte.

Per la negativa, che non sia bene, ostano; Primieramente l'esempio della Santa Chiesa Cattolica, la quale, ben' esaminata questa questione, molto disputata nel secolo passato, lo proibì nella sacra scrittura, del Nuovo, e Vecchio Testamento, e ne suoi Interpreti.

Secondo, perchè in tal modo venendo in cognizione del volgo ignorante quell'eccezioni, e cautele, con le quali si possano scusare i delitti, o impugnare i contratti, & obblighi, si renderà più facile il commettere degli eccessi, ovvero il defraudare quella buona fede, la quale con la naturale semplicità si suole adempire dagli idioti.

Terzo, perchè così molte liti si risvegliaranno, che per altro si sepoliscono sotto silenzio, per non penetrarsi dagli idioti quelle ragioni, alle quali si possano le loro pretese appoggiare.

Et quarto sopra tutto, perchè farà un far dismettere gli studi delle leggi per la strada scientifica, mentre essendo tanto all'umana condizione, per lo più connaturale, e dato l'ozio, ogn'uno in questo modo s'assumerà licenza di far' il Giudice, o il Consigliero, ovvero il patrocinatore delle cause.

All'incontro per l'affermativa assistono; lasciando da parte l'esempio della legge, che Iddio diede al Popolo per bocca di Mosè; E dell'altra che diede Cristo nel nuovo Testamento per bocca degli Apostoli, & Evangelisti nell'Evangelo, che l'un, e l'altra fu nella lingua popolare all'ora usata; Non spettando a me come non professore della sacra teologia entrare in queste materie. Parlando da legista; Primieramente l'esempio della Repubblica Romana, la quale con ragione, così nelle leggi, come nell'altre cose temporali, e profane, si può dire la norma di tutti li Principi, e delle Repubbliche, poichè avendo mandato a pigliare le leggi dalla Grecia, le quali si chiamano delle dodici tavole, e correndo il medesimo costume d'oggi, di avere due lingue, una naturale, e comune a tutti, che diciamo volgare (ch' allora era la latina); E l'altra appresa con arte, e studio, e cognita solamente a' letterati (ch' è la Greca); Le leggi non furono ordinate in lingua greca, ma in latina, acciò s'intendessero da tutto il popolo, che doveva osservarle; E nel-

E nella medesima scrissero Cicerone, & altri, ancor che peritissimi nella greca. Anzi perchè nelle cose legali, e giudiziarie si era cominciato ad usare la lingua greca, Tiberio lo proibì espressamente, & ad imitazione, l'istesso han fatto li Re di Francia, d'Inghilterra, e di Spagna, & altri.

Secondariamente, perchè tal'è l'uso più frequente de' Principi, e delle Repubbliche nel secolo corrente, & anco nelli passati, che le prammatiche, costituzioni, e ditti, e bandimenti, per lo più si fanno in lingua volgare usata nel paese; E sebbene il Papa ritiene il costume antico di fare le sue bolle, e costituzioni in lingua latina, nondimeno con molta ragione ciò si pratica, poichè trattandosi di leggi d'un Principe ecclesiastico, e Capo della Chiesa, da osservarsi per tutto il Mondo cattolico, conviene parlare in quella lingua, la quale sia comune a tutte le nazioni; Che però in quel che riguarda il Principato temporale dello Stato Ecclesiastico d'Italia, i bandimenti, editti, chirografi, & altre provvisioni, per lo più si fanno in lingua Italiana, e volgare, per l'intelligenza di tutti.

Terzo, perchè l'istessa natura, o sia ragion naturale insegna, che dovendosi obligare il popolo ad osservare una legge, con sottoporlo al castigo nella persona, e beni, in caso d'inosservanza, debba sapere quel ch' ha da osservare.

Il che si comprava da quel, che le leggi dispongono (come à basso tra li suoi requisiti s'accenna), che acciò una legge sia obligatoria, debba essere pubblicata con termine competente, acciò venga a notizia di tutti, con l'espressa, o tacita accettazione de' popoli, dal che si vede esser necessario indurne la notizia, la quale più facilmente risulta, con esser la legge in lingua volgare per la capacità, & intelligenza di tutti, che in latina, la quale non è cognita, se non a pochi letterati; E per questa ragione da' Teologi, e da Canonisti vien' approvato, che le regole, e costituzioni delle Religioni, siano tradotte nella lingua naturale, o volgare di ciascun paese; E li nostri primi maestri, particolarmente Bartolo, il quale è tanto venerato tra Legisti (e con ragione) dicono ch' il giudice, con li letterati, deve parlare letteratamente, ma con li volgari deve parlar volgarmente.

Quarto, perchè i popoli sapendo quel che la legge dispone, sopra la punizione, e castigo de' delitti, e delinquenti, e sopra gli altri effetti pregiudiziali risultanti dal non osservare la fede, più volentieri si asterranno da delitti, & osserveranno quel che promettono.

Quinto, perchè la lingua latina è più piena d'equivoci, e conseguentemente più produttiva di liti, per le varie significazioni grammaticali, che riceve, che però ragionevolmente l'uso più comune del Mondo porta, che i testamenti, e li contratti, & altre disposi-

zioni si facciano in lingua naturale del paese, che si dice volgare; Essendo più comunemente tacciato lo stile della Corte di Roma, e dello Stato Ecclesiastico (come veramente irragionevole) di fare li testamenti, e contratti delle donne, e degl' idioti in lingua latina, non intesa dal principale, il quale dispone, o contratta, in maniera che non testino, nè contrattino le Parti, ma i Notari.

E conseguentemente molto maggior sciocchezza si deve dir quella d'alcuni Giuristi, li quali nell'interpretare l'ultime volontà, o li contratti, sogliono diffonderli, e fare gran fondamento sopra la grammatical significazione delle clausule, e delle dizioni, & altre parole, o pure se vi sia il punto, il quale costituisca nuova orazione, o periodo, e se il verbo regga più nomi, e vocaboli con simili freddure, degnamente derise da Professori d'altre scienze; Quando non si tratti di testamenti, o di altre disposizioni di persone letterate, le quali maturamente, e studiosamente l'abbiano ordinate per se stesse, laonde dal modo di parlare si possa desumere la loro volontà.

Sesto, perchè in gran parte si eviteranno l'oppressioni, e malizie di quei caudidici, a quali degnamente si dà il titolo di rabele forensi, nell'opprimere le persone idiote, che ricorrono al loro patrocinio, ovvero nel mal consigliarli per il proprio indegno guadagno a pigliar e sostener liti ingiuste, dando loro ad intendere il bianco per il nero, poichè così ciascuno benchè idiota, il qual abbia tal quale lume di ragione, potrà avere almeno qualche barlume di quel che la legge disponga sopra i suoi interessi.

E settimo sopra tutto, perchè tanto i Principi, quanto i Baroni & altri Magistrati maggiori, imbevendosi in questo modo delle materie legali nella forma, che s'imbevono dell'altre cose del mondo con la lettura dell'istorie, nell'ore da passar il tempo; sapranno come meglio governare i popoli a loro soggetti, e rescriver nelle supliche, e ricorsi, come anche conoscere le fraudi de' consiglieri, e degl' assessori, e l'oppressioni, che si fanno da' Giudici, e Tribunali, eternando le cause, e rendendosi padroni, non solo della roba, che si litiga, ma della volontà, e libertà de' litiganti, mentre così non faranno degni di scusa.

Alli Principi, e Signori, & anco a' Magistrati tanto supremi, quanto mezzani, & infimi, non professori della facoltà legale, i professori di questa facoltà, li quali da essi s'assumono con titolo di consigliere, e di consultore, o d'auditore, o d'assessore, o simili, servono (secondo il senso d'alcuni), come per guida de' ciechi, acciò caminin bene per la strada della giustizia, e non trabocchino ne fossi, o precipizj dell'ingiustizia.

Questa comparazione però si stima impropria, attesochè il Principe, o Magistrato particolarmente supremo, ancorchè non sia pro-

fessore della facoltà legale (come ben'avverte il dotto, & erudito spagnuolo Bovadilla nella sua Politica), si deve presupporre uomo prudente, e di buon giudizio, versato nelle cose del Mondo, & in qualch'altra scienza, almeno nell'istorica, e nella politica; E conseguentemente sarà improprio il termine di cieco, al quale si renda impossibile di vedere per se stesso la strada buona.

Più propria dunque pare che sia l'altra comparazione, che li sudetti consiglieri, o assessori facciano figura, & operazione di servidori, li quali di notte portino la fiaccola, o lanterna al padrone per insegnarli la strada; Overo di quelle guide, che da' viandanti si pigliano per mostrar loro la strada, per la quale si deve camminare ad essi ignota; Poichè se vi sarà tanto lume naturale, che il padrone, o il viandante veda la strada buona, & il servitore con la lanterna, ovvero la guida gli mostrasse la strada cattiva, farebbe pazzia del padrone, o viandante, seguirare quella, che gl'indica la lanterna, o la guida, & abbandonare quella, ch'egli vede esser la migliore.

Quindi per avere questo lume, e cognizione, servirà la presente fatica, dandosi frequentemente il caso, che i professori della facoltà legale, o sia per malizia, o frequentemente per poco giudizio, indichino strade non buone, poichè essendo solamente tinti, o infarinati in detta facoltà, pigliano volentieri degl' equivoci, non ben distinguendo i casi, e le leggi; Overo, perchè attendendo solo con lo stile scolastico alla lettera delle leggi, ciò serve piuttosto per offuscar loro l'intelletto, e privarli del giudizio, ch'è il più necessario nella parte del governare, e giudicare, ovvero di fare il consigliere.

4 Bilanciando dunque le suddette ragioni, che sono per l'una, e l'altra parte, mi pajono più preponderanti queste ultime; Onde, benchè non si possa negare, che tra le prime ve ne siano delle considerabili, e che ciò possa portare qualche inconveniente; Ad ogni modo, si deve attendere la parte preponderante.

Poichè esaminando le ragioni considerate in contrario: Non si deve attendere l'esempio della sacra scrittura, per la diversità della ragione, attesochè, in materie di Fede, non sempre si cammina col senso letterale, ma per lo più con quello dello spirito, e del misterio, che sotto le parole si nasconde, e conseguentemente la lettura è congrua solo a' letterati, li quali fanno cavarne il senso allegorico, e non agl'ignoranti, & idioti, appresso de' quali la lettura potrebbe piuttosto cagionare scandalo, (Ancorchè in alcuni casi debba esser atteso il senso delle parole); Con altre buone ragioni considerate da Santa Chiesa, delle quali (come sopra s'è detto), non tocca discorrere ad un Legista; Sicchè essendo molto diverso il caso, per assai diversa ragione, quindi siegue che il simile non s'adatta.

Il secondo argomento più tosto si ritorce, come si è considerato di sopra nella quarta ragione per l'affermativa; e l'istesso può dirsi del terzo, poichè quando il principale potrà avere tale quale cognizione sopra le sue pretensioni, che siano men sufficienti, in tal caso è più probabile, che debba astenersene; Et all'incontro quando siano sufficienti, è di dovere, che ne sia illuminato per difendere, e ricuperare il suo, e conseguentemente la cosa è più indirizzata alla giustizia.

Di gran forza sarebbe il quarto argomento, quando già non fusse l'abuso d'alcuni Giudici, e causidici, li quali senza alcuno studio della scienza legale per li suoi termini con maggiori equivoci, e disordini, avendone solo qualche notizia per tradizione ad uso di papagalli, attendono alcune sciocche dottrine de' moderni, ancorchè mal fondate; O pure più frequentemente nascono gli equivoci dall'attendere le leggi, e dottrine nella sola lettera, o senso verbale, senza ben riflettere alla congrua applicazione, che è impossibile far bene senza la notizia della teorica, e de' veri termini, e principj legali; Chi è inclinato agli studj, & all'acquisto delle scienze per i suoi termini, non lascia perciò di studiarle scientificamente, poichè sebbene il Piccolomini moralizò la filosofia in lingua Italiana, non perciò si sono dismessi gli studi degli Autori latini, e greci; e sebbene la Francia, la quale fiorisce tanto nelle lettere ha per uso di trattar quasi il tutto nella sua lingua, non lascia però di avere uomini studiosissimi, e letterati.

Ma all'incontro quelli, li quali siano svogliati, e poco inclinati agli studj, sfuggiranno la fatica di questi in forma scientifica, s'indurranno però per curiosità, ovvero per passar il tempo ad una lettura facile nel proprio linguaggio da non supportar fatica, e così molti pian piano s'invogliano de' studj, e di cercare, nel fonte quello, che in compendio si accenna, poichè quelli, a quali rincrescerà leggere anco il volgare, molto più rincrescerà leggere il latino.

E però, questa, come specie d'istorica, e compendiosa relazione, potrà piuttosto giovare appresso questi tali, ne quali già regni l'accennato disordine, per illuminarli un poco più, acciò il male sia minore, atteso che, quando non siano più che stolidi, o scioperati, pigliando in questo modo qualche barlume di quel che la legge disponga, non faranno soggetti all'inganno degli assessori, o degli auditori, & altri ministri, che li vendano a loro modo, e facciano loro fare quel che essi ben'intenzionati, non dovrebbero, nè vorrebbero fare.

Et in oltre, io protesto espressamente, di non drizzare questa fatica à giovani scolari, nè a questa sorte d'infarinati; Anzi, ne danno, e proibisco la lettura; Ma solamente a due sorte di persone, cioè, o

a letterati, e provetti Giuristi, li quali abbiano la scienza per li suoi termini e principj; Overo a professori d'altre scienze; o alli non professori, di qualche capacità; E conseguentemente, o alli caldi, o alli freddi, non già a' tepidi, li quali, secondo il divino oracolo, si stimano degni del vomito, giudicandosi a parere de' Savj, che gl'infarinati (i quali da altri si dicono tinti), siano la peggior sorte di persone, in ogni scienza, e professione.

A dotti, e provetti dunque, stimo congrua questa lettura, come una specie di distillato, che si dà agl'infermi, o a vecchi, per conservare, o rin vigorire le già possedute forze, le quali per l'età, o per mala salute, o per altri accidenti, si siano debilitate; succedendo nelle parti dell'intelletto quel medesimo, che succede in quelle del corpo; Laonde, anche dottissimi, e consumatissimi Giuristi, hanno per uso lodevole, l'andar dando qualche lettura all'Instituta, per conservare la memoria de' termini, o per la loro reminiscenza.

Et agl'altri non professori, acciò essendo Principi, e Signori, o magistrati acquistino notizia quanto basti, acciò li loro consiglieri, & assessori, & altri ministri, non gl'ingannino; Et agl'altri litiganti, acciò così possano, quanto sia possibile, fuggire la tirannia de' causidici, e di quelli, li quali eleggono per loro difensori, mentre ben spesso accade, quel che si suol dire, & sperimentare in tempo di guerra, cioè che sia maggiore il danno, che si riceve da' soldati amici destinati alla difesa di quel che sia quello che si riceve da' gl'inimici; ma non già che con questa infarinatura, si abbiano da render lecito, di voler fare il giudice, o l'Avvocato, & il difensore delle cause.

Credono coloro, li quali con qualche poca lettura d'istorie e d'istruzioni d'Ambasciatori, e de' ministri de' Principi, si assumono la professione di politici, ch' a Principi, e Signori, ovvero alli loro primi ministri, e superiori magistrati, sia incongruo lo studio delle leggi, e delle materie legali, ma che tutto lo studio di questa sorte di persone debba esser nell'istorie, e nella politica, & anco nell'arte militare, mentre per le cose legali concernenti il governo civile de' sudditi in tempo di pace, si tengono li consiglieri, e gl'auditori, e tribunali.

Questo però è un error grande perchè anco nelle materie politiche, e di stato si potrebbe dire che al Principe, o ad'un altro supremo Magistrato non bisogna fare studio alcuno, mentre si tengono li secretarij, e li consiglieri, & altri ministri politici, o di stato, a quali si possono rimetter questi negozj, nella maniera, che alli giuristi, & alli tribunali si rimettono li negozj civili, e di giustizia.

E l'istesso potrà dirsi circa l'arte militare, poichè basterà che la sappiano li Capitani, e gl'altri ufficiali di guerra, senza necessità che il Principe ne sappia cosa alcuna, e pure ciò farebbe in senso de' me-

desimi politici un' error manifesto , & un assunto dannabile.

Li due tempi di pace, e di guerra sono compagni inseparabili, ovvero sono le due ruote, le quali egualmente muovono il carro della Repubblica, e però così i legislatori, come li savj Principi, o regolatori delle più stimate Republiche invigilarono alla cultura dell'arme, & a quella delle lettere per il buon governo dell'uno, e l'altro tempo.

Il Principe si dice marito della Repubblica, e padre, ovvero pastore de' popoli a lui commessi; Or che buon marito sarebbe quello, il quale attendesse solamente alla conservazione della dote, acciò non gli sia occupata da altri, & à renderla maggiore con nuovi acquisti, e niente pensasse alla sanità, & al vitto, e vestito, & altri bisogni domestici della moglie, e della sua famiglia; E che buon padre sarebbe quello, il quale solamente attendesse a mantenere, & avanzare la robba de' figli, acciò non se ne perda, ovvero non se gli sminuisca l'usufrutto proprio, senza badare all'educazione, & alla buona vita, e costumi, & al mantenimento de' figli, con casi simili, mentre in tal modo si direbbe, che facesse il negozio proprio, e non quello della moglie, e de' figli.

E quest' è il caso di quel Principe o Signore il quale applichi solamente alli negozj politici di stato, e di guerra, e niente pensi all'amministrazione della giustizia, & al governo civile, poichè sarà fare solamente il negozio proprio per mantenere il suo dominio, e non quello de' popoli, a quali (circoferito il caso d'inimici veri per causa di diversa Religione) importa poco l'esser sudditi più d'uno, che d'un'altro, ma principalmente importa, che siano ben governati con la buona, e diligente amministrazione della giustizia, la quale conserva la pace civile, e la libertà del commercio, dalla quale nascono le ricchezze, e la grandezza dell'istesso Principato.

E però non si sa vedere per qual ragione li Principi, ovvero quei supremi Magistrati, li quali governino il Principato, debbano attendere alla lettura, e studj dell'istorie, o della politica, o dell'arte militare, e non a quello delle leggi.

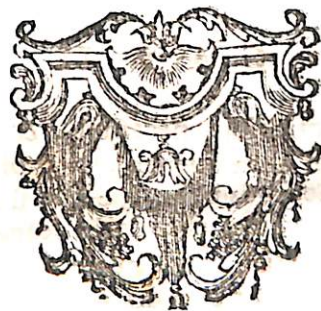
Non è in obbligo il Principe d'esser professore accurato delle leggi, nè d'altre scienze, sì perchè il suo stato non comporta questi studj per perfezione; come ancora, perchè difficilmente alla debolezza dell'umano intelletto si concede la perizia in grado eccellente in più d'una scienza, o professione, onde quelli che vogliono abbracciarne molte, per lo più sono senza di tutte, ne si possono dire professori, e scientifici, ma tinti, ovvero infarinati, ch'è la peggior sorte d'uomini che sia nel Mondo, convenendo ben aver qualche tintura dell'altre lettere per ornamento, e sfuggire d'esser

nu-

nudo professore d'una, conforme si accenna di sotto, ma in quella scienza, la quale principalmente si professa, bisogna cercare d'esser eccellente.

Questa regola però non camina nel Principe, o in altro supremo moderatore della Repubblica, poichè quell'infarinatura generale senza professione particolare, che nelli privati è difetto, nel Principe, o nel governante è virtù necessaria, attesochè avendo l'uno, e l'altro Consigli di guerra e di pace, ovvero di stato, e di giustizia, e dovendo egli assistere, e presiedere all'uno, & all'altro, ovvero dovendo regolare le sue risoluzioni con il voto, e consiglio de' periti, deve aver tanta tintura delle materie, che arrivi a conoscere, se venga consigliato bene, o male, e però egualmente sarà necessario aver sufficiente infarinatura delle cose legali, che di quelle di stato, e di guerra, e per tal'effetto si stima opportuna questa fatica in tal forma compendiosa, e moralizzata per la capacità de' non professori, e per conseguenza con stile quanto più sia possibile piano, e facile, senza curarsi delle censure, e stitichezze degl' Accademici rigorosi professori della lingua.

Le persone private hanno un obbligo solo di osservar le leggi, e la giustizia, ma li Principi, ovvero li loro primi ministri, e Magistrati hanno due obblighi, mentre devono osservare le leggi, e la giustizia come li privati, e qualche cosa di più, per esser il lume che stà sopra il candeliero pubblicamente esposto per guida degl' altri; Et anco perchè ne sono custodi, e conservatori; Dunque a loro più ch'agl' altri spetta aver notizia delle leggi.



CAPITOLO SECONDO.

Dell'antichità, & introduzione delle leggi; E quanto questa facoltà legale sia necessaria, & utile alla Repubblica, più ch'ogn'altra scienza. E dell'altre prerogative di questa facoltà.

S O M M A R I O.

- 1 La legge è più antica nel mondo di tutte le scienze.
- 2 Che sia necessaria all'umana vita civile, & a tutte le cose.
- 3 Nacque la legge con la creazione del mondo.
- 4 La prima Monarchia fu quella degli Assirj.
- 5 L'origine della Repubblica Romana, e suo progresso nelle leggi.
- 6 Le leggi si devono variare secondo li tempi.
- 7 L'altre scienze si lodano, ma non sono così necessarie.
- 8 Roma per molti anni fu senza medici, & anco ora altri paesi.
- 9 Che gl'Interpreti delle leggi sono necessarij.
- 10 Dell'istoria legale sopra la compilazione, & invenzione delle leggi.
- 11 Le leggi di Spagna sono le medesime, che le civili.
- 12 Donde nasca l'osservanza delle leggi civili.
- 13 Anco i Canonici le lodano.
- 14 Delle leggi de' Longobardi.
- 15 Chg le leggi de' Romani siano le migliori di quante profane si siano fatte.
- 16 La grammatica, & altre scienze sono molto profittevoli a Legisti.
- 17 Paralello, o comparazione tra la legge, & altre scienze.
- 18 Se si possa ben governare il mondo, & amministrare la giustizia senza le leggi col solo lume di ragione.

C A P. II.



Sopra l'antichità, necessità, & utilità delle leggi più che d'ogn'altra scienza, o professione, non pare che possa cadervi dubbio, e che il punto sia incapace di disputa, poichè essendo la legge istromento necessario della giustizia, dalla quale il suo vocabolo latino, che si dice *Jus*, è derivato, & essendo nata la giustizia nel medesimo tempo, che fu creato l'uomo, e tutto il Mondo, senza la quale non è praticabile l'umano commercio.

Quindi risulta l'antichità contemporanea alla creazione del genere umano, e per conseguenza risulta non solamente l'utilità, ma anche la precisa necessità. Onde quando anche non ce lo insegnassero le divi-

2 divine, & umane lettere, ce l'insegna l'istessa natura, la quale, conforme considerano Cicerone, & altri gentili, anco nella coltura de' campi, e nella custodia degl'animali, ci ha dato, come necessaria una certa legge. Molto più, per la società umana, anco quando sia indirizzata ad atti viziosi, & illeciti, poichè per una compagnia de' ladroni, e malfattori, pure è necessaria, & utile la legge, senza la quale tal società non potrebbe durare, nè conservarsi.

Attendendo poi quel che n'insegnano le sacre, e profane lettere; Vediamo nella Sacra Scrittura, che subito creato il Cielo, e la terra, Lucifero per contravvenzione della legge, la quale obbliga la creatura ad adorare, e riconoscere il Creatore, e proibisce il pretendere di farseli eguale, fu scacciato dal Cielo, e condannato al fuoco perpetuo dell'inferno; E la prima cosa che facesse Dio, dopo d'aver creato l'uomo, fu dargli la legge d'ubbidienza, e di comando; D'ubbidienza cioè, al divino precetto del vietato pomo; E del comando a tutti gl'animali del mare, e della terra; Come anco ne primi figliuoli del primo padre si cominciò a praticare l'effetto della giustizia, e della legge; E nell'Arca di Noè bisognò ben praticare la legge, senza la quale non poteva quella governarsi, con l'unione di tutti gl'animali del Mondo; E la fabbrica della Torre di Babel, fu impedita per divina provvidenza; con togliere l'uso delle leggi, e dell'obbedienza a' fabri, mediante la confusione delle lingue; E quando il popolo Ebreo per ordine di Dio fuggì dall'Egitto, e si ritirò al deserto, la prima cosa, che si facesse, fu il dargli la legge; per l'assegnata ragione, che senza questa l'umano commercio è impraticabile.

E passando alle lettere profane, quella notizia, che abbiamo 4 dell'istorie, ci porta che la prima Monarchia fu quella degli Assirj fondata da Nembrot, o da Belo suo figliuolo, la quale ebbe sì lunga durazione d'anni mille e più, e tutti gl'Istorici concordano, che avesse le sue leggi esattamente osservate, ma non fanno menzione d'altre scienze come ben comode, & opportune alla vita civile, ma non così necessarie, come la legge; E l'istesso camina nell'altre Monarchie successive de' Medi, Persi, Greci, Egizj, & altre.

Venendo poi alla più prossima, & adattata al caso, cioè a quella 5 de' Romani, dalla quale il Mondo odierno riconosce l'origine, e l'uso delle leggi, le quali si dicono civili, come congrue, e necessarie alla vita civile, distinte da quelle della natura, o delle genti. Nell'istesso tempo, che Roma cominciò d'avere i suoi notorj deboli principj, l'istorie portano l'esistenza delle leggi, per contravvenzione delle quali Remo ricevè il gastigo per ordine di Romolo suo fra-

fratello, è così successivamente fu continuato sotto Numa Pompilio, e gli altri cinque Re, il nome, e dominio de' quali cessò circa l'anno 245. dell'edificazione.

Ridotta poi la Città a forma di Repubblica, non discorrono d'altro l'istorie, che delle leggi, le quali in varie forme, nello spazio d'anni sessanta in circa furono ordinate, finchè nell'anno trecento due, sotto li Decemviri, con il lume ricevuto dalla Grecia (dov'era la residenza delle lettere) si fecero le leggi delle dodici tavole, le quali nè anco bastarono, sì che nel continuato spazio d'anni mille in circa, fino al tempo di Giustiniano, bisognò fare infinite leggi per editti de' Pretori, e de' Tribuni della plebe, per decreti del Senato, e del popolo, per responsi de' savi, e per costituzioni d'Imperadori; Nascendo ciò dalla chiara ragione, ch' alla giornata insegna la pratica, cioè ch' alcune leggi in un secolo sono buone, e profittevoli, & in un'altro, per la mutazione de' costumi, o de' Dominanti, o per altre contingenze, non sono praticabili, o riescono perniciose, donde bisogna rivocarle, o moderarle.

E pure gl'istorici, li quali sopra ciò tanto si diffondono, non dicono che (particolarmente ne principj) si premessa più che tanto nell'altre scienze, per la già accennata ragione, che se ben queste sono molto lodevoli, & assai congrue all'umana vita civile, nondimeno non sono così necessarie, attesochè senza quelle può stare il mondo; ma non senza le leggi; A' segno che, anche della più stimata necessaria scienza della medicina, l'istorie de' Romani (benchè da' medici moderni acutamente impugnate), portano che la medesima Città di Roma capo del Mondo, ne stesse senza per quattro secoli.

E l'odierna attual'esperienza, non solo dell'Indie e Mondo nuovo, e dell'inselvaticchite parti dell'Africa, e dell'Asia, ma della medesima civile Europa, anzi dell'istessa nostra civilissima Italia, insegna che si viva senza medici, e senza filosofi, o professori d'altre scienze, ma non già senza leggi; Dunque resta indubitato, che la legge è più antica, più necessaria, e più utile alla Repubblica; & al vivere umano, sopra tutte l'altre scienze; e facoltà; Che però li medesimi Platone, e Cicerone, & altri Gentili, concordemente affermano, che questo sia dono dato immediatamente da Dio al genere umano, dal suo principio.

Dalli professori di quelle lettere, le quali si dicono belle, ovvero di erudizione, o di politica, per lo più disprezzatori della legge, e de' Legisti non si nega questa verità nella legge in generale, anzi essi medesimi (non sapendo però quel che si dicano in questo proposito), sogliono magnificare la legge delle genti, ch'è lo scopo principale.

particolarmente de' politici, ma tacciano, e disprezzano le leggi civili, e canoniche correnti, & i loro Interpreti, e professori, quasi che sia una facoltà inetta, e piuttosto perniziosa, ch'utile alla Repubblica, per la confusione di tante liti, e cavillazioni, magnificando in prova di ciò la pratica da essi presuppuesta nel Re di Spagna nel proibire l'introduzione delle leggi, e de' Legisti nell'Indie, o nuovo Mondo.

Questo però non toglie l'eccellenza della scienza sopra tutte l'altre profane, o temporali (dando il primo luogo alle sacre lettere, che cadono anche sotto questo genere di legge), poichè il punto non consiste, più in una, ch' in un'altra specie di legge, secondo la varietà de' paesi, e de' Principati, ma consiste nel genere, & in che la legge, e li suoi Interpreti, e professori siano i più necessarij, & utili alla Repubblica, sopra tutti gl' altri professori, attesochè, quando anche si bruggiassero tutte le leggi, ch'oggi di si hanno, con tutte l'opere de' Giuristi, e che si facessero nuove leggi di pianta, tanto bisognerebbe dare le leggi, & i leggisti, poichè, parte per la varietà degli umani intelletti, e parte perch'è impossibile il provveder con le leggi a tutti li casi (mentre anco in quelli, che pajono i medesimi, per picciola diversità di circostanze, bisogna diversamente giudicare), si rende impossibile lo sfuggire gl' Interpreti, e li Gloriosi, con le medesime varietà d'opinioni, ch'oggi di si praticano.

Non può darfi più savio, e più prudente legislatore del medesimo Dio, e pure l'antica legge da esso data per bocca di Mosè, e d' altri Profeti; E la moderna data di propria bocca dal medesimo Dio vmanato, ha ricevuto, e riceve tante diverse glose, & interpretazioni, quant'è notorio, non solo trà persone di diverse religioni, o sette, ma anche trà quelli della medesima.

La Repubblica Romana, per comune sentimento di tutti, così per potenza, e grandezza, come per prudenza, è stata la maggiore, che fusse al Mondo, & è norma, & esemplare di tutti li popoli, Republiche, e Principi; E pure nello spazio di dodici secoli in circa, finchè seguì la riforma fatta da Giustiniano (anco per prima pensata, e desiderata d' Augusto, e d' altri Imperatori, ma non possuta effettuare), non potè rimediare a questo disordine, nè sarà possibile mai, essendo male insito dalla natura al gener' umano, che non ha rimedio, per le sudette accennate ragioni, della troppo gran diversità degl' intelletti, e de' casi.

Ma acciò più chiaramente si conosca l'ignoranza di questi pretesi sapientoni, li quali con tanto disprezzo parlano delle leggi, e de' legisti; Bisogna riflettere all'istoria, la quale abbiamo sopra le leggi de' Romani; ch' a differenza delle canoniche, o delle statutarie, si dicono civili; Cioè ch' essendo come si è accennato) le leggi civili

della Repubblica, o dell'Imperio Romano, ridotte ad un'eccessivo numero di due mila, e più volumi, con gran discrepanza frà esse; Giustiniano Imperatore, con l'opera di Triboniano, Teofilo, e Doroteo, e di altri insigni Giuriconsulti di quei tempi, refecando al possibile le superfluità, e le contrarietà, e supplendo le cose mancanti, o pure innovando in parte alcune leggi antiche; ridusse il tutto alli cinque volumi, ch'oggi di abbiamo del corpo civile, cioè tre delle Pandette, uno del Codice, e l'altro dell'Istituta, e d'alcune costituzioni, che si dicono Novelle, o Autentiche.

Ma perchè in que' tempi, queste parti occidentali d'Europa, particolarmente, la nostra Italia, avevano già patite tante incursioni, de Goti, de' Vandali, e di altre barbare nazioni, perlochè, il dominio dell'Imperio Romano era quasi annientato, perchè se bene in gran parte fù restituito sotto il medesimo Giustiniano da Belisario, e da Narsete suoi famosi Capitani, nondimeno ebbe molto poca durazione, per la nuova invasione de' Longobardi, seguita (come alcuni vogliono) per giusto sdegno del medesimo Narsete, sotto l'Imperio di Giustino figliuolo di Giustiniano, cagionato da donnesca imprudenza; Quindi nacque che, o le dette leggi non furono introdotte, nè ricevute in queste parti, o se pure in quel principio furono ricevute, nondimeno fra breve tempo, da Longobardi, e da altre barbare nazioni proibite, in manierachè furono sepolte sotto una total' obliuione per lo spazio di sei secoli, dentro i quali, essendo l'Italia affatto infelvatichita sotto tante incursioni, e dominj de' barbari, li quali, come nemici delle lettere, bruggiarono, e lacerarono tante insigni librerie (e per conseguenza si perdettero tante opere preziose d'antichi letterati) si vivea con leggi particolari, tanto sciocche, e grossolane, quanto provano quelle de' Longobardi, le quali per esser le primarie, e le migliori, sono impresse nel quinto volume del corpo civile; E tuttavia di comune consenso degli scrittori, vengono stimate, e chiamate asinine, come di fatto la loro lettura, & ordine le comprova.

Havendo dunque portato il caso, che per la sorpresa fatta dall'Armata de' Pisani della Città d'Amalfi loro nemica, per l'emulazione contratta nella navigazione d'oriente, vi si fosse ritrovato detto corpo delle leggi civili, probabilmente portatevi in occasione di detta navigazione; E che per il medesimo caso passasse in dominio de' Fiorentini, E che, o da questo medesimo originale, secondo un'opinione, o pure da un'altro dopo qualche tempo, nel medesimo secolo si dessero alla luce da Irnerio, ch'alcuni dicono Tedesco, commorante, in Italia, secondo che alcuni vogliono, in carica di consigliere della Contesa Matilda, o pure per altra occasione, mentre ciò poco importa; Quindi è che furono que-

queste leggi cominciate a pubblicare, & essendosi viste molto eleganti, e ben ordinate, ne seguì, che i popoli con il consenso, ed approvazione de' loro Principi, cominciando a conoscere l'asina qualità delle leggi, con le quali vivevano, disprezzate queste, cominciarono ad abbracciare le sudette antiche, così casualmente restituite al Mondo, le quali a poco a poco, secondo la qualità de' paesi, divennero comuni, così in Italia, com' in altre parti dell'Europa.

Ed essendone capitato un corpo in Spagna, il Re Ferdinando chiamato il Santo, ed il Re Alfonso chiamato il Savio, li quali regnarono in que' tempi, per la medesima ragione le fecero tradurre in quella lingua, e con poca alterazione, ne formarono le leggi, che si dicono delle Partite, alle quali con molta ragione i Dottori vogliono ch' in caso dubbio si debba deferire per interpretazione di dette leggi comuni, mentr' in effetto sono le medesime; Attesochè sebbene alcuni scrittori oltramontani (con li quali, col solito stile di copiare de' legisti, camminano ancora alcuni de' nostri, ciò attribuiscono al Breviario, o Codice d'Alarico, o altro Rè de' Goti, fatto ad emulazione di quello di Giustiniano, il quale, per altre parti dell'Europa, si presuppone confermato da Carlo Magno, e per altri Imperatori, o Re, tuttavia, per quel che si appartiene all'Italia, & a quel corpo delle leggi civili, col quale oggidì si vive, ciò contiene un'error manifesto, essendo l'una cosa totalmente diversa dall'altra; Poichè nella medesima Spagna, altr'è il Puerio, ch'è l'istesso che detto Codice; Ed altro sono le partite composte dagl'altri Re sudetti per le diversità de' Regni.

E benchè alcuni attribuiscono l'osservanza di dette leggi casualmente ritrovate ad alcuni editti di Lotario Imperatore d'occidente, perlochè Lipsio, ed altri eruditi lo tacciano, dicendo che sopra il suo sepolcro non devono nascer gigli, e fiori, mentre coll'uso delle leggi ha seminato nel Mondo tante spine, & ortiche; Nondimeno ciò può verificarsi nella Germania, & in quelle parti d'Italia, ch' all'ora erano sotto il suo dominio, ma non già in que' principati, li quali per niente riconoscano l'Imperatore, come particolarmente sono in Italia, lo Stato temporale della Chiesa, e li Regni di Napoli, e di Sicilia; Attesochè in detto Stato, ed anche generalmente nel foro ecclesiastico, l'osservanza dipende da Canoni Pontificj, li quali dispongono doverfi quelle osservare nelli casi, ne quali, da loro non si sia provisto, e che li Giuristi dicono ommessi, e che ad essi non repugnino.

A
Di questa ¹⁴
storia si
parla nel
lib. 4. delle
servitù nel
disc. 1. e nel
lib. 15. nel
titolo de
Giudizj in
quel disc.
nel qual si
tratta del
modo di
giudicare. ¹⁵

E nelli detti Regni delle due Sicilie, sono ricevute per mero uso, anco moderno, poichè particolarmente nel Regno di Napoli, anche dopo l'invenzione, & uso di queste leggi, per più secoli continuarono le leggi de' Longobardi ad esser le comuni, sicchè queste de' Romani erano straordinarie; Ma solo da due secoli a questa parte, l'uso ha ricevuto il contrario, cioè che quelle de' Romani sono le comuni, e quelle de' Longobardi sono particolari di que' luoghi, li quali per consuetudine ne ritengono qualche osservanza in parte. A

E conseguentemente da ciò risulta la manifesta ignoranza, di chi, parlando a caso, nè avendo di ciò notizia alcuna, parla con disprezzo di queste leggi, e de' loro professori, essendo le migliori, che si sieno mai ordinate dagli uomini nel Mondo, come fatte dalla maggiore, più potente, e più savia Repubblica, e Monarchia, che mai sia stata, onde l'uso è nato per elegger il meglio, disprezzando il peggio; Appunto come da medesimi professori d'erudizione, o di belle lettere, e da tutti gl' altri professori, sì di scienze, come d'arti, si è cercato, e si cerca di bandire le maniere Gotiche, e l'altre peggiori introdotte da barbari, con rinovare, e restituire l'antica polizia latina Romana; E questo appunto è il caso.

Non si nega, che l'altre scienze, e lettere sono molto profittevoli alla Repubblica, & alla vita civile, e conseguentemente lodevoli, e desiderabili, come anco, che i Legisti ben'eruditi nella grammatica, & in altre scienze, han dato gran lume alle medesime leggi, le quali in quei secoli barbari della loro invenzione, per la poca notizia della vera lingua latina, furono in molte parti mal'intese dagli antichi, e primi glossatori, che perciò pigliarono molti equivoci; E che così ne' Giudici, come negli Avvocati, e difensori di cause, per ben'intendere, e praticare le leggi, sia necessaria, non che opportuna l'erudizione in altre lettere, particolarmente, e sopra tutto, nella parte istorica, & almeno in qualche parte nella politica; Sicchè un puro legulejo meriti d'esser disprezzato; Ma ciò cammina egualmente in ogn'altra scienza, e professione, poichè anco nel puro grammatico, o nel puro poeta, o filosofo sarà il medesimo, anzi peggio; Attesochè, un puro Legista, ben instruito in questa facoltà, sarà utile, e profittevole alla Repubblica, se non con total perfezione, almeno in qualche parte, ma un puro filosofo, o un puro grammatico, o poeta, sarà totalmente inutile.

Per il governo della Repubblica, e del mondo, così per la buona vita naturale, come per la civile, egualmente cooperano tutte le scienze; Con questa differenza, che la legge (come di sopra si è detto) è la precisamente necessaria, e senza la quale non si può vivere, e l'

e l'altre scienze sono ben profittevoli, e lodevoli per ornamento dell'uomo civile, & anco per miglior osservanza delle leggi, ma non già, che alli professori di quelle, sia lecito disprezzar queste.

Laonde pare che calzi molto bene l'esempio del vestito necessario al corpo umano, per difenderlo dal freddo, e conservarlo, oppure d'un'armatura, per difenderlo dall'armi de' nemici; Poichè la parte principale del vestito, o dell'armatura consiste nel panno, o nel ferro, il quale solo per se stesso fa poco buona figura, e molto meglio la farà, quando sia ben ripolito, & ornato di ricami, trine, nastri, doratura, e piume rispettivamente; Ma in concorso, tra il nudo panno, o nudo ferro, e li nudi ornamenti suddetti, farà sempre meglio il panno, ovvero il ferro, che l'ornamento, perchè quello basta al bisogno, ma questo non supplisce.

Ciò bene si adatta alla legge in concorso dell'altre lettere, poichè queste sono, li ricami, le trine, i nastri, le dorature, & altri ornamenti, ma la legge è il panno, o il ferro, necessario per conservare, o difendere il corpo della Repubblica, la quale (come s'è detto) non può vivere senza legge, ma può ben stare senz' altri letterati politici importando molto poco le questioni se per il polito parlare, o scrivere, si debba più presto usare una parola, che l'altra, o pure se vi entri la finale, o l'aspirazione, o nò, con simili cose, ben lodevoli per l'ornamento, e polizia, ma non necessarie al governo della Repubblica.

Quando Iddio comparve a Salomone, offerendogli quelle grazie, che chiedesse, egli prudentemente fece la domanda, tanto al medesimo Dio accetta, della scienza necessaria per governare i popoli; E benchè soprabondando nelle grazie, l'ornasse anco di tutte l'altre scienze, in maniera, che secondo il testimonio della sacra scrittura, sia stato il primo uomo, che mai fosse al mondo, discorrendo di tutte le cose, dalle più alte alle più basse; Nondimeno la sacra scrittura enuncia quest'erudizione come per fuga, costituendo il maggior, e principal fondamento nella parte opportuna per il governo de' popoli; Et il titolo di savj, e di oracolo della Città, o della Repubblica, dagl' antichi concordemente è attribuito alli Giuriconsulti, non già alli professori dell'altre lettere, particolarmente di quelle, che si dicono belle, come dilettevoli, e confacenti alla polizia, & alla maggior civiltà, o dilettazione, ma non tanto necessarie, nè tanto utili.

Sogliono questi tali dire (come io medesimo da alcuni più volte ho inteso) che essendo la legge una ragione, dalla quale dev'esser maneggiata la giustizia, basti per decider le cause, avere un ben regolato giudizio, illuminato dall'erudizione in altre scienze, e lettere, per conoscer questa ragione, senz'altra legge.

Quando i cervelli degl' uomini fossero tutti uniformi , e che quella , la qual si dice ragione , fusse così certa , e determinata , ch' appresso tutti fosse la medesima , in tal caso direbbero bene ; Ma perchè , stante la gran varietà de' cervelli , si sperimenta frequentemente , che di quattro persone , egualmente ben' intenzionate , ed erudite , uno crede che la ragione sia per oriente , l' altro per occidente , l' altro per mezzo giorno , e l' altro per aquilone ; Quindi però i Legislatori , addottrinati dalla speranza , o dall' uso del paese , o dalla contingenza de' tempi , o dal senso più comune , hanno eletto una strada , la quale si stima la più adattata alla ragione , e secondo la quale si debba da tutti uniformemente camminare , per toglier la confusione , ch' altrimenti risulterebbe ; E questo fa la legge ; Appunto , come se essendo in un campo molte strade indicanti i cammini per il termine desiderato , e dubitandosi , qual sia la buona , perchè ogn' uno creda che sia la sua , però il Capo addottrinato dalla speranza n' elegge una , ed ordina , che tutti forzatamente debbano camminare per quella ; E quest' il caso .



CAPITOLO TERZO.

Se la legge sia scienza facile , o difficile ; E del fine , pel quale sia introdotta ; Overo donde nascano le liti ; E delle parti delli professori della legge .

S O M M A R I O .

- 1 Che la scienza legale non sia facile , ma difficile più ch' ogni altra .
- 2 Delle parti , che devono concorrere in un dotto legista .
- 3 Si dannà l' opinione ch' anticamente tutte le cose fossero comuni , e che l' introduzione de' dominj sia stata causa delle leggi .
- 4 Ch' in caso di necessità tutte le cose siano comuni , e della ragione , dalla quale ciò nasca .

C A P. III.

 Redono li medesimi disprezzatori della legge , e de' legisti , che questa sia una scienza , o professione facilissima , e di niuna speculazione , & operazione dell' intelletto , e che consista il tutto nella sola memoria , & in una gran fatica , nel rivoltare tanti libri , e decisioni , fondando per lo più questa loro credulità nella lettura de' principj dell' Istituta , ne quali solamente sogliono fermarsi ; E pure in ciò s' ingannano di gran lunga , poichè a questa facoltà , con quella proporzione , che vi può cadere per nostro modo d' intendere , a comparazione dell' altre , può adattarsi quella differenza , che i SS. PP. danno , trà i cibi spirituali , e li corporali , cioè , che questi da principio gustano , ma satollano , e danno nausea ; E quelli da principio dispiaciono , e danno nausea , ma quanto più se ne mangia , tanto più ne cresce il gusto , e l' appetito ; Poichè nell' altre scienze , tutta la forza stà ne principj , e nell' imbeverfi bene de' termini , e proposizioni , perchè poi il tutto resta facile ; ma in questa , i principj son facili , e quasi che disprezzevoli , fischè appresa l' Istituta , si crederà ciascuno d' esser un buon legista , e pure , quanto più vive , e si profonda ne' studj , tanto più alla giornata conoscerà d' esserne maggiormente ignorante ; E quest' è l' inganno di chi non è più che versato , & eccellente in questa facoltà .

Si comprova chiaramente questa verità da due dimostrazioni ; Una , che si dice a priori ; E l' altra , che si dice a posteriori , e dall'

dall'effetto. A priori, perche, non già per uso, o per tradizione de' moderni, ma per regola determinata dal medesimo Giustiniano, o da quei favissimi Giuriconsulti, a quali riuscì un' opera così grande della compilazione delle leggi (in maniera che senza dubbio alcuno, tra tutti li professori di questa facoltà, è loro dovuto il primo luogo, e la lode della maggior perizia), Per acquistarne la sola notizia scolastica, o teorica, v'è necessario il tempo d'anni cinque; E se questo si richiede per le sole leggi civili, bisogna dire, che oggidì si debba duplicare, per lo studio delle leggi canoniche, feudali, e municipali, che doppo detta compilazione son sopravvenute; E quando sarà perfettamente compito detto così lungo, & ordinato studio, certa cosa è che per ben praticare la facoltà, ve ne bisogna almen' altrettanto di pratica ne' Tribunali, poichè, conforme da Giuristi si dice, le leggi si mangiano, e s'inghiottiscono nelle scuole, ma poi si digeriscono ne' Tribunali; E conseguentemente, conforme insegna la natura, molto maggior tempo bisogna per digerire, che per mangiare, & inghiottire; E pure non si dà facoltà (eccetto quella della Medicina) che si crede aver bisogno di maggior tempo, pe' l' perfetto acquisto della quale sia necessario tanto intervallo, il che chiaramente dinota la difficoltà.

Et à posteriori, o dall'effetto, che per lo più, in ogni Città, o università, sempre duplicato, anzi in numero molto maggiore, è quello de' Legisti, che quello de' professori d' ogn' altra scienza, o professione; E pure la pratica insegna, che se in una Città grande, vi siano, per modo di dire, mille professori d' altre scienze, se ne potranno mostrare cento, o forse ducento insigni, e di prima classe; Ma all'incontro, in due o tre mila, e più Legisti, con difficoltà se ne potranno accoppiare dieci, o venti, veramente scientifici, e di prima riga; Dunque la difficoltà maggiore è manifesta.

La ragione della differenza, egualmente applicabile alla legge, & alla Medicina, più ch' all' altre facoltà, nasce, perche nell' altre basta l'acume dell'ingegno, col quale, appresi bene li principj, o termini, con qualche sufficiente lettura, si può con la sola speculativa acquistar la scienza perfetta; Ma in questa devono accoppiarsi Primieramente l'acume, il quale si stima necessario, forse più che in ogn' altra parte, particolarmente per le materie fi. deicommissarie, e congetturali; Secondariamente una gran lettura, per la maggior multiplicità de' libri senza comparazione; Terzo una gran memoria, per ritenere qualche s' è letto; Quarto sopra tutto, un' assai ben regolato, & adeguato giudizio, che è il timone di questa nave, per saper ben distinguere, e

congruamente applicare le leggi, e le dottrine, nel che consiste tutta la parte del dotto, & eccellente Giurista; E finalmente, con queste parti (che molto di raro, e difficilmente si accoppiano), vi bisogna la prudenza, non già regolata dal solo giudizio, e chiarezza naturale d' intelletto, come alcuni malamente credono, e pretendono, ma dalla speriienza de' negozj, dalla lettura dell' istorie, e da qualche notizia de' precetti politici; Poichè le parti de' Giuristi, non consistono solamente nel giudicare, se la vigna, o il cannetto, spetti più ad uno, che ad un' altro, con cose simili, di ragione meramente privata, ma di giudicare della vita degli uomini, e di esser Consigliere de' Principi e delle Repubbliche nel governo maggiore; Come anco nella successione de' Regni, e de' Principati, over' elezione, o deposizione del Principe, e nella giusta ragione di guerra, e cose simili; Dunque è effetto di troppo chiara ignoranza il dire, e stimare che questa facoltà sia facile, e nella quale l'ingegno abbia poca parte, ma che tutta sia di memoria, e di fatica.

Alcuni Giuristi, con la solita semplicità di caminare con le tradizioni de' Giuriconsulti antichi, ovvero con la sola lettura delle leggi de' Romani, attribuiscono l' introduzione delle leggi civili (che secondo la loro general significazione abbracciano ogni legge positiva, o umana, introdotta per la vita civile come nel seguente capitolo si dice), all' introduzione del mio, & tuo, & alla distinzione de' dominj, lasciando l' antico uso d' aver' ogni cosa in comune, per ilchè bisognò far le leggi, le quali dessero a ciascuno quelch' è suo, e non si rendesse lecito d' occupare quelch' è d' altri (ch' è propriamente l' attributo, & operazione della giustizia).

E questo sentimento ebbe ancora un gran Santo Padre greco, col quale sono caminati, e caminano i professori delle sacre lettere, dando quest' introduzione del mio, e tuo, che dal medesimo Santo Padre si chiama parola fredda.

Questa però è una semplicità de' Legisti, con la quale non è meraviglia che caminasse anco detto Santo Padre, attesochè, prima d' applicarsi allo studio delle sacre lettere, & alla vita spirituale, riuscendo nell' uno, e nell' altra, un gran Dottore, un gran Prelato, & un gran Santo, era stato professore delle leggi, & un grand' Avvocato, & oratore nella vita forense.

Poichè nella più antica storia, la quale sia nel mondo, & alla quale s' aggiunge la grande, & infallibil' autorità, che gli dà la fede Cristiana, leggiamo, che i primi due figli del primo nostro padre ebbero diverse professioni, uno di pastore, e l' altro d' agricoltore, e ciascuno conosceva il suo distintamente, in maniera che nacque l' invidia nel primo, perchè Dio più prosperasse il pri-

secondo, per ilchè seguì il fratricidio; E negl' altri fatti antichi, prima, e dopò il diluvio, particolarmente, tra Abramo, e Lotte, e tra Giacobbe, & Esaù, per molti secoli primachè furono le Repubbliche, Greca, e Romana, dalle quali abbiamo le leggi profane correnti, si narra la distinzione de' dominj, la quale parimente si hà nell' istorie profane dell' accennate più antiche Repubbliche, o Monarchie degl' Assirj, Medi, Persiani, & Egizj; Dunque non si sa vedere, qual sia il tempo, nel quale si vivesse con questa, veramente impraticabile comunione.

E probabile, che tal tradizione nascesse dalla Republica, che pensò d' introdurre Platone, con questa legge di comunione, ma perchè non è praticabile, non si legge ch' avesse effetto, o durazione alcuna; Non potendosi dare tal forma di vivere, se non quando nasca da vero spirito di Religione, e dall' amore dell' eterna vita, che porta seco il total dispregio delle cose temporali, e del loro dominio, come fu praticato dagl' Apostoli, e primi Discepoli di Cristo nella primitiva Chiesa, & oggidì si pratica nelle Religioni; e pure con gran difficoltà, quando non vi concorra l' istituto della totale incapacità in comune, & in particolare, (e forse anco questa non basta de' fatto.)

E sebbene in occasione della vera proposizione morale, e giuridica, ch' uno costituito in estrema necessità, può senza pena, e delitto togliere ad' un altro, che n'abbia soprabbondanza, quel che gli bisogna, per quell' urgente necessità, alla quale non possa presentaneamente in altro modo rimediare, se n' assegna la detta ragione, che così si ritorna all' antico stato, nel quale il tutto era comune; Nondimeno si crede ben vera la proposizione, ma per il detto discorso, pare non molto probabile la ragione; Credendosi più vera l' altra che un' uomo ben provisto da Dio, o dalla fortuna de' benitemporali, soprabbondantemente al suo bisogno, per legge Divina, & umana è obligato soccorrere all' estrema necessità imminente d' un' altr' uomo, acciò non muoja; E conseguentemente, diventando in ciò debitore del bisognoso, può questo, come creditore, sodisfarsi d' autorità propria; Che però bisogna conchiudere che conforme con la creazione del mondo, e del gener' umano nacque la giustizia, così per conseguenza nacque la necessità della legge, come ministra necessaria della stessa giustizia.

CAPITOLO QUARTO.

Delle diverse sorti, o specie delle leggi, e loro differenza.

S O M M A R I O.

- 1 Si distinguono le più sorti, o specie di leggi.
- 2 Quali siano le leggi civili.
- 3 Della legge Divina qual sia.
- 4 Se la legge del Testamento vecchio sia obligatoria.
- 5 La legge Divina obbliga tutti, nè a quella si può dispensare.
- 6 Dell' interpretazione, che ne fa il Papa.
- 7 Se sia legge Divina la tradizione degl' Apostoli.
- 8 Della legge di natura, e sue specie, e ch' obblighi tutti, ne vi si possa dispensare.
- 9 Della legge delle genti, in che consista, e qual sia la sua forza.
- 10 Di quelle cose, che si dicono di legge di natura, e delle genti, ma veramente provengono dalla legge positiva.
- 11 E che a queste cose il Principe, o la legge positiva possa dispensare.
- 12 Delle leggi civili de' Romani compilate da Giustiniano.
- 13 Delle nuove leggi aggiunte al Codice da tempo moderno.
- 14 Della legge canonica, in che consista.
- 15 Ch' il Decreto di Graziano non sia autentico.
- 16 Delle leggi feudali.
- 17 Delle leggi particolari, o municipali, e delle loro distinzioni.
- 18 Della legge non scritta, che si dice consuetudine, e de' suoi requisiti, e forza.
- 19 Della differenza trà gli statuti particolari de' luoghi, e le leggi generali del Principato.
- 20 Che le leggi civili de' Romani si dicono leggi particolari d' ogni Principato.
- 21 Degli equivoci che nascono dal non riflettere a questa distinzione.
- 22 Delle leggi de' Longobardi.

CAP. IV.

MOLTE sono le forti delle leggi, con le quali vive quella parte del Mondo Cristiano, più civile, che trà esso comunica, cioè che sia sotto l'Imperio de' Principi Cristiani, e particolarmente de' Cattolici; Ancorchè rispettivamente in alcune parti sia il medesimo in alcuni Principati d'Eretici; Cioè, la Divina, la naturale, quella delle genti, la civile, la canonica, la feudale, e la particolare; L'ultime quattro specie, cadono sotto l'istesso termine, o vocabolo generale di legge positiva, ovvero umana, come contraddistinta dalle tre prime; Anzi in proprietà di parlare, alle dette ultime quattro, & all'altre specie inferiori di leggi particolari, conviene egualmente il detto termine di legge civile, così chiamata come introdotta da popoli, o da Principi per il miglior commercio, e per la vita civile, in Città, o terre abitate, o in altre adunanze d'uomini; Ma per comun uso di parlare, e per una certa contraddistinzione, questo termine di civile, conviene solamente alle leggi de' Romani secondo l'accennata compilazione di Giustiniano, le quali anche si dicono comuni, a differenza delle particolari.

La prima specie della legge Divina, è quella, che si contiene nella Sacra Scrittura del nuovo, e vecchio Testamento, data da Dio, nel vecchio per bocca di Mosè, e d'altri Profeti, e nel nuovo per se stesso umanato, con la testimonianza degl' Apostoli, e degl' Evangelisti; Quella però del Testamento vecchio si distingue in tre parti; Una di mistica, o cerimoniale, l'altra di morale, e la terza di giudiziaria; La prima come ordinata al già adempito mistero della nostra redenzione, è soavità, e non è obbligatoria de' Cristiani, conforme restano l'altre concernenti il morale, & il giudiziario in qualche parte, o pure obbliga solo in quella parte mistica, che resta compatibile con l'Evangelio.

Questa legge obbliga tutti indifferentemente, ne si danno persone capaci dell'uso di ragione, che ne siano esenti, ne meno si dà podestà umana, o sia ecclesiastica, o secolare, che possa direttamente derogarvi o dispensarvi, concedendosi solamente al Papa, come Vicario di Cristo, Capo visibile della Chiesa, e Pastore di tutto il gregge Cristiano, l'interpretarla, o dichiarar il modo della sua osservanza, quando vi cada dubbio, nel che, e particolarmente nel decider le questioni, le quali cadono in materia di fede, suole il Papa, per far ciò con più maturo consiglio,

glio, alle volte, quando così gli paia opportuno, convocare il Concilio generale, che non può dirsi tale, nè legittimo, senza questa convocazione, & autorità.

E sebbene sotto questo vocabolo di legge Divina, sogliono ammetterli quelle proposizioni, che sono originate da tradizioni de' Santi Padri, e canonizzate dalla Chiesa Cattolica; Nondimeno questo è un parlare improprio, ma non può dirsi diretta, & immediatamente legge Divina, la quale abbia le sopraccennate prerogative, se non quella parte, che la Chiesa crede dipendere dalle tradizioni originate da Cristo, o dagl' Apostoli.

La seconda specie di legge naturale, si distingue in due altre; Una che si dice naturale primeva, la qual' è comune anch'agli animali irrazionali; E l'altra secondaria, la qual' è generalmente comune a tutto il genere umano, & a quelli, li quali abbiano l'uso della ragione, obbligatoria indifferentemente di tutti quelli, li quali non vogliono vivere d'animali bruti, & irrazionali, ed è parimente esente da ogni potestà umana, che non vi può dispensare; E questa in quelle materie, che sono comuni all'anima, & al foro interno, e che per lo più si trova registrata nella sacra scrittura, da molti è chiamata anco Divina.

Ma nelle cose temporali, concernenti il vivere umano, senza mistura, o connessione del foro interno, è situata nella terza specie delle leggi delle genti primaria, che vuol dire l'istesso che naturale secondaria, essendo questi termini sinonimi, come generalmente concernente l'osservanza della fede umana, anco trà i nemici, e guerreggianti, conforme giornalmente insegnano, non solo le capitulazioni di pace trà Principi, & eserciti, con quali non è praticabile la forza giudiziaria, per l'osservanza di quello, che si promette, ma sono ancora le tregue, e le suspensioni d'armi temporali, che per seppellire i cadaveri, o per altri rispetti, si fanno trà gl'eserciti, ancorche stiano alle frontiere per combattere con altre cose simili, riguardanti l'uso della ragione, e quella parte che distingue l'uomo dalle bestie.

Questa legge però, non si trova scritta, ma nasce in ogn'uno per istinto naturale, o per comune tradizione, & uso; E da ciò nasce, che ciascuno si figura questa legge delle genti a suo modo, e se ne stima savissimo, onde per lo più suol' apportarsi per iscusar, o per manto della forza, & oppressione, che dal potente si faccia al menipotente.

Uso frequentemente i Giuristi questo termine di legge delle genti, & anco di legge di natura, in molte cose, le quali in effetto provengono dalla legge positiva, o umana, ma si dicono così, riguardando la causa motiva del legislatore ad ordi-

ordinarvi la legge positiva, acciò non possa dirsi nata da semplice volontà, e che sia totalmente nuova ordinazione del popolo, o del Principe, ma che nasca o dall'istinto, e ragione naturale, come per esempio si dice della legittima, e degl'alimenti douuti a figli, e descendent, del far testamento, e disporre delle cose sue anco doppo morte, e di cose simili.

O pure che nasca dall'antico, e più comune uso delle nazioni per l'umano commercio, come particolarmente si dice esser la permuta, poiche parlando da legista col senso de' nostri maggiori in questa facoltà prima dell'invenzion del denaro, mediante il quale fu introdotto l'uso del vendere, e del comprare, & anche dell'imprestito, e d'altri contratti, pare che l'umano commercio, e la vita civile, non fossero praticabili senza la permutazione delle cose necessarie all'uso umano, per il vito, e vestito, non solo trà le persone della medesima Città, o adunanza, ma anche trà le provincie, e parti del Mondo, attesochè auendo la natura distribuito le sue grazie alli paesi, conforme la loro situazione, o clima, quindi però per mezzo della commutazione, ciascuno di quelle ne gode, benchè non l'abbia nel proprio cielo se pure si dà questo tempo, del che istoricamente si può molto dubitare per quel, ch'in altro luogo se ne discorre. A

Bensì che sebbene queste, e simili distinzioni, sono non solamente commendabili, ma profittevoli per la buona notizia, e per la pratica delle leggi, e per alcuni effetti, li quali da essa risultano, sopra la maniera d'una, o l'altra sorte di contratto, o disposizione; Nondimeno (ciò che ne dicano alcuni, i quali caminando col solo senso letterale delle leggi, meritano con ragione il sopraccennato disprezzo dagl'altri letterati), tutto cade sotto la legge umana, o positiva, e conseguentemente, sotto la potestà della medesima, o del supremo Principe, il quale si dice legge animata, di derogarvi, o dispensarvi, come particolarmente insegna, il più comunemente ricevuto uso di derogare a testamenti, e fideicommissi, & altre ultime volontà, & anco il toglier la legittima a figli, e cose simili. B

La quarta specie di legge è la Civile, ovvero de' Romani, secondo la compilazione di Giustiniano, ne cinque volumi, ch'abbiamo, più per uso, che per autorità Imperiale, secondo l'istoria legale di sopra accennata; E questa senza dubbio è legge positiva, soggetta alla potestà di chi essendo sovrano nel suo dominio, abbia facoltà di fare, e disfare le leggi; E questa legge cessa per le contrarie leggi particolari scritte, o non scritte de' luoghi, quando siano validamente fatte, come si dice à basso, parlando dell'ultima specie delle leggi particolari.

In alcuni Codici di moderna impressione dal 1580. a questa parte, per opera di Gotifredo, e d'Antonio Conzio, ed altri Giuristi eruditi antiquarij, e versati nella lingua greca, si sono aggiunte alcune costituzioni fatte da Imperatori predecessori a Giustiniano, col ridurle a stile, e forma di legge, ma non sono, nè si devono stimar tali; Si perchè non è certa la loro identità, & autentica; Come ancora perchè, se conforme l'istoria di sopra accennata, queste leggi sono tali, più per consenso, & uso de' popoli, che per autorità Imperiale, bisogna però attendere quelle solamente, le quali in occasione dell'invenzione furono ricevute, e cominciate a praticare, secondo le prime, & antiche edizioni, e commenti, o interpretazioni de' primi Glosatori; Et anche, perchè essendosi (come s'è detto) le leggi da un numero eccessivo di due mila volumi, ridotte da Giustiniano a soli cinque, il medesimo Imperatore nella sua prefazione, o dichiarazione, che fa particolarmente per l'edizione del Codice, protesta, che molte leggi, e costituzioni Imperiali de' suoi predecessori, & anco proprie, a bello studio, sono statè, o corrette, o moderate, e conseguentemente refutate, o non poste nel Codice; Dunque è stata temerità delli suddetti, & altri, piuttosto grammatici, che Giuristi, assumerli con privata autorità il dare forma, e potestà di legge a quelle costituzioni, le quali dal medesimo Giustiniano riformatore furono abolite, e neglette. C

La quinta specie di legge è la canonica, contenuta ne cinque libri de' Decretali compilati per Gregorio IX. che volgarmente si dice il libro de' Decretali; E nell'altro compilato per Bonifazio VIII. che però si dice il Sesto, continente costituzioni, o decreti Pontifici, o decreti de' Concilj generali; E sotto la medesima legge vengono altri canoni, che si chiamano Clementine, ed Estravaganti, registrate dopo il sesto di Bonifazio; Come anco i concilj, Constanziense, Lateranense ultimo, e Tridentino, che non sono registrati nel corpo de' Decretali; E generalmente le bolle, e costituzioni Apostoliche fatte per via di legge generale, e perpetua dal Papa, come Papa, e Vescovo della Chiesa universale, non già come Principe dello Stato temporale, ne meno come Vescovo particolare di Roma D; O pure che siano leggi fatte da Papa come Papa a suo arbitrio, le quali cessino per la sua morte, come sono le regole di Cancelleria. E

E se bene nel corpo della Legge canonica v'è un volume, il quale si chiama il Decreto; Nondimeno questo come compilato da Graziano dottor privato, non ha forza di legge, se non quella, che portassero seco, e per se stessi alcuni decreti Apostolici, e de' Concilj, li quali sono ivi registrati. F

La sesta legge, la quale come non ristretta a dominio particolare, merita anco il titolo di comune, o generale, è la Feudale, registrata.

A
Di sotto
nel lib. 7.
nel titolo
della Com-
pra, e ven-
dita.

B
Di que-
sta potestà
si discorre
nel l. 1. de
Feudi nel
discor. 74.
e 89. nel
lib. 10. de
fidecomissi
nel discorso
141. e più
diffusamen-
te nel lib. 2
de Regali
nel discor.
248.

C
Di ciò si parla
nel detto disc.
1. del l. 4. delle
servitù.

D
Di questa di-
stinzione del-
la persona del
Papa se ne par-
la nel l. 3. nel
tit. delle premi-
nenze nel dis.
1. e nel l. 15.
nella relazio-
ne della Corte.

E
Della spirazio-
ne delle regole
di Cancelleria
per la morte del
Papa se ne par-
la nel l. 12. de
benefizj.

F
Se ne discorre
in detto l. 15.
de' giudizj nel-
la dettavela-
zione della
Corte.

registrata nel quinto volume del corpo civile, dopo l'Autentiche, e l'Istituta; Queste non sono veramente leggi, ma piuttosto consuetudini ridotte in scrittura da due persone private; Sono però comunemente ricevute per uso, come particolarmente d'esse si parla a basso nel primo capitolo del primo libro, nel quale si tratta de' Feudi, ond'ivi si può vedere, per non ripetere più volte il medesimo.

La settima sorte di legge, è la particolare, così detta, come discereta dalle suddette leggi comuni, e generali; E questa si suddivi-
de in molte altre specie; La prima delle quali è quella, che dal Principe sovrano si faccia per tutto il suo Principato, a rispetto del quale, può, e deve dirsi legge generale; Come sono le bolle, o costituzioni Papali fatte sopra il governo temporale dello Stato Ecclesiastico; Le costituzioni Imperiali in quelle parti della Germania, le quali si reggono con le leggi dell'Imperatore; Le leggi delle Partite, e della nuova recompilazione e rispettivamente del Fuero di Spagna; Le costituzioni, capitoli, e prammatiche delli Regni delle due Sicilie, e simili.

La seconda specie è delle statutarie, alle quali propriamente conviene il titolo di legge municipale, fatte da Città suddite per il suo
17 popolo, e territorio solamente; E queste parimente si suddivi-
gono in quelle della Città dominante, e nell'altre de' luoghi particolari del contado, o del distretto; E sotto questa specie cadono anche le costituzioni sinodali, o provinciali, le quali si fanno dagl'Ordinarij o dalli Metropolitani.

La terza più particolare è quella delle Religioni, Capitoli, Collegi, Arti, o professioni, & altre adunanze, che per ordinario hanno le loro regole, e costituzioni.

E la quarta più particolare, è quella che si prescrive dalli contraenti, o pure dalli morienti nelli loro testamenti, e contratti, & in altre disposizioni.

Sotto questa settima specie di leggi particolari scritte, come sopra
18 distinte, cade anco con la medesima distinzione, & ordine, la legge non scritta, la quale volgarmente si chiama consuetudine, poichè sebbene vi sono alcune consuetudini universali, le quali son passate a natura di legge, nondimeno queste per lo più, come introdotte dalla Chiesa, riguardano il foro interno della coscienza, e molto rari sono i casi di esse nel foro esterno, poichè sebbene per bocca de' Dottori passano frequentemente le consuetudini, che si dicono di Bulgaro, e di Martino, e simili; Nondimeno, queste veramente non sono leggi, ma alcune interpretazioni date alle leggi, e comunemente ricevute, conforme si osserva nella trattazione delle materie particolari di dette consuetudini di Bulgaro, e di Martino, e simili.

Sogliono alcuni Dottori, questo genere, o specie di legge particolare

19 fare trattarlo uniformemente con li medesimi termini di legge statutaria, o municipale, la natura delle quali è, che quando siano contrarie alla legge comune, siano odiose, e debbano esser intese con molto rigore e strettezza al suono delle parole, senz'ammettere estensione, anco quando vi concorra la medesima ragione, con altri giudaismi de' Giuristi, de' quali particolarmente si tratta nel libro undecimo delle successioni ab intestato, dov'è la sede maggiore degli Statuti, e delle leggi municipali.

Ma quest'è un'errore manifesto, poichè la legge del proprio sovrano Principe, nel suo principato, e con i suoi sudditi, trà tutte le leggi positive, occupa il primo luogo, e prevale alle leggi comuni civili, ricevute (come s'è detto), più per uso de' popoli, e permissione de' Principi, che per autorità Imperiale; Caminando detta stretta, e rigorosa intelligenza in que' statuti, li quali si fanno dalle Città suddite, e particolari del principato, trà loro diverse, con la subordinazione alla legge generale del medesimo principato.

Anzi le medesime leggi civili de' Romani, le quali diciamo comuni,
20 ni, poste di sopra nella quarta specie, in effetto si devono dire leggi particolari di qualsivoglia principato indipendente, attesochè la loro necessaria osservanza, non nasce da una sola potestà del legislatore, il quale sia a tutti comune, conforme era in tempo dell'antico Romano Impero, ma nasce dalla potestà diversa d'ogni Principe, il quale se ha volute ricevere, e si contenta che s'osservino nel suo principato, con le moderazioni, che gli piacciono.

Dal non riflettere a queste distinzioni, risultano molti equivoci de' Giuristi sopra l'intelligenze delle leggi civili de' Romani, che diciamo comuni; non riflettendo, che quelle furono fatte dall'Imperatore, il qual'era sovrano Signore di tutto il Mondo, distinto in Presidati, Regni, e Provincie, ma tutti a lui subordinati, in manierachè non v'erano tante distinzioni di Principi sovrani, e di leggi, e di legislatori, con total' indipendenza, come più volte s'osservava nella trattazione delle materie, e particolarmente nel libro secondo de' Regali, in occasione di trattare delle confiscazioni, e cose simili; il che non camina oggidì per la ragione sopracennata.

Vi sono anche le leggi fatte dalli Longobardi nel tempo della loro dominazione in Italia, in quel mezzo tempo, che le leggi de' Romani, dopò la compilazione di Giustiniano, stettero sepolte sotto l'oblivione; Ma queste, che, come s'è accennato, in alcune parti d'Italia facevano figura di leggi comuni, oggi sono bandite, e se n'ha solamente qualche barlume in alcune provincie, particolarmente della Puglia, e dell'Abruzzo, più come consuetudini particolari, che come leggi generali.

CAPITOLO QUINTO.

Delli requisiti della legge, acciò sia obligatoria, e quali persone, o robbe oblighi, il che dipende dalla potestà del legislatore.

S O M M A R I O.

- 1 In quali leggi entri la necessità delli requisiti, acciò siano obligatorie.
- 2 Il non uso, o l'uso contrario destrugge la legge positiva, e della ragione di ciò.
- 3 Se ciò camini nelle leggi Papali.
- 4 Il requisito della potestà del legislatore è il maggiore nella legge, & all'incontro quest'è il maggior difetto, il quale si distingue.
- 5 Quali leggi, o statuti si possano fare dalle Città suddite, e qual conferma vi bisogni.
- 6 Si distinguono più casi, ovvero più specie di difetto di potestà.
- 7 Le leggi laicali non obligano le persone, e le robbe ecclesiastiche.
- 8 Se ciò camini in quelle leggi, che riguardano il ben publico, e sono fondate nella ragion di natura.
- 9 Anche le leggi del Papa come Principe temporale dello Stato Ecclesiastico non abbracciano le persone e le robbe ecclesiastiche, se non l'esprime.
- 10 Quando la legge particolare d'un luogo oblighi li forastieri remissivamente.
- 11 Se gli statuti e leggi particolari abbraccino le robbe fuori del territorio remissivamente.
- 12 Se la legge laicale abbracci gl'atti giurati, e s'operi in materie spirituali.
- 13 Se la legge oblighi il Principe ovvero il Legislatore.
- 14 Dell'altro requisito della legge che sia publicata & accettata dal popolo, e se ciò camini nelle leggi Papali.
- 15 Se la legge sia effetto della ragione, o della volontà.
- 16 Le leggi benchè pajano dure, e siano stimate irragionevoli, si devono osservare.
- 17 Del requisito della legge che sia perpetua.

CAP. V.



Ciò la legge positiva sia valida, & obligatoria, richiede molti requisiti, l'ispezione delli quali non cade nell'antiche leggi civili, e canoniche, registrate nell'uno, e l'altro corpo, ne meno nell'antiche leggi particolari, che siano registrate ne' volumi di ciascun Principato e Signoria, ma solamente in quelle leggi, ch'alla giornata si vanno facendo di nuovo, e sopra le quali cade la detta ispezione, se abbiano li requisiti necessarj, o no, per esser valide, & obligatorie, poichè nelle leggi antiche, già ricevute, entra a rispetto delli non sudditi l'ispezione del primo, e principal requisito della potestà, come di sotto si discorre.

- 1 Cadendo sopra le leggi antiche, un'altra ispezione diversa, se siano tolte dall'uso contrario, il quale, quando abbia i requisiti necessarj, per una legittima consuetudine contraria alle leggi, ha questa forza, per la medesima ragione, ch'abbasso s'accenna, per la quale la consuetudine ha forza di legge; Cioè, che essendo anticamente questa potestà nel popolo, e nella Republica, dalla quale s'è trasferita nel Principe, che vien considerato, come marito, e primo amministratore d'essa, può il medesimo popolo col tacito consenso comprovato dalla lunga serie d'anni, e dalla molteplicità d'atti riassumerla.

- 2 E sebbene questa ragione non camina nelle leggi del Papa, il quale riconosce la sua potestà immediatamente da Dio, e non dal popolo; Nondimeno, s'ammette anco questo non uso, che tolga la forza alle leggi papali, per il tacito, e virtual consenso del medesimo Papa, che risulta dalla sua lunga pazienza, e permissione del contrario.

- 3 I requisiti dunque sono primieramente, & il più essenziale, quello della potestà del Legislatore, il qual'abbia facoltà di far legge contraria a quella, che già vi sia, che però il difetto della potestà vien stimato il primo, ed il maggiore, che si dia.

Questo difetto di potestà, si suole doppiamente considerare, cioè generalmente, anche a rispetto de' sudditi del medesimo, e più specialmente a rispetto di quelli, che non gli siano sudditi.

- 4 La prima sorte di difetto, cade in que' legislatori li quali siano sudditi d'un'altro Principe, o signore, in maniera, che non abbiano ragioni di principato sovrano, nè meno abbiano la regalìa di fare, e disfare le leggi comuni, o le proprie del principato; Come

me sono li Baroni, ed altri Signori sudditi, che volgarmente si dicono domicelli, & anco sono le Città suddite; Ed a questi senza privilegio esplicito del loro Principe sovrano, o quell' implicito, il quale risulta dall'antico pacifico possesso immemorabile, o centenario, che non abbia principio vizioso, non spetta la facoltà di far leggi, contro la ragion comune; ovvero contro le leggi del Principe proprio; Quando questo non le confermi in forma specifica, cioè con l'inserzione del loro tenore, o in altro modo, che ne mostri la certa, e special scienza, non già, quando sia una conferma generale, che li Giuristi dicono in forma comune.

Quando però qualche ragion particolare non ricerchi altrimenti, cioè che si faccia ritorno alle leggi antiche, come più adatte, e conformi a nostri costumi; Come per esempio, si verifica in quelli statuti, li quali escludano le femine, o attinenti per esse, per li maschi, & agnati.

L'altra sorte di difetto per capo di non soggezione al Legislatore, si distingue in quattro casi; ovvero ispezioni; La prima è rispetto a quelle persone, e robbe, le quali siano nel territorio, e giurisdizione del Legislatore, ma per accidente non gli siano soggette; come per esempio sono le Chiese, i chierici, e l'altre persone ecclesiastiche, e quelle loro robbe, le quali si dicono anco ecclesiastiche, e godono la medesima esenzione delle persone, che le posseggono; Ed altri, che per privilegio, o per altra qualità godevano una simil' esenzione.

L'altra è rispetto a quelle persone, le quali naturalmente non gli sono soggette, come sono quelli, che nel suo dominio non abbiano, nè origine, nè domicilio, e volgarmente si dicono forastieri.

La terza è rispetto a que' beni, li quali ancorchè laicali, o di loro natura non privilegiati, sono situati fuori del dominio, o territorio del legislatore; Overo rispetto a que' contratti, li quali da' proprj sudditi si facessero fuori del suo dominio, o territorio.

E la quarta è, rispetto a quegli atti, che si facessero da sudditi, e nel proprio dominio, o territorio, ma con tal circostanza, che ne causi l'esenzione, come per esempio sono que' contratti, o altri atti, ne quali intervenga il giuramento, ovvero, che siano atti spirituali.

Nel primo caso, il quale più frequentemente si verifica nelle leggi de' Principi, e signori laici; La regola generale negativa è certa, cioè che per difetto di potestà, non abbraccino le Chiese, e le persone, e robbe ecclesiastiche, non essendo queste soggette alla sua giurisdizione, mentre la soggezione del foro, e quella delle leggi, sono eguali; Che però dalla prima esenzione s'inferisce alla seconda.

Ben

Ben'è vero, che o per privilegij e decreti della Sede Apostolica, ovvero per antica consuetudine, la quale possa avere la medesima forza, in molti luoghi, o casi, se ne pretende da laici qualche limitazione; Ma sopra ciò non può darsi regola certa, e generale per la varietà de' privilegij, ed usi; Che però se ne lascia il suo luogo alla verità, convenendo lasciare queste materie sotto silenzio, per le regole prudenziali accennate nel principio del libro terzo della giurisdizione.

8 Sogliono però generalmente disputare li Dottori, se la legge laicale fondata nella ragione o nella legge di natura, o delle genti, per la pubblica necessità, o utilità, debba obligare anco gl' ecclesiastici, ed altri esenti, li quali vivano in quel principato, o dominio; Ed alcuni indifferentemente l'affermano; Altri indifferentemente lo negano; Ed altri più probabilmente distinguono, ch' avendo la legge (come sopra è detto) due parti, cioè una, la quale consiste nella ragione, e l'altra nella volontà, e potestà del Legislatore; E disputando i Dottori, se la legge sia effetto più dell'una, che dell'altra parte; Quindi s'inferisce, che considerando la seconda parte della volontà, e potestà del Legislatore, questa non obblighi li non sudditi, ma bensì gl' obblighi la prima parte della ragione, come derivante dalla legge di natura pe' pubblico bene, con quella forza, la qual dicono direttiva, ma non già con l'altra, che dicono coattiva; Con che però il forzare all'osservanza spetti al proprio superiore ecclesiastico.

In questo punto però, come in ogn' altra materia giurisdizionale, o tra le due potestà, ecclesiastica, e laicale (conforme di sopra si è accennato) se ne lascia l'intero luogo alla verità, non intendendo io di far il parteggiano, nè dell'una, nè dell'altra, ne d'assumermi le parti di far in ciò il giudice, insinuando solamente quello, che si suol disputare per una tal qual notizia degli non professori, a quali quest'opera è drizzata.

Anzi è tanto vera la detta regola generale, che le leggi laicali non obligano le Chiese, e le persone ecclesiastiche, che anco le leggi fatte dal Papa, in quel che concerna il governo particolare del suo Stato temporale, sicchè non sia comune a tutta la Chiesa cattolica, non l'abbracciano, quando non apparisca della sua volontà esplicita, o implicita di comprenderle. A

10 Del secondo caso, se la legge obblighi li non sudditi forastieri, ancorchè laici, li quali possono esser accidentalmente soggetti al Legislatore, si tratta nel libro decimoquinto de' Giudizj, in occasione di discorrere, se un forastiero sia punibile per la contravvenzione delle leggi, e bandimenti particolari, nel che si dà la solita distinzione, se la cosa proibita sia naturalmente mala, e proibita, o no.

F 2

Del

A
Di ciò si tratta nel tit. de' giudizj nel l. 15. & anco nel tit. della dote nel l. 6. nelli disc. 22. & 113. & anco nel detto titolo delle successioni ab intest. nel lib. 11.

Del terzo si tratta nel detto libro undecimo nel titolo delle successioni, dove si discorre, se gli Statuti, e leggi particolari, abbraccino le robbe fuori del territorio, ed ivi ancora si discorre de' suddetti primo, e secondo caso della comprensione delle persone non suddite, in occasione degli Statuti, e leggi, sopra le successioni; & incapacità de' forastieri, o de' religiosi.

E del quarto caso della non comprensione degl' atti giurati, o concernenti materie spirituali; si tratta nel libro settimo, sotto il titolo dell' Alienazioni, e contratti dove si ferma la regola; che le leggi laicali non abbracciano gl' atti giurati, nè possono derogare, o dispensare al giuramento direttamente, ma solamente si concede il toglierlo indirettamente cioè togliendo la fede alla scrittura, che lo contenga, ovvero presumendo l'atto doloso, o forzoso, è meticoloso, perchè così in conseguenza ne risulta l'inefficacia del giuramento per la mala natura dell'atto, o per difetto della prova; Ed anche nel libro decimoquarto nel titolo del matrimonio, si tocca l'istessa materia, in proposito degl' altri atti, o materie spirituali, non soggette alle leggi laicali, ed in altri luoghi, conforme lo porti l'occasione; Dandosi qui solamente questo tocco, per accennare il detto principale, ed essenziale requisito della potestà, perchè la legge sia obligatoria.

Si disputa ancora, se la legge positiva obblighi il medesimo Legislatore, particolarmente quando questo sia sovrano, e ciò che sia del foro interno, (del quale se ne lascia l'ispezione a Teologi)

B Per quel che spetta al foro esterno, è ricevuta la negativa, quando egli non voglia riconoscere tal soggezione; Onde i Giuristi dicono, ch' il Principe è sciolto dalle leggi, ma che debba vivere secondo quelle, & in ciò debba dar buon' esempio a sudditi, acciocchè se osservino. *B*

13 Il secondo requisito della legge positiva, acciò sia obligatoria, è quello della pubblicazione, nelle Provincie, Città, o luoghi rispettivamente, col passaggio del termine di due mesi, dentro i quali non vi sia richiamo, nè contradizione de' popoli, inducendosi in tal modo un consenso tacito, o presunto, il quale si stima necessario, per la sopraccennata ragione, che la potestà delle leggi, originariamente dipende dal popolo, e da questo è tramandata al Principe, entrando però sopra questo requisito la medesima limitazione nelle leggi Pontificie, per l'istessa già detta ragione, ch' il Papa non riconosce la sua potestà dal popolo, ma da Dio; Benchè sopra questa proposizione cada gran discrepanza d' opinioni, non solo de' Giuristi, ma anco de' Morali, nel che si lascia il luogo alla verità, e se ne discorre al libro quinto in occasione di trattare della Bolla di Pio V. de' cens.

Richie-

Richiedono alcuni, per necessario requisito della legge, che sia ragionevole, assumendo la questione di sopra accennata, se la legge sia effetto della ragione, o della volontà, sopra la qual i Teologi morali molto si diffondono con diversità d' opinioni, e distinzioni.

Questa però è questione proporzionata a Teologi pe' l' foro interno, & appresso il Tribunale d' Iddio, nella maniera, che si disputa circa la potestà del Principe di valersi della robba de' privati, o di mettere le gravezze a sudditi, ovvero di derogare alle ragioni del terzo, e cose simili, delle quali si parla nel libro secondo de' Regali. *C*

Ma nel foro esterno, resta questione inutile, poichè la prerogativa; e qualità delle leggi, consiste particolarmente in questo, ch' ancorchè siano dure; e che siano stimate irragionevoli, tuttavia, quando abbiamo i suoi legittimi requisiti, si devono osservare, non spettando a sudditi l'esser giudici, s' il loro sovrano, e legittimo Legislatore, si sia mosso da giusta causa, o no.

E finalmente l'altro requisito è, che sia per via di legge perpetua, non già per editto, o bandimento, il quale dura, durante la potestà di chi lo fa; o pure che sia legge, fatta dal supremo Principe da dover durare a suo arbitrio, il quale termina con la sua vita, come sono le regole di cancellaria, che fa il Papa. *D*

Aggiungono altri il requisito, che guardi le cose future, non le passate; Però questo non è requisito; ma effetto, eccetto quando si tratti di nuova legge fatta per via di dichiarazione, perchè in tal caso abbraccia anco le cose passate, ovvero, che queste siano imperfette, & aspettino la perfezione dal futuro. Quanto poi all'ordine da tenersi sopra le sudette diverse specie di legge positiva, e quando l'una prevaglia all'altra, si tratta nel seguente Capitolo, dove si parla del modo d'osservare, e d'interpretare le leggi.



CAPITOLO SESTO.

Della legge non scritta, che si dice consuetudine, e de suoi requisiti.

S O M M A R I O

- 1 *Della legge non scritta, che si dice consuetudine, la quale abbia forza di legge, e della ragione.*
- 2 *Delli requisiti della consuetudine, acciò abbia forza di legge, e sia obbligatoria.*
- 3 *Dell'osservanza interpretativa.*
- 4 *Della differenza trà la consuetudine, e la prescrizione.*
- 5 *Della distinzione della consuetudine contro la legge scritta, quando sia odiosa, e quando favorevole.*

C A P. VI.



Utto quel, che s'è detto nel capitolo antecedente, camina nella legge scritta, o sia comune, o particolare; Quanto poi alla legge non scritta, la quale si dice consuetudine, non si dubita che questa quando sia legittima, e ben indotta, prevaglia alla legge scritta, per la ragione di sopra accennata, che risedendo anticamente la potestà di far le leggi in potere del popolo, da cui fu data al Principe, può dal medesimo popolo esser reasunta, non già per atto positivo di formare nuova legge destruttiva di quella, che dal legittimo Principe si sia fatta, mentre di questa se n'è spogliato, ma per via di questa legge non scritta, la quale s'induce con una lunga osservanza, e molteplicità d'atti uniformi, senza contradizione; Attesochè ciò porta, non solamente il tacito consenso del popolo, ch' in tal modo viene a riassumere la sua antica potestà, ma porta ancora un' implicito consenso del medesimo Principe, con la lunga tolleranza di quell'uso, il quale sia contrario alle leggi, il che di sopra s'è accennato esser sufficiente, anche nelle leggi pontificie, nelle quali non camina la sudetta ragione dell'antica potestà del popolo; Molto più, e senza dubbio, nelle leggi de' Principi temporali, nelle quali milita la detta ragione.

Che però in questa materia, le questioni cadono sopra li requisiti necessarij per indurre una legittima consuetudine, la quale operi l'effetto sudetto, quando non si tratti di quelle consuetudini, le quali con legittima autorità del sovrano Principe a forma di legge si-

no già ridotte in scrittura; Come per esempio sono, le consuetudini di Napoli commentate dal Napodano, e dal Molfesio, & altri; Quelle di Messina commentate dal Giurba; Quelle di Bari dal Massila, le quali per lo più contengono le leggi de' Longobardi, e simili; Ma siano di quelle, le quali, anco di presente siano non scritte, sicchè la loro validità, & efficacia dipenda dalla prova de' requisiti, li quali sono.

Primieramente la frequenza degl'atti di tutto il popolo, o maggior parte d'esso, pubblicamente fatti, in maniera che possa dirsi d'esservi il tacito consenso di quello senz'alcun atto in contrario, il quale l'interromperebbe.

Secondariamente il tempo continuato, il quale in cose non contrarie alla legge, basta che sia lungo d'anni dieci; Et in cose contrarie (le quali però non abbiamo positiva resistenza) secondo i Civilisti d'anni trenta, e secondo i Canonisti di quaranta. E quando vi sia grande, o positiva resistenza, che il tempo passi la memoria degl'uomini, volgarmente detto immemorabile, in maniera che non vi sia chi si ricordi osservarsi il contrario, o pure che passi il secolo, ch' i Giuristi dicono centenaja; Overo che col titolo putativo di buona fede, vi concorresse il tempo d'anni quaranta.

Terzo; che l'uso, ovvero l'osservanza non possa dirsi viziosa, o infetta da mala fede, o da leggi, le quali contengano decreto annullativo, che li Giuristi dicono irritante, per il quale si dichiara infetto ogni contrario possesso, e conseguentemente s'impedisca la consuetudine, che non nasca; Quando però le circostanze del fatto non siano tali, particolarmente della ben provata immemorabile, senza che costi della scienza nel popolo della legge proibitiva, dalla quale risulti tal mala fede, che per disposizione di legge scritta venga proibita la consuetudine contraria; Che però si renda lecito d'allegare ogni titolo migliore del mondo, e conseguentemente quello della nuova concessione del Principe, espressamente destruttiva della legge contraria.

Quarto si richiede, che quelli, da quali s'è fatta la frequenza degl'atti, rappresentino il popolo, in cui sia verificabile la sopradetta ragione, per la quale alla consuetudine si dà forza di legge; Che però in cose Ecclesiastiche, o spirituali contrarie a sacri Canoni, non è facilmente praticabile questa sorte di legge, particolarmente per l'uso del popolo secolare, se non tanto, quanto, le circostanze del fatto ne portassero nel Papa tal scienza, e tolleranza, che ne risultasse la sua implicita approvazione.

Et quinto (che connette col terzo), che la consuetudine sia onesta, e tale, che non possa dirsi abuso, e corrutella, come peccaminosa, o contraria a buoni costumi naturali, poichè mai la presun-

zione, o finzione può esser di maggior vaglia, & operazione, di quello che sia la verità; Onde quando si tratti di cosa tale, che probabilmente il Principe non vi avesse fatto legge, nè espressamente permessolo à popoli a se soggetti, non entra questa presunzione.

Aggiungono alcuni anche per requisito necessario, che la consuetudine sia stata approvata in giudizio contraddittorio, almeno per due volte; Ma secondo la più vera, e ben fondata opinione, questo requisito non è precisamente necessario, ma ben giovevole, per facilitare gl'altri, poichè l'esservi almeno per due volte giudicato, veramente si considera per indurre lo stile, o consuetudine giudiziale nel giudicare, ma non questa specie di consuetudine.

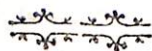
Si considera anche da Giuristi una specie d'osservanza, o consuetudine, la quale si dice interpretativa, da non indurre nuova legge, nè da distruggere la vecchia, ma che interpreti la legge, la quale già vi sia, ne' casi dubbj, e questa non richiede i sudetti requisiti, ma basta che si sia per qualche tempo così osservato, secondo le qualità; e circostanze delli casi de' quali si tratta.

Si dice però consuetudine, la quale abbia forza di legge, quando si tratti di cose universali, con l'incerto interesse, e comodo, o incomodo di tutto il popolo, non già, quando si tratti d'interesse particolare.

A Di questa materia della consuetudine si discorre nel lib. 15. de' giurizj & in altri luoghi. **A** Di questa vato, e di levare le robbe, e ragioni ad uno, perchè s'acquistino ad un altro, perchè all'ora, non si dice consuetudine, ma prescrizione, la quale va regolata con diversi termini, ancorchè si tratti di Comunità, o d'altri corpi universali, ch' in questo modo costituiscono, o rappresentano una persona particolare. **A**

B Si deve anche considerare in quelle consuetudini, le quali siano contro la legge, se sempre questa sia stata uniforme in contrario, poichè s'il caso portasse, ch'anticamente vi fusse una legge, la quale poi fusse rievocata da un'altra moderna, onde la consuetudine fosse distruttiva della nuova, e reintegrativa dell'antica, forse più adattata, e confacente ai costumi di quel popolo, in tal caso, in detti requisiti si camina assai più morbidamente, e si stima consuetudine più favorevole, e meno odiosa. **B**

B Di ciò si parla particolarmente nel lib. 11. delle successioni ab intestato nel discorso 1. & in altri seguenti.



CAPITOLO SETTIMO.

Del modo d'osservare, praticare, ed interpretare le leggi.

S O M M A R I O.

- 1 La legge Divina, o naturale, prevale ad ogni legge positiva, e non ammette concorso.
- 2 La legge, o statuto locale prevale alla legge comune, o a quella della Città dominante, che s'attende in secondo luogo.
- 3 Se lo statuto particolare dispone ch' in suo difetto si ricorra alla legge comune, qual sia questa legge.
- 4 Della differenza delle leggi delle Città, o de' Signori dominanti.
- 5 La legge del Principato prevale alla comune.
- 6 Qual legge si debba più tosto attendere, se la civile, o la Canonica, si distingue.
- 7 Quando sia lecito ricorrere alle leggi d'altre Città, o Principati.
- 8 Delle leggi feudali, che prevagliano a tutte ne' feudi, e quando esse manchino, a quali si debba ricorrere.
- 9 Come si debbano osservare, ed interpretare le leggi, e se si debba attendere la ragione.
- 10 Delle diverse sorti d'Interpreti o Dottori Scolastici, o prammatici, e de' loro errori.
- 11 Se sia lecito camminare col solo lume della ragion naturale.
- 12 Si dà la distinzione, o regola, come si debba procedere nel praticare le leggi.

CAP. VII.

LA prima questione la quale cade sopra l'osservanza, o pratica delle leggi, consiste nell'ordine da tenersi tra le medesime, e quando l'una prevaglia all'altra; Questo però cade tra le specie della medesima legge, che diciamo umana, o positiva, non già nella divina, o naturale, la quale, non ammette questo concorso, atteso che la divina, o naturale, sempre prevale alla positiva, che non può togliere la divina, o naturale, nè a quella dispensare.

2 Nel detto concorso dunque di più leggi positive (presupposta come sopra la loro validità, in maniera che la questione cada solamen-

solamente sopra la maggior efficacia, o prevaglianza), si camina con divers'ordine di quello, col quale di sopra s'è caminato nelle diverse specie di leggi, anzi con un'ordine contrario che l'ultime diventano prime, cioè, che la statutaria, o consuetudinaria del luogo particolare, benchè suddita alla Città dominante, e del suo contado, o distretto, s'attende e prevale allo statuto, o legge della Città dominante, la quale s'attende in sussidio, quando non vi sia statuto del luogo particolare.

E ciò camina, quando dallo statuto del luogo particolare non si disponga, che dov'esso non ha provisto, si ricorra alla ragion comune, la quale debba supplire, perchè in tal caso, ancorchè sia gran questione fra Dottori, se sotto questo nome, o termine di ragion comune, venga la legge particolare della Città, e luogo dominante, ovvero quella, o sia civile, o sia canonica, la quale si dice da per tutto legge comune, contenuta nel corpo delle leggi civili de' Romani, o de' decretali; Nondimeno più comunemente è ricevuta, particolarmente nella corte Romana, l'opinione, che venga la suddetta legge comune, e non la particolare.

Restando però il dubbio tuttavia indeciso, in concorso della detta legge comune contenuta nel corpo civile, e canonico, ed in quella legge, la quale sia comune in quel Regno o Principato, secondo la distinzione detta di sopra.

Ed in ciò si crede più probabile, che si debba piuttosto attendere la legge del proprio Regno, o Principato, perchè in effetto ivi quest'è la comune, e la generale, della qual'è probabile, ch'abbiano voluto intendere gli statuenti del luogo particolare, ma non già dell'altra particolare, o municipale della Città in se stessa suddita, ancorchè detta dominante, a comparazione del luogo inferiore distrettuale, o comitatuo, poichè a questa legge non può convenire il termine, o vocabolo di comune, come conviene a quella di tutto il Regno, o Principato.

In terzo luogo, si deve attendere la suddetta legge particolare del Regno, o Principato, la quale, a rispetto delli proprj sudditi quella soggetti, ed in materie, che cadano sotto d'essa, prevale alla ragion comune, ch'occupa l'ultimo luogo in difetto delle suddette.

In concorso poi delle due leggi comuni, e generali, civile, e canonica; Nelle materie ecclesiastiche, o spirituali, che possono influire al foro interno, ed alla materia del peccato, generalmente in ogni luogo e foro, s'attende la legge canonica, ne v'ha potestà laicale, o sia comune, o sia particolare; Com'anco nelle profane, nello Stato temporale della Chiesa, indefinitamente s'attende parimente, e prevale la legge canonica, mentr'il Papa è anco Principe temporale.

E

E quando si tratti di caso, al quale la detta legge canonica non abbia provisto, all'ora per disposizione de' medesimi canoni, s'attende la legge civile.

Nel foro poi laicale d'altri Principati, fuori dello Stato Ecclesiastico, in cause profane, o temporali, s'attende la legge civile, eccetto in alcuni casi, nelli quali, anco nel foro laicale s'attende la legge canonica; O perchè così richieda la ragione del peccato, e coscienza (come per esempio nell'impedimento della prescrizione per la mala fede); O perchè l'uso così abbia ricevuto; Com'anco quando la legge civile non abbia provisto, perchè all'ora s'attende anco la canonica.

Restando la questione in quelle cause, le quali nel foro laicale si trattino con mistura di chierici, e d'ecclesiastici, perchè siano attori o rei voluntarij, o per ragione di prevenzione di causa, o di reconvenzione, se si debba attendere la legge civile, o la canonica; Il che ha molta diversità d'opinioni, ed alcuni distinguono trà gl'ordinatori, e li decisorj, ovvero se il chierico sia attore, o reo.

Caminando però con quel, che di fatto si pratica, pare che sopra ciò non si possa dare regola certa, e generale, per la diversità degli stili de' paesi, e de' Tribunali, co' quali di fatto si camina, (lasciando sempre il suo luogo alla verità, se si faccia bene, o male, mentre a quest'opera non è congruo l'assumere, e disputare tali questioni).

In caso poi, che dovendosi attendere, o l'una, o l'altra legge, queste siano totalmente dubbie, in maniera ch'il caso possa dirsi nuovo, e non deciso, o dalla legge, o dalla tradizione de' Dottori, in tal caso, è lecito ricorrere alle leggi scritte, o non scritte d'altre Città, e Principati, non come legge, ma come dottrina magistrale, o come l'esempio; E particolarmente alle leggi delle partite di Spagna, quando si tratti dell'interpretazione della legge civile, per la ragione di sopra accennata, che queste leggi sono in effetto le medesime civili, traslate in quell'idioma Spagnuolo, con alcune aggiunzioni o riforme. A

Camina tutto ciò nelle robbe indifferenti, le quali devono regularsi con dette leggi comuni, o particolari; Ma quando si tratti di feudi veri, e proprj, si camina con le leggi, o consuetudini feudali, le quali prevagliano a tutte l'altre, quando la legge scritta, o non scritta particolare, non concerna anco i feudi; Attesochè sebbene alcuni Dottori han dubitato, se queste abbiano forza di legge, particolarmente nel foro canonico; Nondimeno la più comune, e ricevuta opinione, è in contrario. B

E dove manchi la legge feudale, è questione fra i Dottori, se si debba ricorrere piuttosto alla legge canonica, ch'alla civile, e la più comune concorre con la canonica; Però in ciò bisogna parimente attendere lo stile ed uso del paese, o del Tribunale, nel quale sia la disputa.

A
Di tutte le suddette cose si tratta nel lib. 15. de' giudizi e nella relazione e pratica della Corte Romana.

B
Se ne tratta nel lib. 1. de' feudi particolarmente nel discorso 54

Quando poi manchi la chiara, ed espressa determinazione della legge, contro la quale, come autorità necessaria, non si dà facoltà alli Dottori, di fermare il contrario, se non quanto così porti l'uso diverso, il quale abbia tolto la forza alla legge come sopra; sicchè bisogni ricorrere all'opinioni, o interpretazioni de' Dottori.

In tal caso, le parti d'un buon giudice, o consigliere, sono principalmente in riflettere al requisito sopraccennato, che da molti si desidera nella legge, cioè che sia ragionevole; riflettendo alla disputa che si fa da' Dottori nell'accennata questione, se la legge sia effetto della ragione, o della volontà; Poichè abbracciando la più comune, e vera distinzione, che s'accopino l'una e l'altra, cioè la ragione, come motiva, e regolatrice, e la volontà com'operativa, si deve camminare con questo riguardo al possibile.

Non già ch'in caso di legge chiara, ed espressa sia lecito al suddito ed all'inferiore di sprezzarla e giudicare in contrario, per rispetto che non gli paga ragionevole, ma perch' in caso dubbio, debba sempre abbracciare quell'interpretazione, o opinione, che più s'adatti alla ragione naturale, o all'uso comune, mentre la ragione si dice anima della legge, ed il Legislatore si deve supporre una persona molto sava, e ragionevole; Caminando con questa scorta, più che col puro senso letterale, o grammaticale delle leggi, o con le loro sottili, & argomentative induzioni, attendendo principalmente le leggi come dottrina necessaria in primo luogo, e sopra tutto, ma con la dovuta discrezione, ed epicheja secondo la qualità de' luoghi, de' tempi, delle persone, e delle altre contingenze; E sopra tutto dell'uso del paese, riflettendo all'istoria legale di sopra accennata, dalla quale apparisce, che l'autorità delle leggi civili nasce più dal consenso, e dall'uso de' popoli, che dalla precisa ed obbligatoria potestà dell'antico Impero Romano:

Quindi però nasce il vizio manifesto dell'uno, e dell'altro estremo, cioè, che viziosi sono i puri scolastici, e puri testuali, li quali da alcuni si chiamano i pedanti legali, perchè fanno tutta la forza nella significazione grammaticale delle parole, o nell'induzioni, ed argomenti, da senso contrario, senza badare ad altro, col puro rigore leguleico; Poichè essendo le leggi capaci di diversi intelletti, bisogna camminare con quello, il quale, come più probabile, hanno abbracciato i Tribunali, ed i Dottori.

Ed all'incontro, più viziosi, e sciocchi sono i puri pratici, li quali si dicono prammatici, attesochè non avendo notizia alcuna delle leggi, o de' principj legali, nè meno delle proposizioni degli antichi Interpreti classici, camminando con la sola dottrina moderna nel senso letterale, senz'altro raziocinio, o discorso, sopra l'applicazione o diversità del caso; Laonde si suole raccontare la favola di quel

quel giudice, il quale in una causa, che si trattava d'un armento, o preajo di vacche, non si sodisfacea delle dottrine, perchè non parlassero di vacche, ed essendosene trovata una, che ne parlasse, nemeno si sodisfacea, perchè non parlava di vacche rosse, com'era il caso.

Parimente viziosa è la parte di quelli, li quali senza legge, e senza dottrina, vogliono camminare col solo raziocinio naturale, dovendosi cercare d'unire al possibile tutte queste parti, per le quali con ragione ha meritato tra gl' Interpreti, tanto gran luogo Bartolo, il quale, con perfetta notizia di tutte le leggi, e con acume sufficiente per la loro intelligenza, o conciliazione, accopiò un maturo, e sodo giudizio, intendendole per lo più adattatamente alla ragione, ed alli costumi de' popoli, (regolando però, come da principio nel primo capitolo s'è detto, la lode di questo Dottore, ed altri simili, con la preponderanza, mentre nel resto, ogni regola ha la sua limitazione.)

Poichè essendo la legge un' istromento della giustizia, la quale si stima il suo soggetto, bisogna riflettere alle diverse specie della medesima giustizia, essendo la distributiva, che si considera in un Principe, o Capitano d'esercito, o altro supremo Magistrato, o Governatore, cosa diversa, e distinta dalla stretta giustizia commutativa tra li privati contraenti, e dentro a limiti della quale è ristretta la potestà d'un'ordinario Giudice, o governante come a basso si dichiara.

Quindi però vien stimata chiara sciocchezza il voler adoperare l'istesse regole, o proposizioni, in tempo di guerra, che di pace, o in tempo di peste, che di sanità; E che con le medesime regole, e rigori di conclusioni, debba camminare un Consigliere d'un Principe sovrano, o d'un Capitano Generale d'esercito nell'amministrazione della giustizia distributiva, di quel che camini un'Assessore d'un semplice Giudice, o d'un Magistrato inferiore, nell'amministrazione della commutativa; Oppure, che in cause piccole tra miserabili contadini, s'abbia da camminare con quell'ordine giudiziario, e con quei rigori legali, con i quali si camina in Città, e Tribunali grandi, ed in cause gravi.

Come ancora si deve considerare, se si tratti tra laici, o ecclesiastici, e tra questi, se tra chierici secolari, a quali non disconvenghino i rumori forensi, e le sottigliezze legali, o tra Religiosi, a quali queste strade siano totalmente incongrue, con altre simili considerazioni, per le quali (come sopra trattandosi della difficoltà di questa professione s'è detto) vi bisogna la molto rara unione, dell'ingegno, della memoria, della somma applicazione per una gran lettura, e soprattutto d'un ben adeguato giudizio, accompagnato da prudenza, ch'altri dicono politica, per ben adattare le regole, e proposizioni legali al bisogno, secondo la qualità del fatto.

CAPITOLO OTTAVO.

Del modo di deferire all'autorità de' Dottori.

S O M M A R I O.

- 1 Del modo d' attendere le dottrine, & ad esse deferire.
- 2 Del disordine di non apprendere bene la teorica nelle scuole.
- 3 Si taccia lo stile de' Lettori di parlare di cose pratiche.
- 4 Si dante gli esempj sopra quel che si dice al numero 1.
- 5 Che tra le dottrine si debba dare il primo luogo alle decisioni, il che si dichiara, e se n' assegna la ragione.
- 6 Della varietà delle decisioni, e loro revocazioni, da che nasca.
- 7 Che bisogni alle volte rivocare, o moderare l'istesse leggi.
- 8 Il secondo luogo doppo le decisioni de' Tribunali è dovuto alle decisioni de' Giudici particolari, o alli consigli, e voti decisivi per verità.
- 9 Il terzo luogo alli repetenti antichi.
- 10 Il quarto alli trattati, o questioni.
- 11 Il quinto agli Scolastici, o repetenti moderni.
- 12 Si tacciano quei Giudici, che lasciano l'autorità delli Dottori forensi classici, e s' attaccano agli Scolastici.
- 13 L' ultimo luogo è de' Consulenti ad istanza ed opportunità delle parti, e se n' assegna la ragione.
- 14 Delli collettori, o repertorianti non si deve tener conto alcuno.
- 15 Delle regole, con le quali si deve camminare nel bilanciare le autorità de' Dottori.
- 16 Dell' autorità de' Teologi morali.



CAP. VIII.

Nel deferire all' autorità de' Dottori, vi si richiedono due cose essenziali, alle quali si deve principalmente riflettere con la medesima parte del giudizio, ch' in effetto è la primaria; Cioè alla qualità de' Dottori secondo la distinzione, che di sotto si dà, ed anco, soprattutto, ben riflettere al caso, ed alle circostanze, delle quali essi parlano, ed in che principalmente consista il punto, sopra il quale sia nata la decisione, o il parere del Consulente, o che in altro modo si dia giudizio dal Dottore, non già a quel che incidentemente per ornamento della scrittura, o per cavarne qualche argomento si deduca, non dovendosi stare alla sola lettera, & ad ogni parte della decisione, o dottrina, anco in quel che si deduca incidentemente, ed a sovrabbondanza.

Che però ben ragguagliando l' une circostanze con l' altre, si deve vedere, se le dottrine facciano al caso, o nò, poichè i medesimi Tribunali grandi, particolarmente la Ruota Romana (le decisioni della quale sono di grand' autorità), si sono dichiarati, che le decisioni consistono in quel punto, il quale s' è principalmente disputato, e deciso, non già nell' altre cose, le quali, come sopra, per ornamento della decisione, o per altro rispetto, incidentemente si portano; E questa è una riflessione necessarissima, dalla trascuraggine della quale nascono tanti equivoci, ed abusi, e a tal effetto è necessaria la distinzione de' casi, quasi in tutte le questioni forensi, siche si stima errore il camminare a cieca fede con le sole generalità.

Nasce questo disordine dall' altro, di non osservare le regole prescritte da Giustiniano, e da quei grand' uomini, li quali compilaron le leggi, sopra il ben regolato studio della teorica col corso di molti anni, ne quali con li circoli delle scuole, ed accademie sopra le sole questioni scholastiche, che dalli pratici, o prammatici si dicono metafisiche, s'apprendono bene i termini, e l'ingegno s' affottiglia, e s' avezza a sapere ben distinguere in occasione di conciliare le leggi, che pajono contrarie, o di rispondere agl' obietti, ed argomenti.

Laonde da' savj professori di questa facoltà viene molto dannato, e stimato perniciosissimo l' abuso de' maestri, li quali diciamo lettori, ch' anche nell' istituta alleghino le decisioni, e parlino di conclusioni, e di pratica, essendo veramente un' errore troppo grande, che si dovrebbe severamente sotto pene gravi proibire, poichè

chè produce effetti perniciosissimi, che li professori non siano più scientifici per regole, e principj, ma per semplice udito, e tradizione ad uso del parlare de' papagalli.

Ciascuno per far apprendere a suoi figliuoli la lingua latina, così per parlarne, come per intenderla, potrebbe con molta facilità, e in poco spazio di tempo, ottener l'intento, con fare che gl' educatori parlassero sempre di questa lingua, nella quale anco faceessero parlar il putto nella maniera che s'usa nel far apprendere la lingua Spagnuola, o Francese, o altre simili; E pure vediamo, che vi si consuma tanto gran corso d'anni, con tante diligenze di maestri, e repetitori, cominciando da' primi rudimenti, e poi continuando lo studio di tante regole, la notizia delle quali nè meno basta senza l'affinatura nella pratica, e composizioni; E questo non per altro, se non perchè così è necessario, acciò possa dirsi buon grammatico, e sappia la lingua per arte, o scienza, e non per semplice uso.

L'istesso più adattatamente può dirsi della musica, poichè per impararla bene, e con fondamento (come ognuno sa), vi bisogna tanto gran studio, con lungo corso d'anni; E nondimeno molti, li quali abbiano un buon'orecchio naturale, in breve tempo, e con molta facilità imparano a cantare benissimo ad aria, in maniera che appresso chi li sente, pajano musici eccellenti; Anzi per il più, a chi non è del mestiero, danno maggior gusto, di quel che diano li musici, li quali cantano per le vere regole dell'arte, per alcune vaghezze, e licenze, che da questi cantando con le regole, non si pigliano; Ma questi si diranno cantori d'aria non già musici per scienza, onde se gli si darà una composizione in mano, non intenderanno le note, nè sentendo cantar altri, sapranno conoscere se cantino bene, o male, e se osservino o no le regole dell'arte, perchè non le fanno.

E questo appunto è il caso di chi apprendendo solo un poco de' principj dell'Istituta in compendio, si dà subito allo studio delle decisioni, e delle dottrine, costituendo il maggior capitale ne' repertorj, perchè in tal modo saprà molte conclusioni, e limitazioni, ma per tradizione, non per scienza, e conseguentemente non saprà conoscere le fallacie, nè mai congruamente applicare le conclusioni, e le dottrine, o distinguere, come si dice il lepre dalla lepra, perchè è musico d'aria, non già d'arte, o di scienza.

Nel regolare poi o attendere le dottrine, bisogna parimente distinguere le classi, o specie d'esse, che sono molte; E tra queste, il primo luogo, a mio giudizio, deve darsi alle decisioni, con due circostanze però; L'una (come di sopra s'è detto) che si dice decisione solamente quella parte, che concerne il punto, o articolo

lo principalmente disputato, e deciso; E secondariamente, che siano decisioni de' Tribunali collegiali, e grandi, primarij di quel Regno o Principato, non già quei consulti, o voti, e giudicature d'un privato Dottore, il quale impropriamente si sia assunto di dar loro titolo di decisione; perchè questi vanno sotto la seguente classe de' voti, o de' consigli fatti col solo motivo di verità, ma non di decisioni, tanto autoritative, quanto sono le risoluzioni de' Tribunali grandi collegiali.

La ragione di dare a queste il primo luogo si crede manifesta, perchè il giudizio di più persone disappassionate, congregate assieme, si stima migliore, e più maturo del giudizio d'un solo; e maggiormente perchè precede la disputa formale; Sicchè può dirsi oro affinato nel fuoco, e determinazione fatta con cognizione di causa, il che non si verifica in nessun'altra sorte di dottrine.

E conseguentemente è troppo manifesto l'errore de' professori d'alcune Città, o paesi, li quali trascurando lo studio delle decisioni della Rota Romana, e degl'altri Tribunali, fanno gran fondamento nell'altre dottrine; Non già che le decisioni forastiere debbano avere quell'autorità quasi necessaria, che hanno le decisioni del proprio Tribunale supremo del paese, ma che attendendole come dottrine, queste siano più magistrali, e senza dubbio di maggior autorità, poichè contengono il giudizio di più persone unite assieme col solo sentimento di verità, e col lume ricevuto dalle dispute degl'Avvocati, e difensori delle parti.

E sebbene gl'infarinati di qualch'erudizione, non avendo notizia alcuna, o molto poca, e superficiale della facoltà legale, sogliono tacciare questo stile di camminare con le decisioni, dicendo che bisogna camminare con i testi, e glose, e Dottori classici antichi, riflettendo alla variazione de' Tribunali, ed alla loro facilità nel revocare le decisioni, e dire oggi bianco, e dimani nero, conforme la varietà de' cervelli di quei che vi sedono, o per altre contingenze.

Nondimeno ciò parimente contiene un'error chiaro, il qual nasce dal non esser versato nella facoltà, poichè quando le cause si disputano ne' Tribunali grandi di Città metropoli, si deve supporre, che vi siano dotti, ed eccellenti difensori, a' quali siano ben noti i testi, le glose, ed i Dottori antichi, che s'allegano per l'una, e l'altra parte; Ma perchè le leggi han ricevuto diversi intelletti, ed interpretazioni dagl'antichi, per la ragione più volte assegnata della diversità degl'ingegni, dal che sono nate tante questioni; (il che succede in ogni scienza, e facoltà) quindi segue che ciascuna delle parti porta per se i testi, le glose, e li Dottori antichi; Che però al Tribunale spetta vedere qual sia la più probabile opinione, oppure se le leggi antiche, e le dottrine si applicano al caso di che si tratta; E quindi risulta, che

le decisioni debbano esser stimate le dottrine migliori di tutte.

E sebbene alle volte forse si dà l'inconveniente di sopra considerato; Nondimeno bisogna attendere la regola, che si cava dalla più frequente contingenza, o pure, (conforme nel principio del capitolo primo si dice,) bisogna regolare l'umane azioni dalla preponderanza, poichè anco ne' primi maestri, e Dottori classici frequentemente si scorgono gli errori, per il che è stato bisogno di riprovarli.

Anzi nelle medesime leggi (come già s'è accennato), ben spesso l'esperienza insegna, che non riescono per il fine, per il quale son fatte, onde bisogna revocarle, o moderarle; E l'istesso vediamo ne' decreti de' Concilj generali, o d'altre adunanze grandi, perchè l'esperienza qualche volta ha mostrato, che in quelle materie, o casi, nelli quali non entri l'infallibilità, s'è stimato bene moderarli, perchè così porta l'imperfezione umana, e la mutazione de' tempi, e de' costumi.

Per le medesime ragioni (con la dovuta proporzione però), il secondo luogo pare che sia dovuto all'altr'ordine di quelle decisioni, le quali in effetto contengono voti, o responsi decisivi de' Dottori ben versati, fatti per la sola verità, mentre dalli defensori dell'una, e l'altra parte, o da essi medesimi s'esaminano tutte l'autorità, e ragioni per l'una, e l'altra opinione, ed anche li testi, e glose.

Il terzo luogo va dovuto a quelle dottrine, alle quali il volgo dà il primo, cioè degl'antichi Reperenti classici, l'autorità de quali, come de' primi maestri, è maggiore de' moderni; Ed anco perchè è dottrina disaffionata, come ordinata alla Cattedra per la sola verità.

Il quarto luogo si deve a gl'Autori de' trattati, e questioni, o controversie in astratto, non già di casi particolari, per la medesima ragione dell'esser dottrina disaffionata, ed ordinata alla sola verità.

Il quinto alli moderni Reperenti poco praticanti il foro, come praticavano Bartolo, Baldo, Alessandro, Romano, Decio, ed altri antichi, li quali nel medesimo tempo attendevano alla cattedra, ed al foro, ed a dar consulti per le cause particolari, conforme i loro consuegli dimostrano; Attesochè li moderni, tutti dediti alla sola scolastica, ed all'erudizione grammaticale della lingua latina, e della vera significazione delle parole, e vocaboli delle leggi, per lo più trattano questioni sottili, e ideali; Sicchè questi sono Dottori veramente insigni, e degni di grandissima stima, e venerazione; E lo studio d'essi, non solamente si stima utile, ma necessario a giovani, per ben apprendere la teorica con i suoi veri, e propri termini, ed anco per illuminare l'intelletto, per saper ben distinguere, ed applicare; Ma sono molto di raro profittevoli per il foro nelle decisioni delle cause.

Quindi, a giudizio de' sensati, in questa professione si stimano degni di riso quei giudici, li quali avendo il maggior lume dato

dato dagl' antichi classici, pratici anche del foro, o da moderni li quali scrivendo con senso di verità, come sopra, han dato molto lume alle questioni dubbie, e molto più le decisioni de' Tribunali grandi vanno pescando, come per ciarabottana, alcuni detti di costoro, a quali può darfi titolo più di grammatici, o di metafisici della legge per le scuole, ed accademie, che di Giuriconsulti per il foro.

Che però sono appunto, come quella specie di devoti, li quali vivendo in Roma, dov'è il mare de' santuarij, e dell'indulgenze, trascurano queste, e cercano di far pellegrinaggio per la spelunca del monte Gargano, e per luoghi simili di divozione.

L'ultima, ed a tutte inferiore sorte di Dottori è quella de' Consulenti, non già in consuegli decisivi, e per verità, a quali (come sopra) pare dovuto il secondo luogo, ma in quei consuegli, ch' in sostanza contengono informazioni fatte dagl' Avvocati ad istanza, ed opportunità del cliente, che gli ha richiesti, essendo questa dottrina appassionata, e venale, che bene spesso si dice anco contro il proprio sentimento.

Ed è veramente cosa, la quale ha del ridicolo, il vedere, che scrivendo un Avvocato in causa, ed accompagnando lo scritto con la voce viva, ed anco con l'aiuto, ed opera d'altri Avvocati, e defensori, non si stimi quel che s'è scritto, e si giudichi in contrario; E che poi stampandosi ne' volumi, debba in altre cause far legge; Avendo io sperimentato, che molti de' consuegli, li quali oggidì si vedono ne' volumi, dati prima come informazioni in causa, o sono stati totalmente regettati, con le risposte date loro in contrario, ovvero quando erano per la medesima parte, sono stati totalmente disprezzati, e non stimati al proposito, in modo che nè meno si sono dati a Giudici; E però non si sa vedere con qual ragione mai questa sorte di dottrine per se stessa debba far autorità appresso un Giudice, quando non siano comprovate dalla decisione seguita in quel caso, come bene osservano alcuni Giuriconsulti grandi.

Lodandosi lo studio de' consulenti per gli Avvocati, ad effetto d'illuminargli ne' motivi, ed anco per i Giudici per la notizia della materia, e delle conclusioni, e dottrine, che vi si portino, ma non già per autorità da se stessi; E sebbene vi sono molti consuegli celebri, ch'hanno un autorità quasi come legge, nondimeno ciò non nasce dall'autorità di quel consueglio, ma dal senso comune de' Dottori, e de' Tribunali, ch' in più secoli hanno abbracciato quell'opinione.

Oltre le sudette sorti, ve n'è un'altra tra Giuristi, di semplici Collettori, o Repertoriani, li quali, non discorrendo delle conclusioni, nè dando proprio giudizio, hanno procurato di riferire quel che altri dicano. La fatica di questi è degna di lode per il ben pubblico, e per la notizia, che ne acquistano i Giudici, e gli Avvocati,

cati, ma non già per autorità, che loro facciano, mentre possono dirsi testimonj d'udito.

Che però nel bilanciare l'autorità de' Dottori, pare che si debba camminare con le medesime regole, con le quali si camina nel dar fede a testimonj, cioè se siano interessati, ed appassionati, o no; E se siano varj, o contrarj a se stessi; Come anche se d'udito, o di propria scienza, e se di questa assegnino buone ragioni, e cause sufficienti, conforme si fa ne testimonj.

15 Dovendosi anco molto riflettere alla qualità de' medesimi Dottori, se siano pratici di quei paesi, o tribunali, o leggi, e stili, de' quali si tratta, e non dare la medesima fede ad un forastiero non pratico in quel paese, che si dia ad un paesano; Ed anche tra questi, far riflessione al loro stato, cioè se siano stati Avvocati celebri, o Giudici lungamente versati in Tribunali grandi, ovvero di quei tali faticanti, che non valendo cosa alcuna per il foro, e pratica de' negozj, rinchiusi in casa, fanno il copista, ovvero il collettore di quel che trovano scritto.

Quindi risulta la manifesta sciocchezza di coloro, i quali con gran fatica di schiena cercano di far gran massa di dottrine, costituendo il principal fondamento nel numero aritmetico; Laonde, con riso si sentono più volte senza discorso, nè ragione alcuna contrastare, se chi abbia per se numero maggiore; poichè non si nega, che la comune opinione debba regolarmente prevalere alla men comune, e che si debba camminare col sentimento de' più; Ma il punto sta se vi sia, o no questo maggior numero, che conchiuda al punto di che si tratta, poichè camminando coll'istesso esempio de' testimonj, dicono li Giuristi, che se ve ne fossero cento, li quali parlino d'udito da uno, il quale apparisca che sia Parte interessata, ovvero che sia mal' informato, o per altro rispetto, non meriti fede, si hanno come se non vi fossero; E l'istesso quando patiscano altre eccezioni, camminando la regola che il maggior numero prevaglia al minore, quando siano testimonj egualmente idonei, e degni di fede.

Oltre li Dottori Civilisti, e Canonisti, li quali comunemente sono esplicati col vocabolo generale de' Legisti; Vi è un' altra classe di scrittori, professori di Teologia morale, li quali (particolarmente in questo secolo) con qualche tintura di leggi, o de' Canonj, si sono dilatati molto nelle cose forensi.

Questa sorte di scrittori è veramente degna di grandissima venerazione, e di stima in quella parte, ch'è loro propria del foro interno, per il governo del quale ad essi si deve deferire; Ma non pare che in concorso de' Legisti, o de' Canonisti versati nel foro, si debba lor deferir molto; Sì perchè non avendo pratica nelle

nelle cose forensi, con facilità pigliano degli equivoci; sì ancora per le diverse massime, e principj, con quali si camina; Poichè nel foro interno (come di sopra si è accennato) essendo giudice Iddio, il quale distingue l'operazioni anco istantanee dell' intelletto, e vede il cuore, possono ben verificarsi le loro distinzioni d'atti primi, e d'atti secondi, e cose simili, che nel foro esterno pajono idee, o chimere non verificabili.

Ed in oltre (come parimente di sopra si è accennato) per ben rego-
61 golare questa facoltà, non bastano l'ingegno, la memoria, e il molto studio, senza un adeguato, e prudente giudizio, il quale difficilmente è verificabile, senza l'esperienza, e pratica del foro; onde conforme saria errore de' confessori, il voler camminare con le dottrine di Bartolo, e di Baldo, così all'incontro non pare che a' giudici, ed a' consiglieri sia molto congruo (maggiormente in concorso de' giuristi) far gran fondamento nelli scrittori di diversa professione, ma che essendo le facoltà distinte, ciascuno s'eserciti nella sua.

Dovendosi tutto ciò intendere regolarmente, non escludendo però le limitazioni, alle quali ogni regola soggiace, secondo le circostanze del fatto, Dandosi anco de' morali dottissimi nelle leggi, e nelli Canonj.



CAPITOLO NONO.

Delli Giudici, e delli Avvocati, e delle loro parti.

S O M M A R I O.

- 1 Delle differenze tra li Giudici, e gli Avvocati, e quali parti debbano concorrere negl' uni, e negl' altri.
- 2 La legge si rassomiglia ad una spada, e come si debba maneggiare.
- 3 Perchè agli Avvocati sia lecito portare motivi fallaci, e quando ciò camini.
- 4 Delle parti, che devono concorrere nell' Avvocato.

C A P. IX.

TRa li Giudici, o Consiglieri de' Principi, e Magistrati, e gli Avvocati, ed altri difensori delle cause, ancorchè egualmente in tutti si ricerchino le sudette parti dell' ingegno, memoria, dottrina, giudizio, e prudenza; corre nondimeno qualche differenza, poichè nel Giudice è più necessaria la prudenza, che l'acume, non avendo da esser inventore de' motivi, ma di sapere ben eleggerli, e saper discernere il vero dal falso; Come anche di saper ben applicare le leggi, secondo le opportunità, e le circostanze del fato.

2 Poichè la legge viene rassomigliata ad una spada, la quale, se sarà regolata in mano d' un pazzo, o d' un poltrone, gli sarà piuttosto inutile, ovvero dannosa ad altri; Ma quando sia in mano d' un buon schermitore, non sarà sempre adoprata in una maniera, poichè in un caso converrà trattenerla nel fodero, in un' altro mostrarla solamente per dare timore senza colpire, in un altro dar di piatto, o di taglio da far poco danno, ed in un altro dar di punta con ogni rigore; ma se si adoperasse sempre in quest' ultimo modo, il mondo non potrà vivere.

All' incontro, l' Avvocato, o difensore ha bisogno di maggior studio, per l' invenzione de' motivi, e per conoscere le fallacie, ed argomenti dell' avversario, dovendo moltiplicare ragioni, e motivi, e non restringersi a quei soli, che a lui piacciono, poichè per la varietà degl' ingegni, la pratica frequentemente insegna, che dispiace ad uno, quel che piace all' altro. Laonde gli Avvocati ven-

gono

PROEMIO CAP. IX.

gono rassomigliati agli scalchi, li quali ne' banchetti, devono mettere più forte di vivande, e potaggi, e non restringersi a quei soli, che a loro piacciono, o pajono migliori, per la diversità de' gusti, e de' stomaci.

Da ciò nasce la scusa de' medesimi Avvocati (li quali, però indebitamente, sono incolpati dalli Morali) nel portare motivi, che a loro medesimi pajono poco probabili, in maniera che se fossero giudici, non li stimerebbono; poichè quando la fallacia consista nel fatto, il qual' è inalterabile, sicchè l' alterazione porti seco la bugia, o la calunnia, che sono intrinsecamente di sua natura male, in tal caso non si possono scusare, e con ragione vengono dannati; Ma quando si tratti d' articoli dubbiosi di ragione, ancorchè all' Avvocato piaccia più un' opinione, che l' altra, nondimeno portando il caso che gli convenga sostenere l' opinione a suo giudizio men probabile, non può dirsi calunniatore, o mancatore; Sì perchè l' Avvocato insinua, e non giudica, nè meno attesta, in maniera che il Giudice sia in obbligo di seguir la sua fede; Come ancora, perchè, stante l' accennata varietà d' ingegni, la pratica frequentemente insegna, che l' evento riesce molto diverso in quello, che bene, o male gli Avvocati presagiscano; Ed anco perchè i medesimi Tribunali grandi ritrattano quel che hanno deciso, dalche si prova, che negli articoli legali non si dà verità certa, e determinata, maggiormente in materie congetturali, o arbitrarie, poichè le cose totalmente chiare rare volte cadono sotto le dispute degli Avvocati; E conseguentemente il punto stà nell' alterazione del fatto, o nella calunnia, che portano seco necessariamente il dolo, e sono inescusabili.

4 Convieni però, che l' Avvocato, non solo abbi acume, e letteratura nella legge, ma sia ben erudito nell' arte oratoria, ed anco nell' istorie, per potere con gli esempi persuadere, e ben adattare al suo caso la disposizione delle leggi; Come anche, ch' abbia giudizio, e prudenza da portar i motivi, e persuadere i Giudici opportunamente; Ed in somma, che non solo sia scientifico, ma abbia quella che si dice giurisprudenza.

Sopra tutto però deve avere il buon nome, e l' integrità de' costumi, mentre (come ben dicono gli antichi maestri dell' arte oratoria) una bocca mendace, o mal costumata, difficilmente potrà persuadere ad altri la verità. S

S
Di tutte le cose
sudette circa
il modo di de-
ferire all' au-
torità, e di
quel che ri-
guarda li Giu-
dici, e Tribu-
nali, e loro
decisioni, ed
anche gl' Av-
vocati, e di-
fensori delle
cause, si trat-
ta nel libro
XV. de' giudi-
zi, nella rela-
zione, e pra-
tica della Cor-
te Romana.

CAPITOLO DECIMO.

Della distinzione tra la Giustizia distributiva, e la commutativa, e della descrizione dell'una, e l'altra.

S O M M A R I O.

- 1 Si distingue la Giustizia distributiva, dalla commutativa.
- 2 Tutte le azioni umane sono regolate dalla Giustizia.
- 3 Che cosa sia Giustizia.
- 4 Qual sia la Giustizia distributiva.
- 5 Il merito o il demerito, e il di lei centro.
- 6 Si esemplifica la Giustizia distributiva.
- 7 Il donare, e premiare senza merito, è vizio, e non virtù.
- 8 Si esplica, ed esemplifica la Giustizia commutativa.

CAP. X.

Lessendosi più volte fatta menzione delle due forti di giustizia; distributiva, e commutativa, tra loro diverse; ed essendo la presente fatica drizzata a' non professori; onde per lo più da questi non facilmente si potrà capire tal distinzione; Quindi siegue, che per l'istesse già accennate ragioni, o fini, a' quali tutta l'opera s'incamina, si stima congruo, anzi necessario l'esplicare questi termini, o varie specie di giustizia.

Si dovrà dunque supporre, che tutte le cose del mondo, ovvero tutte le azioni, ed operazioni umane, sono, o devono esser regolate dalla giustizia, in maniera che, tutto quel che per contravvenzione di legge, così divina, come naturale, e delle genti, o positiva, anco di quella dell'onestà, e convenienza, si stimi illecito, o malfatto, si dica offender la giustizia, la qual' è una virtù insita nell'anima ragionevole dell'uomo, nel dover dare ad ogn' uno quel che se gli deve, e di non voler per altri, nè a quelli fare quel, che non si vorria per se stesso; E questa dev'essere nella nostra volontà, ed operazioni, perpetua, e costante, senza che riceva alterazione; E tal virtù si dice giustizia in generale.

A tal segno dovuta osservare, che anco tra pubblici o privati capitali inimici la giustizia ritrova il suo luogo sopra l'osservanza delle leggi, anzi sopra l'istesso combattimento, cioè nel tem-

po,

PROEMIO CAP. X.

po, nel luogo, e nell'armi, come bene osserva Sant'Ambrosio. Nel modo poi d'esercitare questa virtù, entra la medesima distinzione tra la distributiva, e la commutativa, come tra loro diverse, non già nel genere o sostanza, ma nel modo dell'esercizio, ovvero nella pratica.

La distributiva viene affomigliata ad una sfera, la qual'abbia la circonferenza regolata dal suo centro, dal quale ogni raggio, o linea abbia la sua origine, e regola ben proporzionata, ancorchè li medesimi raggi, o linee si dilatino molto più di quel che sia il centro.

Il merito dunque, o il demerito è il centro di questa giustizia, senza il quale quella non si dà; ma nel modo di chi ha la potestà d'esercitarla, si può dare maggior dilatazione, nella maniera che si dà quella de' raggi, o delle linee con la dovuta proporzione.

Per lo più questa specie di giustizia si pratica da' Principi sovrani, o rispettivamente da altri supremi magistrati, ed ufficiali, a' quali spetti il distribuire il premio del merito, ed il gastigo del demerito.

Come a dire, al sovrano Principe, o ad altro magistrato grande spetta con piena, e libera potestà il conferire, e distribuire le dignità, officj, e benefizj, onori, cariche, e robbe; Non deve ciò fare con persone, che non abbiano in modo alcuno il centro del merito per lettere, o per armi, o per altre virtù, o servizj; perchè all'ora manca la sostanza della sfera; Ma se questo vi sia, non deve il suo arbitrio esser ristretto alla precisa proporzione del merito, potendosi allargare con la dovuta proporzione, in maniera, che se un soldato, o letterato, o altro virtuoso abbia ben servito il suo Principe, o Capitano, o altro Superiore, ed in stretti termini di giustizia commutativa, e rigorosa non possa chieder mercede se non per dieci, ed il Principe, o altro Superiore li dia cento, questi novanta di più si dicono effetto della giustizia distributiva.

Il medesimo ne' Principi, o Magistrati supremi si dà nel caso opposto del gastigo del demerito; poichè molte volte si dà il caso di tal delitto, che secondo le strette regole della giustizia commutativa amministrata da un giudice ordinario, ed inferiore richiederà minor gastigo, ma il Principe, ovvero Capitano Generale d'esercito, quando vi concorra la giusta causa dell'utilità pubblica, e delle buone conseguenze, che ne risultino, per esempio degl'altri, allargherà il gastigo con qualche maggior rigore, purchè non sia fregolato, nè s'allontani dalla dovuta proporzione del suo centro.

Si dà ancora la pratica di questa giustizia nelli privati, ed inferiori in quel che dipende dalla loro potestà; Come a dire, la virtù della liberalità, che s'esercita col donare, e distribuire il suo, o quel che sia di sua disposizione, in tanto è virtù, in quanto vi sia la giustizia, la quale si dice compagna inseparabile d'ogni virtù, nè que-

sta si dà senza quella, che però v'è necessario il centro del merito; ma se da questo si tiri la circonferenza larga di raggi, o linee più grandi, e più dilatate, ciò importerà l'esercizio della giustizia distributiva.

Come a dire, un'amico, o un servitore, o altro, si porta bene con l'amico, o col padrone, o con altra persona, anco il figlio col padre, o la moglie col marito ec. Se questo merito richiedesse per stretta giustizia commutativa un premio di dieci, ed il premiatore gli donasse cento, il di più farà effetto di giustizia distributiva.

Anzi molte volte il tutto che si dà, farà effetto di questa giustizia; Come per esempio, il soldato serve bene il suo Principe, o Capitano col soldo stabilito, o il servitore serve bene il suo padrone, da cui riceve il salario, o il figlio si porta assai bene negl'ossequj paterni; questo tale in stretto rigore di giustizia commutativa, che li Giuristi esplicano con azione civile, abile a dedursi in giudizio, non potrà pretendere altra mercede, perchè l'hà ricevuta, ed hà fatto quel che dovea fare; Ma se il Principe, o il Capitano, o il padrone, o il padre, in riguardo della particolar diligenza, e finezza nel servizio, ed ossequj, spinto da quell'obbligo naturale, che li Giuristi dicono antidorale, gli fa per tal causa un donativo, o gli concede altra mercede, farà un atto di giustizia distributiva, purchè l'eserciti con quello, di ch'abbia la libera disposizione, senza pregiudicare alle ragioni d'un'altro, e con la dovuta proporzione della circonferenza al suo centro del merito, ma non già senza questo.

Poichè il donare, ovvero il premiare senza merito, non farà atto della virtù di libertà, ma farà vizio di prodigalità, ch'importa un'ingiustizia, levando alli meritevoli, e dando agl'immeritevoli; come per ordinario la pratica insegna negli uomini sensuali, e viziosi, li quali mancano nelle cose necessarie, o di convenienza, offendendo la giustizia, ma sono profusi nelle superfluità, e nelle viziose prodigalità, e dissipazioni.

All'incontro la giustizia commutativa è assomigliata alla figura quadra, la quale per necessità richiede l'egualità, e la proporzione delle linee, senza che l'una sia maggior dell'altra; ovvero alla bilancia, o statera, che tanto peso deve aver una parte, quanto l'altra, acciò stia nella sua libra; E conseguentemente che ad ogn'uno si dia il suo, e quel che gli è dovuto, e non più, nè meno; in maniera che se il merito ricerchi un premio di dieci, tutta questa somma se gli deve, e così sarà soddisfatto alla giustizia commutativa, che però, dandosegli meno, farà negar il dovere, e dandosegli di più, farà pagare nell'eccesso un indebito, ovvero chi

chi lo riceverà, offenderà questa giustizia, ingannando il suo debitore nell'esiger più di quel che se gli deve.

Onde s'io avrò un vestito che sia mio, ma mi sia lungo, o largo, non potrà un'altro levarmelo, per darmi il suo più corto, o più stretto, col motivo che questo mi stia bene, e che il mio stia bene a lui, perchè sia più alto, o più grosso. Come anche se uno avrà molta robbia, della quale per avarizia, o per povertà di spirito si vaglia poco; ed all'incontro vi sia un'altro d'animo nobile, e generoso, che si valerebbe di quella robbia assai bene, e virtuosamente, non perciò questo può togliere la robbia a quello, perchè sia per valersene meglio, mentre ciò si concede solamente al Principe sovrano, quando così ricerchi la giusta causa del bene della Republica, e la pubblica necessità, o utilità, e non altrimenti.

T Ed in questo caso sarebbe esercizio di giustizia distributiva, non già di commutativa, la quale con regole dell'aritmetica richiede la stretta proporzione, che tanto sia il dare, quanto l'avere; e questi sono li termini, e le distinzioni della giustizia, che vanno discretamente applicati alli loro casi, con la proporzione cavata dalli simili sopraccegnati.

T Di ciò si discorre nel libro secondo de'Regali nella Rubrica, nella quale si tratta della potestà del Principe, di togliere la ragione, o robbia del terzo nel Capitolopenuitimo, e finale.



CAPITOLO UNDECIMO.

Dell'ordine, che si tiene in quest' opera, e sua distribuzione; E delle ragioni, per le quali tal ordine si tenga.

S O M M A R I O.

- 1 Si parla dell'ordine di tutta l'opera, e s'assegna la ragione, perchè quello si tenga.
- 2 Molte cose trattate dalle leggi civili oggi non sono in uso, ed all'incontro molte cose sono in uso non conosciute da dette leggi.
- 3 S'assegna la causa dell'ordine tenuto nel Teatro.
- 4 Delle cause, che tratta la Corte Romana.
- 5 S'assegna la ragione, perchè in quest'opera non s'allegghino le leggi, e dottrine.

C A P. XI.

Ciascuno (e con qualche ragione) potrà dire, che mentre abbiamo l'ordine già prescritto da Giustiniano, o pure da quei savissimi Giuriconsulti, che di suo ordine compilarono le leggi, non si deve da quello partire, mentre l'istituta in sostanza è un compendio di tutta la legge, ovvero introduzione alla notizia di quella; Ma riflettendo bene allo stato presente di questa facoltà, conoscerà ciò non esser congruo; Si perchè molte cose trattate dalla legge civile, secondo lo stato di quei tempi, oggi sono abolite, ed inutili; Come per esempio è la materia de' servi, e libertini, e simili; Si ancora, perchè la mistura della legge canonica, e della feudale, come anco di tante leggi di diversi Principati, ed altre municipali, e di molte conclusioni derivate dalla sola tradizione de' Dottori, o da una certa equità non scritta, hanno alterato totalmente questa facoltà, che se ritornassero al mondo i medesimi Triboniani, Teofili, e Dorotei, non la riconoscerebbero; Contenendo oggidì un certo misto, o composto di diverse leggi, e stili, e non militando la ragione di quei tempi, quando senza tante distinzioni di giurisdizioni, e di Principati, era un Principe solo, ed una legge da per tutto, moderata solamente dalla legge non scritta de' luoghi.

Questa ragione però non basterebbe a scusare dall'osservanza del precetto dato dal medesimo Giustiniano di dover cominciare dalle

PROEMIO CAP. XI.

dalle cose più facili, e da quelle gradatamente passare alle difficili; Che però resta incongruo il principiare da' feudi, e da Regali, e da giurisdizioni, che sono le materie più alte, e le più nobili di questa facoltà, particolarmente le due prime de' feudi, e de Regali non praticate se non in Città grandi, e metropoli, ed in queste anche di raro, e conseguentemente a pochi cognite; Nè a questa ragione potrebbe darsi risposta, quando si trattasse d'opra nuova da cominciarli di pianta.

Ma portando il caso, che tutta la materia forense civile, e canonica, o per dir meglio ecclesiastica, e profana si sia già trattata nel mio Teatro con l'ordine in esso contenuto; Quindi però è parso più congruo in questo compendio tener il medesimo ordine, per maggior facilità di vedere in fonte formalmente trattato quel, ch' in compendio s'accenna.

E se mi si dirà d'esser stato disordine il tenere dett'ordine anco nel Teatro (lasciando da parte la causa realmente vera, che in quell'opera abbia avuta più gran parte il caso, che altro;) Risponderò, che molte cose bisogna condonare al genio, il quale in questa parte è stato anco regolato da qualche motivo di ragione per disinganno d'una falsa opinione, ch' in alcune parti d'Europa si ha, che la Corte di Roma tratti solamente cause ecclesiastiche di beneficj, e di pensioni, o di matrimonj, e de' Regolari, e cose simili; Poichè contiene un'errore troppo manifesto; non riflettendo, che lo Stato Ecclesiastico temporale, così in Italia, come in Francia, costituisce un gran principato, nel quale sono le Città di Roma, Bologna, Ferrara, Avignone, ed altre, le quali sono feracissime di liti gravi, oltre le cause anco profane, che da tutto 'l Mondo Cattolico vengono per appellazione, in occasione di trattare con Chiese, e persone ecclesiastiche, in maniera che le cause ecclesiastiche sono le minori; Laonde per tal effetto stimai cominciare da quelle materie, le quali (nella Corte di Roma forse più frequenti ch' in nessun'altra parte) sciocamente si credono ad essa incognite, acciò conoscendosi (come si dice) il Leone dall'unghie, vedendo che un'Avvocato a tutti inferiore, il quale cominciò la professione in detta Corte accidentalmente, in età provetta d'anni 35. in circa, in non molto spazio di tempo abbia trattato tante cause gravi profane, publicate in detto Teatro, oltre le molte altre, le quali, o per cadere sotto i medesimi articoli, o per alcuni rispetti prudenziali si sono tralasciate, e senza dubbio di gran lunga eccedenti il doppio, e forse le più alte, e le migliori materie, particolarmente le giurisdizionali, o ch' in altro modo abbino qualche mistura del politico, a così argomenterà che cosa sia la Corte Romana.

Sen certo, che dalla comune de' causidici tinti, ovvero infarinati legulei,

gulei, o dalle rabole forensi, farò tacciato, che non si comproui quel, che si accenna, con dottrine; Ma sappiano i medesimi, che ciò studiosamente, e con maturo pensiero s'è tralasciato; parte per soddisfare al proprio genio troppo abborrente, questa parte di collettore o di copista, e parte (anzi principalmente) per la ragione di sopra accennata nel cap. 1. che questa fatica, non è dirizzata a loro, ma a due sorte di persone, cioè o agli eccellenti, e ben versati professori, co' quali ciò non bisogna, conoscendo essi molto bene, quando si parli fondatamente, e con termini propri o nò; ovvero alli non professori, per li fini ivi accennati, non già alli sudetti infarinati, li quali con questa facilità pensino far i giudici, o li difensori delle cause; potendo anche ad essi giovare questa lettura per lume, e come per fanale, o lanterna di porto, o torre a' naviganti, acciò avendo lume, che vi sia il porto vicino, con la fatica, e diligenza della navigazione cerchino pigliarlo; o pure serva per cane al cacciatore, che gl'indichi esservi nel campo la fiera, o l'uccello, che da lui con diligenza, e fatica si debba trovare.

La natura indica bene dove siano le sue miniere dell'oro, e degl'altri metalli preziosi, ma gli nasconde nelle sue viscere, acciò con fatica, e con diligenza si ritrovino; ed un prudente padre, o educatore, nasconde a' putti li cibi, ancorchè ne abbia abbondanza, per avvezzarli a procurarseli con la fatica, e diligenza, nella maniera che si suole negare il cibo a' cani, ed a' gatti, acciò la fame li renda cacciatori; non potendosi, nè dovendosi supporre da persona sensata, che siano ignote le autorità a chi tratta le materie con questa moralità, la quale necessariamente ne suppone qualche notizia; tuttavia s'indicano i luoghi ne' quali se ne parla nel mio Teatro in quelle cose, le quali si stimano più degne di tal indicazione; Ed a quest'effetto si è stimato giovevole il tenere l'istess'ordine del medesimo Teatro, acciò a quello si possa ricorrere, per trovare quello che qui s'indica.

Come ancora avendo il tutto distribuito per materie, ed ogni materia distribuita per capitoli, e ad ogni capitolo dato li suoi Sommarj, ed argomenti chi non sia totalmente stolido, potrà con facilità ritrovare, quel che desidera.

CAPITOLO DUODECIMO.

Di alcune generalità, ed anco di alcune scuse sopra l'opera.

S O M M A R I O.

- 1 Si scusano li difetti della lingua.
- 2 S'assegna la causa, per la quale molte cose si tralasciano.
- 3 Per qual ragione la facoltà legale si sia resa difficile, e confusa.
- 4 Della ragione, che non si possa trattare di tutte le questioni o casi.
- 5 Si scusa il ripetere più volte le stesse regole, o conclusioni.
- 6 Per qual causa s'esemplifichino le cose nello Statq Ecclesiastico, e Regno di Napoli più che in altri Principati.

C A P. XII.



Leuni difetti di lingua, o di grammatica dovranno condonarsi alla patria, ed all'istessa materia, la quale porta seco la necessità, così nella lingua Latina, come nell'Italiana, di esplicare molte cose con quei vocaboli barbari, li quali furono cominciati ad usare in quel primo secolo, che seguì l'invenzione delle leggi per li primi Interpreti; Come anche per la mistura nata di tante leggi diverse, e di tante diversità di nazioni, le quali han dominato l'Italia, in maniera che, così nell'una, come nell'altra lingua farebbe piuttosto errore l'obbligarsi alle rigorose regole della grammatica, ed usare quelle parole, le quali da questi si stimano migliori, poichè riuscirebbero improprie, e non significative per la capacità comune.

Quindi però vediamo, che in molti dotti, ed eruditi Giuristi, sia riuscito difetto notabile la frase rigorosa della lingua latina, deviante dal solito modo di parlare degli antichi, e primi maestri, ancorchè barbaro, poichè parlandosi ad effetto di persuadere, o d'insegnare, conviene parlare con quella lingua, che sia più facile, più usata per la capacità di tutti, conforme osserva il medesimo antico giurisperito Pomponio, o altro, il quale sotto suo nome abbia formato l'istoria dell'origine delle leggi. A

Vi si scorderà parimente il difetto di lasciare molte materie, o questioni sotto silenzio; Ma questo parimente è male necessario; parte perchè la materia ha dell'incomprensibile, onde non è possibile

A
Nella l. 2. ff.
de orig. jur.

bile l'esplicare il tutto in compendio, e parte (anzi principalmente,) perchè molte cose, e forse le più ardue, e notabili, conforme si è accennato, bisogna studiosamente lasciarle, così richiedendo le regole prudenziali, poichè la diversità delle giurisdizioni in universale, come sono l'ecclesiastica, e la laicale, ed anche la diversità delle medesime, nell'istesso genere di ecclesiastica, o di laicale, e la diversità de' stili, o delle leggi de' Principati, han ridotta questa materia in gran parte, più a politica, che a legale, in maniera che li medesimi Scrittori, li quali trattino di materie giurisdizionali, o di materie de' Principi, oggidì non debbano dirsi Dottori, nè ministri della verità, e della giustizia, ma più tosto adulatori, e parteggiani, e però non degni di fede alcuna; Il che, se sia ben o mal fatto, lo giudichi Iddio, ch'è il giusto giudice, ed il sovrano di tutti.

E da queste circostanze particolarmente nasce, che la facoltà legale oggidì si sia resa di gran lunga, e senza comparazione più difficile, e confusa di quel che fosse in tempo de' Romani. Attesochè essendo allora da per tutto un solo sovrano, al quale tutti, ancorchè ornati di titolo regio, erano subordinati, vi era una sola legge, ed un genere di giurisdizione, senza tante diversità, ed indipendenze; E però non vi erano tante confusioni, e questioni, quante oggidì si scorgano, per le quali si è reso impossibile il dar verità certa, e regola generale.

Come anche si rende impossibile trattare tutte le questioni, e materie, non essendo ciò praticabile per la diversità de' casi, e delle loro diverse circostanze, per quali anche in quei casi, li quali pajono li medesimi, bisogna giudicare diversamente; Poichè (come di sopra si è accennato) quando per ordine di Giustiniano da tanti uomini dotti fu fatta la riforma, e la compilazione delle leggi, queste costituivano due mila volumi compilati dalla più savia, e potente Repubblica, che sia stata nel Mondo nello spazio di dodici secoli; E nondimeno non fu possibile, che detta compilazione abbracciasse, e decidesse tutti li casi, in maniera, che quasi per un modo di dire siano più li tralasciati, li quali poi si sono decisi da Dottori, e ciò non ostante alla giornata nascono sempre casi nuovi; che però non dovrà maravigliarsi il lettore, che non si tocchi il tutto, per esser impossibile, dovendosi contentare di questo lume per le cose, le quali più frequentemente occorrono in pratica, riserbando agl' altri, li quali verranno appresso, il supplire, ed anco il migliorare.

Quando in un bosco, ovvero in una campagna s'apre una strada nuova, non facilmente si dà il caso, che nella prima apertura possa quella essere ben spianata, lastricata, livellata, ornata,

ornata, ed abbellita d'edifizj, e di altre comodità, ma ciò si v'ha facendo dagl'altri col tempo, bastando al primo d'aver ben servito il publico, con la sola apertura d'una strada nuova, in un luogo, nel quale per prima non vi fosse; e questo è il caso.

Occorre ancora frequentemente addurre l'istesse proposizioni, o regole; ma parimente questo è male necessario, perchè così richiede la diversità delle materie, e la necessità d'esplicare in ciascuna d'esse, o in ciascun caso quel che bisogna, acciò s'intenda.

L'esemplificare per lo più in due soli Principati, cioè nello Stato Ecclesiastico, e nel Regno di Napoli nasce perchè l'Autore in questi ha qualche pratica maggiore, stimando imprudenza il discorrere di stili, e leggi de' Principati, de quali non s'abbia buona pratica; che però ciascuno nel suo paese, con gli esempj li quali si sono addotti solamente per poter meglio esplicare, tirerà le linee a proporzione di quel che portino le leggi, ovvero gli stili del luogo, nel quale si tratti dell'applicazione; ed il di più lo supplirà in avvenire chi più saprà.



AVVERTIMENTI

Sopra il modo di ritrovare quel che si desidera;
e di quali cose sia più opportuna la lettura
di quest'Opera del Dottor Volgare.

DOvrà ogni sorte di persona leggere tutto il Proemio, con l'indice posto nel suo principio di tutte le materie, così indicandosi con qual ordine siano disposte; attesochè da questa lettura nasceranno tre buoni effetti; Primieramente cioè, che in tal modo si concepirà l'idea di tutta l'opera, ed il fine, per il quale si sia composta; Secondariamente perchè si saprà che cosa sia la legge con l'istoria delle leggi civili, e di quante specie la legge sia; ed ancora che cosa sia la giustizia, e le sue diverse specie; E terzo perchè, senz'alcun bisogno dell'indice delle materie, si potrà con molta facilità ritrovare quel che per curiosità, ovvero per opportunità si desidera di vedere.

Attesochè, vedendosi nell'accennato indice posto nel frontispizio del proemio, l'ordine de' libri, ne quali sono distribuite le materie senza il bisogno di rivoltare tutta l'opera, basterà di ricorrere a quel libro, nel quale si tratti di quella materia, mentre nel frontispizio d'ogni libro ritroverà tutti gli argomenti de capitoli, ne quali quella materia sia distribuita; Ed in oltre in quel capitolo, nel quale s'indichi di trattarsi di quel punto, che si voglia, vi ritroverà il sommario con i numeri; che però quando il lettore non sia più che stolido, potrà con facilità ritrovare quella materia che desidera.

Quando i professori Giuristi vogliano applicare a questa lettura, alla quale non s'invitano, se non con la distinzione contenuta nel capitolo primo del Proemio; converrà di leggere tutta l'opera, però con molta attenzione, e non per fuga, attesochè, quando siano veramente professori intendenti, frequentemente ritroveranno in poche righe comprese delle questioni, e degl'articoli molto profissamente disputati da' nostri maggiori con alcune distinzioni, o considerazioni forse profittevoli; e particolarmente sopra il modo dello scrivere, e del fare le parti del Giudice, o del Configliere, ovvero dell'Avvocato, o del Procuratore, si dovranno leggere i capitoli quarto, ottavo, nono, e decimo, della Pratica Civile nel libro decimoquinto, oltre il Proemio, la lettura del quale già si è premeffa opportuna per tutte le sorti di persone.

Ed a rispetto de' non Professori, ciascuno potrà leggere quel che dal suddetto Indice delle materie posto nel frontispicio del proemio, vedrà essere adattato al suo stato, ovvero al suo bisogno; come per esempio; alli religiosi dell' uno, e dell' altro sesso, il titolo de' Regolari nel libro decimo quarto; agl' ammogliati quelli della Dote, e del Matrimonio; alli negozianti li titoli dell' Usure, e de' Cambj, e l' altro del credito; e così rispettivamente negl' altri.

Ma particolarmente a' Principi, e Signori, ed alli Magistrati grandi, li quali esercitano la giurisdizione più in dominio, che in esercizio, e che amministrano la giustizia con qualche mistura del politico, conviene particolarmente la lettura delli primi tre libri, de' Feudi, de' Regali, e della Giurisdizione, e Preminenze, essendo tutte materie ad essi proporzionate; Il titolo dell' Immunità Ecclesiastica; Il capitolo quarto della Pratica Civile nel libro decimoquinto per sapere come debbano essere i Giudici, e gli altri ufficiali, li quali da essi si devono deputare per l' amministrazione della giustizia, e per il buon governo de' popoli; del che si parla ancora nel capitolo vigesimo del libro secondo de' Regali; e sopra tutto la Pratica Criminale nell' istesso libro XV. per essere istruito nel caso de' ricorsi de' sudditi; ed in questa particolarmente si deve leggere il Capitolo VIII. ed ancora li Capitoli XIX. e XXI. del detto libro secondo de' Regali per sapere quando, ed in che maniera si possano, e si debbano fare le grazie, e si possa pregiudicare al terzo; ed alli Vescovi, ed agl' altri Prelati, o Magistrati Ecclesiastici, tutti li tre penultimi libri, cioè duodecimo de' Beneficj, decimoterzo del Padronato, e delle Pensioni, ed il decimoquarto del Manuale Ecclesiastico.

Nè farà fuori di proposito la lettura della Relazione della Curia Romana, contenuta nel medesimo libro decimoquinto, così per soddisfare alla curiosità, come ancora per apprendere da questo buon ordine quel che convenga di fare nel suo principato, o governo; così profano, come ecclesiastico, e per la direzione de' negozj nella Curia.

Nel rimanente si replica quel che si è detto tante volte in tutta l' opera, cioè che il tutto s' intenda detto sempre subordinato alli sentimenti della Santa Chiesa Cattolica Romana, e che quel che fosse da essi diverso, o contrario, s' abbia per non detto; ed ancora, che il tutto s' intenda detto in una forma discorsiva, senza fermare stato alcuno, nè fare pregiudizio per piccolo che sia a qualsivoglia persona.

Non si fa scusa alcuna dell' Autore, atteso che questo lascia la piena libertà ad ogn' uno nella censura, la quale da esso è piuttosto desiderata, e lodata, quando però sia per il buon fine del servizio della verità, e della giustizia; e quando sia per livore, ovvero per genio di malignare, quella viene disprezzata, come merita; dandosi tuttavia alcune scuse nel capitolo ultimo del Proemio.

I L DOTTOR VOLGARE

LIBRO PRIMO DE' FEUDI E

BENI GIURISDIZIONALI,

Con la qual occasione si tratta de' Principi, e
de' Baroni, e della loro potestà, e de'
loro Vassalli.

I N D I C E

D E' C A P I T O L I

LIBRO PRIMO

D E' F E U D I

C A P I T O L O I

D El nome *Feudo* e sua significazione, ed introduzione; e delle leggi feudali.

C A P. II.

Delle diverse specie, o sorti de' Feudi, e loro differenze, ed effetti, e come si distingua l'una specie dall'altra; e particolarmente delli Feudi Regali, e di Dignità.

C A P. III.

Delli Feudi titolati inferiori detti anche di dignità, e dell'uso, ed introduzione de' titoli.

C A P. IV.

Delli Feudi dividui, ed individui, e delli Feudi veri, e proprj, e degl' improprij corrotti.

C A P. V.

Delli Feudi nuovi, ed antichi; E degl' ereditarj, o di patto o misti, e di altre distinzioni.

C A P. VI.

Come si distingua il Feudo dall'allodio; e quando i Beni si provino, o si presumano piuttosto d'una qualità che dell'altra.

CAP.

A P. VII.

Delle prove della Feudalità, e de' suoi argomenti.

C A P. VIII.

In quali robbe possa darfi il Feudo ; e quale sia il suo soggetto abile,

C A P. IX.

A quali persone si dia, o spetti la facoltà d'infеudare, e di costituirsi Feudatarij, e Vassalli; Con qual occasione si parla della Bolla di Pio V. di non infеudare.

C A P. X.

Delle persone le quali possono, o non possano esser infеudate, e che siano capaci, o incapaci dell'acquisto, e retenzionede' Feudi, e particolarmente dell'incapacità de' Chierici, e di altre persone ecclesiastiche, e de' secolari, e regolari, e de' Cavalieri di Malta, o di altre Religioni militari.

C A P. XI.

Dell'incapacità delle donne, e de' bastardi, e di altre persone incapaci.

C A P. XII.

Delli pesi, e servizj, a' quali è obligato il Feudatario verso l'infеudante, ed all'incontro delli pesi del Padrone, ed infеudante verso l'infеudato.

C A P. XIII.

Quali cose caschino sotto l'investitura, e concessione Feudale; e particolarmente se li regali s'intendano conceduti al Feudatario, o riservati all'infеudante; e se conceduti ad uno, passino al successore novamente investito.

C A P. XIV.

Della giurisdizione, ed Imperio, ed altre prerogative che spettano al Feudatario.

C A P. XV.

Della proibizione d'alienare, ed obligare il Feudo per contratti; o per altri atti fra vivi, e che cosa venga sotto il nome, o vocabolo d'alienazione proibita, e particolarmente della transazione, e della locazione, oltre la vendita, ed altri atti di vera, ed indubitata alienazione.

C A P. XVI.

Del pegno, e dell'ipoteca se siano proibiti, e del concorso de' Creditori.

C A P. XVII.

Se il Feudo si possa dare in dote, e per quella si possa obligare, e dell'alienazione della comodità.

C A P. XVIII.

Dell'assenso, e sua materia.

C A P. XIX.

Della facoltà di rivocare l'alienazione, o altro contratto fatto senza l'assenso, e della ragione de' creditori dopo la devoluzione.

C A P. XX.

Della prescrizione quando si dia nel Feudo.

C A P. XXI.

Della facoltà di disporre de' Feudi per testamento, ed altra ultima volontà, e se non valendo la disposizione in esso Feudo, e sua sostanza, si sostenga nel suo prezzo, e valore.

Quando uno si dica primo acquirente per causa onerosa, ad effetto di poter disporre, e della potestà degl' altri successori.

Della successione ab intestato nelli feudi, e del suo ordine.

Delli pesi della vita milizia, e del paraggio, ed anco della comunicazione del prezzo, e di altri pesi, a quali è tenuto il successore del feudo.

Della refutazione de' Feudi.

Delli suseudi, e loro validità, e della potestà di suseudare, e se i suseudi cessino per la devoluzione del Feudo principale.

Della rinovazione dell'investitura feudale, quando, e da chi si debba ottenere, e rispettivamente concedere, e del laudemio, che perciò si deve pagare, con qual occasione si tratta del Relevio, il quale si usa nel Regno di Napoli.

Della prelazione, che si dà alli agnati, o altri successori nel Feudo contro un estraneo, a cui quello si sia venduto, che si dice *gius*, o ragione di *protomiseo*, e dell' altre specie di prelazione, le quali spettino contro un' estraneo compratore, o conduttore.

De quali cose non si debba l'evizione, o quel di meno.

Dell'investitura, la qual si dice preventiva, o abusiva d'un feudo non ancor vacante ma pieno per quando vacherà, se vaglia o no, e se pregiudichi al possessore del Feudo, ed anche dell' infeudazione de quei luoghi, li quali si siano ricompri col patto, o privilegio di non poter esser infeudati.

Delle devoluzioni, e caducità de feudi.

Quale sia il Giudice competente delle questioni Feudali, così trà il padrone, ed il feudatario, come trà gli agnati, e durante la lite chi debba stare in possesso del Feudo, se il padrone, o rispettivamente l'agnato, ovvero l'erede del Feudatario.

Delle detrazioni, le quali competano al feudatario, o al suo Erede contro il Padrone in caso di devoluzione, ovvero contro il successore indipendente da lui come chiamato dalla investitura, e dell' imputazione, se, e quando il Feudo vada imputato nella legitima, o in altra ragione, la quale competa al successore nelli beni del Padre, o d' altro a cui sia succeduto nel feudo, o per opera del quale gli sia stato concesso.

Delle Città, Terre, e luoghi abitati con Vassalli, i quali si posseggano da Signori inferiori, e sudditi senza investitura, e senza servizio feudale come beni allodiali:

Della Bolla de' Baroni, del suo tenore, e della ragione alla quale sia fondata, ed altre generalità.

C A P. XXXVI.

Se questa Bolla sia favorevole, e ragionevole, ovvero odiosa, e come si debba praticare.

C A P. XXXVII.

In quali Baroni abbia luogo questa Bolla.

C A P. XXXVIII.

Della Bolla dell' Archivio.

C A P. XXXIX.

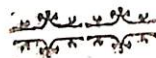
Di varie questioni sopra la Bolla de Baroni.

C A P. XL.

Della Congregazione de' Baroni, e sue facultà, e modo di procedere.

C A P. XLI.

In quali casi non entri, ovvero non suffraghi la Bolla de Baroni.



CAPITOLO PRIMO.

Del nome Feudo, e della sua significazione, ed introduzione, e delle leggi feudali.

S O M M A R I O.

- 1 Dell' introduzione de' Feudi, e se fosse cognita a tempo de' Romani.
- 2 Delle leggi, o consuetudini feudali, da chi furono compilate.
- 3 Se le dette consuetudini abbiano forza di leggi anco contro Chierici, e persone ecclesiastiche.
- 4 Le Chiese, e persone ecclesiastiche, che possiedono feudi, nelle cause feudali sono soggetti al Padron diretto.
- 5 Del nome, o vocabolo feudo, della sua significazione.
- 6 Se il feudo importi contratto, ovvero beneficio.

CAPITOLO PRIMO.



Opra l' uso, ed introduzione de' Feudi, corre tra scrittori qualche diversità d'opinioni; Posciachè alcuni credono, che sia antico nella Repubblica Romana, esplicato sotto il termine della legge Agraria, sopra la quale Livio (forse con qualche notabil difetto) si diffonde tanto in quel modo che tra gl' Istoric Italiani moderni vediamo nel Guicciardino sopra la guerra tra Fiorentini, e Pisani.

Altri concordano nell' antichità, ma discordano nel termine, o nel vocabolo, poichè alcuni credono, che fossero l' istesso, che le milizie, delle quali parlano le leggi civili de' Romani, ed altri che fossero quelle Clientele, delle quali tanto parlano l' Istorie, particolarmente in occasione delle guerre civili tra Silla, e Mario, e tra Cesare, e Pompeo, e simili.

Altri poi, negando affatto queste opinioni, ne attribuiscono l' origine a Longobardi, li quali dominarono l' Italia per qualche tempo notabile, fondando questa opinione, per la ragione che sotto d' essi cominciasse l' uso de' titoli, che oggidì abbiamo in tant' abuso, de' Duchi, Principi, e Conti; Ma quest' opinione ha contro di se quel medesimo argomento grande, il quale osta all' altre opinioni di sopra accennate, poichè avendo i Longobardi formate le leggi, le quali si vedono impresse in alcuni corpi delle leggi civili, dopo l' Autentico, con quel-

le de feudi, probabilmente in esse se ne sarebbe fatta qualche menzione.

Altri l'attribuiscono a Normandi; Altri a Gregi; Ed altri a Germani, in occasione della venuta in Italia degl'Imperadori d'Occidente, chiamati da medesimi Italiani, o per loro aiuto contro Greci, come si dice che fusse chiamato Enrico il Santo, da Benedetto Ottavo, o pure da fazionarij: e questa opinione si crede la più probabile, e la più comunemente ricevuta.

La ragione di quest'incertezza nasce, che de' feudi non si fa menzione alcuna nelle leggi civili de' Romani, o in quelle de' Longobardi, ne meno dagl'Istorici, ed antichi professori della lingua latina, essendo incerta l'origine di quelle leggi feudali, che oggi-
2 di abbiamo, poichè sopra d' esse nacque alcune non scritte consuetudini, che si aveano per tradizione, le quali poi da Gerardo, e da Oberto di quella, tale quale letteratura, che si poteva dare in quei tempi, con privata autorità furon compilate, e ridotte in scrittura in quella forma, che oggidì le abbiamo, aggiuntevi alcune costituzioni, o editti di Lotario, di Corrado, di Federico, e di altri Imperadori di Germania.

Quindi molti scrittori, e particolarmente de' Canonisti, anche moderni, hanno creduto, che queste non abbiano forma, nè forza di leggi, nè che si debbano attendere contro le Chiese, e contro Chierici, ed altre persone ecclesiastiche, maggiormente
3 in quelle parti, nelle quali contro d'esse dispongono; Il contrario però è più comunemente ricevuto, non solo per la medesima ragione accennata nel Proemio, per la quale abbiamo, che le leggi civili de' Romani si attendono contro tutti, e in qualsivoglia foro, in quelle parti, che non repugnino alli canoni, cioè per l'uso comune, e per l'esplicita, o implicita approvazione de' medesimi canoni; ma ancora perchè queste consuetudini, sono una specie di capitolazioni, con le quali, dal Padrone si concede il feudo al vassallo, il quale accettando il feudo, s'intende accettare dette capitolazioni, che implicitamente, o virtualmente si dicono essere nell'investitura feudale; E però non hanno di che dolerfi, dependendo la loro osservanza dal contratto, più che dal legislatore. A

Quindi siegue, che i medesimi sacricanoni espressamente soggettano la Chiesa, e li Chierici, ed altre persone ecclesiastiche alle leggi, al foro del Padrone diretto, o infeudante, ancorchè laico, in quello però, che strettamente riguarda il feudo; e le cause feudali, e non in altro. B

Tenendo nondimeno qualsivoglia delle sudette opinioni, la quale più aggradisca, circa l'origine, o introduzione (mentre ciò poco importa per il foro pratico); In questo tutti concordano, che

che il nome, ovvero il vocabolo Feudo sia ignoto, così a' Giuriconsulti, come a' gli antichi professori della lingua latina, ma
5 chè sia un vocabolo barbaro, il quale tira la denominazione dalla fede, o fedeltà, per la quale, ad effetto d'aver seguito, ed aderenza, in occasione fazionaria, si crede, chè quest'uso s'introducesse; Laonde, non senza ragione probabile, alcuni rassomigliano i feudi all' antiche Clientele Romane di sopra accennate.

Si descrive il feudo, che sia un beneficio, il quale, col detto peso di fedeltà, e con l'altro, anche essenziale del servizio, si concede dal Padrone al feudatario, il quale suol chiamarsi col titolo di vassallo, o di fedele, ad imitazione delle Rettorie, e delle Comende delle Chiese, le quali dalla Sede Apostolica, o dagli Ordinarij si concedono a chierici, trovandosi questo vocabolo di beneficio più antico nelle Chiese, e quasi ne' tempi della primitiva Chiesa, che nelli feudi. C

Se poi il feudo importi vero beneficio, e gratuita concessione, come specie di donativo, e munificenza, ovvero contratto, o
6 quasi, il qual sia oneroso, e corrispettivo; e se questo sia di buona fede, o come si dice, di stretta ragione, con altre cose simili, sono questioni per lo più atte alle scuole, ed all'academie, per esercitare gl'ingegni de' giovanì, che però si tralasciano, mentre per il foro giudiciario si ha riguardo solamente alla natura del feudo, ed alla qualità della concessione, cioè se veramente sia gratuita, e per munificenza del Padrone (com'è realmente la vera e regolare natura del feudo), ovvero, se mediante il prezzo, o altra ricompensa equivalente, così per il caso dell'evizione, come per regolare la successione, e per altri effetti de' quali si discorre nel progresso della materia.

C
Di questo nome beneficio, e della sua origine si tratta nel libro 3. della giurisdizione nella prima disamina del Cardinale Albici.

A
Si discorre di ciò nel Teatro in questolib. primo de feudi più volte particolarmente nel disc.
54.

B
Nel luogo di sopra accennato.

CAPITOLO SECONDO.

Delle diverse specie, o sorti de' Feudi, e loro differenze, ed effetti, e come si distingua l'una specie dall'altra, e particolarmente delli Feudi regali, e di dignità.

S O M M A R I O.

- 1 Delle diverse specie de' Feudi, che oggi non sono in uso.
- 2 Delli Feudi onorarij, e di Camera.
- 3 Quali siano li Feudi regali di vera dignità, e che cosa importino.
- 4 Che cosa resti all'inf feudante in questi Feudi.
- 5 Quali siano questi Feudi in Italia.
- 6 De' Feudi, li quali abbiano legalmente l'istesse prerogative, ma non sono stimati dell'istessa natura.
- 7 Li Feudi regali, e di vera dignità sono individui di primogenitura.

C A P. II.



Aminando con le dette leggi, e consuetudini Feudali, e conforme suppongono i feudisti antichi, e li moderni loro relatori, molte sono le specie delli Feudi, le quali ne' tempi moderni, sono totalmente incognite, e che a mio giudicio, credo fossero quelle parti, o provisioni, le quali oggidì da' Principi si danno a' loro ufficiali, o ministri, e servitori, forse perchè in que' tempi in cambio si desse, sotto titolo di Feudo, qualche podere, il quale desse il mantenimento, come sono i Feudi chiamati, di Avvocazia, di Cancelleria, di Commissaria, di Tenasia, di Scutifero, di Soldato, e simili, sopra la distinta enumerazione, ed esame de' quali, fistima perdimento di tempo, per la pratica, e uso forense, il dimorarvi, per non esser in uso.

Come anco vi era una specie di Feudi onorarij, e ideali, che si dicevano di Camera, o di Cavena, nella maniera, che i Beneficialisti dicono esser beneficij di pertica; Oppure come sono li Camerieri, ed Uscieri d'onore, e più propriamente, come in alcuni Principati d'Italia pratichiamo, li Marchesi, eli Conti, senza marchefato, o senza contea, onde il titolo consista solamente in un pezzo di carta pecora.

Lasciando dunque da parte queste cose inutili, e trattando solamente di quelle, che sono utili per la pratica; La prima, e prin-

principal divisione de' Feudi consiste in quelli di sfera primaria, e maggiore, li quali si dicono regali, e di vera dignità, e gli altri minori, non regali, e più subordinati.

Li regali, e di vera dignità sono quei Feudi, li quali trasferiscono nel Feudatario, quasi il pieno, e total dominio, ed impero in figura di principato supremo con tutti li regali anche maggiori; Di fare, e disfare le leggi, e da quelle dispensare; D'imporre gabelle; Di batter moneta; Di possedere quelle robbe, e prerogative, le quali sono riservate al solo Principe, e tutto il di più che competeva al supremo inf feudante, in cui resta solamente quel dominio, il quale si dice alto, e sovrano, e d'alcuni si dice altissimo, a differenza di quell'alto, ch'il medesimo Feudatario abbia con i suoi Baroni, e Suffeudatarj; Come anco quella superiorità, la quale volgarmente si dice sovranità; Quando però, o la legge dell'investitura, o l'osservanza non porti riserva d'altre prerogative a favore del medesimo inf feudante.

Che però, ancorchè i Dottori trattino con molta varietà d'opinioni diverse questioni sopra que' regali maggiori, li quali restino all'inf feudante, e non passino all'inf feudato; nondimeno queste dispute in astratto, oggidì sono inutili; poichè la decisione dipende dalla natura, e qualità dell'investitura, e sopra tutto, dall'osservanza, o consuetudine, la quale in questo proposito regola il tutto.

Di questa sorte di Feudi (per esempio), sono in Italia il Regno di Napoli, il quale si dicea anticamente il Regno di Sicilia; Citeriore o di Puglia; il Ducato di Parma, e Piacenza; Ed erano i Ducati di Ferrara, e d'Urbino, Feudi della Chiesa Romana; e sono li Ducati di Milano, Mantova, Modena, e Reggio, Feudi Imperiali, e l'Isola di Malta di dominio del Re di Sicilia, la quale in questa natura di Feudo è posseduta dal G. Maestro della Religione Gerosolimitana, e simili.

Vi sono anch' in Italia molti Feudi Imperiali minori con l'istesse prerogative; Come sono alcune Signorie piccole, le quali, ancorchè legalmente abbiano l'istesse prerogative, e giurisdizioni, tuttavia, per non avere di fatto, ragione, o forza di formale esercito a loro comando, e per essere d'inferior potenza, pare che passino più tosto sott' il genere, o sfera di titolati Baroni, che di que' Principi sovrani, li quali volgarmente in Italia sono chiamati Potentati.

Conforme insegna la pratica sopra l'intelligenza del Concilio di Trento, in materia de' padronati de' potenti, delli quali si tratta nel libro decimo terzo; Ed anco quella del cerimoniale della cappella Pontificia, nel trattamento de' Duchi, e de' Principi, atteso-

che si attende quella potenza, la quale cagioni figura di Principe sovrano, volgarmente detto Potentato; in maniera che, sebbene per disposizione di ragione, le prerogative, e le giurisdizioni sono le medesime. Ad ogni modo, insegna in contrario l'uso, il quale in queste materie fa il tutto; Accennando però detti principati, e feudi rispettivamente, per un modo d'esempio, senza fermare cos'alcuna pregiudiziale, così alli padroni diretti, come a feudatarij, ma lasciando le cose nel suo essere, nel quale siano.

Questa sorte di Feudi di primo ordine chiamati regali, e di dignità sono, o di loro natura, o per uso ricevuto, individui, nelli quali, con ordine di primogenitura, succede solamente una persona con quelle regole di linea, di sesso, di grado, e d'età, delle quali si tratta a basso nel suo capitolo delle successioni.



CAPITOLO TERZO.

Delli Feudi titolati inferiori, li quali sono detti anco di dignità, e dell'uso, ed introduzione de' titoli.

S O M M A R I O.

- 1 *Della specie de' Feudi inferiori, che costituiscono li Baroni.*
- 2 *Delli titoli, che si danno a questi Feudi, che non siano veri titoli.*
- 3 *Degli antichi Archidiacono, ed Arciprete delle Chiese Catedrali.*
- 4 *Ritengono però alcune prerogative de' Feudi titolati, e quali siano, con le differenze, trà li titolati, e li non titolati.*
- 5 *Dell'introduzione de' titoli, e de' Signori titolati in Italia.*

C A P. III.



Li altri Feudi minori, li quali cadono sotto questa prima distinzione, sono generalmente tutti quelli, li quali non hanno detta qualità di regali, e vera dignità, o di pieno principato, ma importino un dominio più subordinato all'infeudante, e più subalterno, o inferiore, ed utile, senza mistura di qualità di dominio alto, e de' regali con qualità di principato, onde li possessori d'essi si dicono Baroni.

E questa specie si divide in titolati, e semplici non titolati; Li titolati, (li quali anco da Feudisti si dicono di dignità), sono quelli, alli quali, con tanta frequenza, che può dirsi abuso, e corrotela grande, sono annessi li titoli de' Principi, Duchi, Marchesi, e Conti, che godono i Baroni, e li Feudatarij dell'ordine inferiore di sopra accennato.

Questi non sono veri titoli, nè vere dignità; poichè i Feudi veramente titolati, e di dignità, sono li regali di sopra accennati, ma si dicono tali abusivamente per onorevolezza, ad imitazione, e come immagine delle dignità vere, le quali anticamente erano in quelle signorie, che dopoi essendosi variato lo stato delle cose, hanno mutato natura, e da sovrane, ed indipendenti, sono divenute suddite, e baroniche.

In quel modo, ch'oggi sono le dignità d'Arcidiacono, e di Arciprete delle Chiese Catedrali, atteso che anticamente, l'Archidiaconato, e l'Arcipretato della Catedrale avevano annessa la giurisdizione, mentre il primo era Vicario nato del Vescovo nel temporale.

rale e l'altro nello Spirituale; Che però l'Arciprete era come parroco in tutta la diocesi, e questa giurisdizione era fissa in tempo di sede piena, o vacante, il che oggidì per comune consuetudine è abolito; onde gli odierni Arcidiaconi, ed Arcipreti sono tali abusivamente, e nella sola nuncupazione, o denominazione, ritenendo alcune poche preminenze, come imagine, e reliquie delle antiche dignità. A

Così appunto succede negl'odierni Principi, Duchi, Marchesi, e Conti sudditi, li quali fanno figura di Baroni, e non di Principi, attesoche non hanno le regalie, nè altre ragioni di principato, e non vengono sotto le leggi, e cerimoniali ecclesiastici, li quali parlano de' Principi, Duchi, Marchesi, e Conti; Hanno bensì alcune poche preminenze sopra le persone private, ed ancora sopra li semplici Baroni, e Feudatarj non titolati. B

E particolarmente (per quel che spetta alla generalità delle leggi Feudali), li Feudi titolati, anche con questi titoli abusivi, ed improprij sono stimati individui nella sostanza, conforme s' accenna nella seguente distinzione delli Feudi dividui, ed individui, ed in alcuni paesi, particolarmente nel Regno di Napoli vi si conoscono molte differenze sopra l'alienazione de' Feudi titolati, ch' in essi il Vice Rè non ha quella potestà, la quale ha nell' non titolati, com' anche nel modo d' eseguirli, e venderli ad istanza de' creditori, attesoche si ha riguardo a non vender li titolati, quando vi siano li non titolati, con altre cose simili, oltre alcune preeminenze, ch' hanno i titolati, le quali si negano a quelli, che non hanno titolo. C

Quindi (per qualche sommaria notizia di questa introduzione de' titolati improprij, ed abusivi) si deve supporre, che l'uso de' titoli è indubitabilmente più antico di quello de' Feudi; attesoche (conforme si è accennato) è gran questione, se l'introduzione de' Feudi sia delli Longobardi, o delli Normandi, o pure de' Germani, credendosi che la più comun opinione sia quest' ultima, e pure è indubitato, che tra' Longobardi, e Normandi vi fosse l'uso de' Duchi, e Conti, non solo col testimonio comune degl'istorici, ma con la più certa testimonianza di molte antiche bolle Apostoliche e privilegi, e delle sacre leggende nel Breviario Romano, in quali si enunciano i Conti di Calabria, e di Sicilia, ed i Duchi Romani, e di Spoleto, di Benevento, di Capoa, di Bari, ed altri, li quali furono senza dubbio Longobardi, o Normandi, com' anco si hanno li Marchesi dell' Imperio greco, alli quali si danno diverse significazioni.

Questi titoli però importano, (secondo un' opinione), cariche supreme militari, ovvero governi maggiori di provincie, ovvero secondo l'altra opinione, signorie assolute, ed indipendenti, finche

Ruggie-

Ruggiero Conte di Calabria (del quale si fa menzione nella vita di S. Brunone,) diventato grande, e potente, così per l'acquisto della Contea di Sicilia, che da lui fu fatto coll' autorità della Sede Apostolica per l'espulsione de' Saraceni, come ancora per altre Signorie venutegli, parte per successione, e parte per forza; con l' autorità di Anacleto Antipapa, e poi con quella d' Innocenzo secondo, assunse il titolo di Re dell' una, e l'altra Sicilia, e conseguentemente diventò sovrano degl' altri Duchi, Conti, e Marchesi, ch' erano in quei paesi, contenuti dentro li termini, ne quali furono costituiti detti Regni, particolarmente in quello della Sicilia citeriore, che e' tempi di mezzo fu detto di Puglia, ed oggidì si dice di Napoli.

Bensì che il detto Re contento della sola sovranità lasciò loro nello stato di Signori, e di Principi con tutte l' antiche prerogative, come sono oggi gli accennati Duchi, e Signori, li quali diciamo Potentati d' Italia, finchè, o l'estinzione delle loro linee, o la forza del Re, o la mutazione de' Regnanti, e delle guerre, ne cagionò la total terminazione, per la quale essendo le Signorie devolute al Re, ed essendo in tanto introdotto l'uso de' Feudi, ne nacque, che le medesime Città, le quali sotto detti Signori erano capo, e metropoli di dette Signorie, e Principati, furono per loro disavventura concesse dalli Re, o Regine a' loro parenti, ovvero a' benemeriti favoriti in forma di Feudi, o de' Suffeudi inferiori, e subordinati con li medesimi titoli antichi, come un' immagine di quelli, ma molto di raro, ed a Signori grandi; ma poi a poco poco in progresso di tempo si cominciarono a praticare le concessioni feudali in forma di vendita, in maniera che oggidì con tanto abuso si diano per denaro anche a persone vili, e di bassa condizione, le quali habbino fatti esercizi sordidi, e meccanici, e che la medesima figura facciano li Duchi, Principi, e Conti delle dette antiche Città metropoli, di quel che facciano quelli, li quali godano gli stessi titoli sopra i miserabili, ed ignobili Castelli anticamente sudditi; Il che ha del ridicolo. D

D
Di ciò si discorre in questo libro de Feudi più volte, ed anco nel libro 13. delle pensioni nel discorso 48

C A

A
Di queste Dignità di Arcidiacono e Arciprete si veda nel l. 3. nel titolo delle preeminenze nel disc. 20.

B
Si veda sopra, ciò quel che si discorre nel detto lib. 3. nel titolo delle preeminenze nel disc. 26.

C
In questo lib. 1. de' Feudi nel disc. 106.

CAPITOLO QUARTO.

Delli Feudi dividui ed individui, e delli Feudi veri e proprj, e delli improprij e corrotti.

S O M M A R I O.

- 1 Della divisione tra li Feudi dividui, ed individui, ovvero di ragione, o costume de' Longobardi, e de' Franchi.
- 2 Della distinzione dell'individua natura de' Feudi nella sostanza, ma che siano dividui nel godimento, e quel che ciò importi.
- 3 Della distinzione tra li Feudi proprj, e gl'improprij.
- 4 Si dichiara quando veramente si dica Feudo improprio, che vada regolato come robba allodiale.
- 5 Del Feudo franco, e quando la franchizia corrompa la natura del Feudo.
- 6 Della clausula di Nobile, e Franco.
- 7 Se il pagare il servizio in denaro, o altra recognizione reale, corrompa la qualità del Feudo vero.
- 8 Se il Feudo che si dà per denaro, o per altra ricompensa sia improprio.
- 9 Delli Feudi quaternati, ed in capite, e delli non quaternati che si dicono piani, e de tabula.
- 10 Delle specie de' suffendi, ovvero delli piani, e de tabula.

C A P. IV.



Altra divisione de' Feudi è, che altri sono i Feudi dividui, de' quali sono capaci più padroni, e possessori, nella maniera che sono l'altre robbe indifferenti, e questi appresso li Feudisti, particolarmente d'Italia, si dicono Feudi all'uso de' Longobardi, ed altri sono individui, che non si possono ottenere, nè possedere se non da una persona con regola, ed ordine di primogenitura, e questi si dicono all'uso de' Franchi.

Anticamente, secondo l'originaria loro natura, anche li Feudi titolati, li quali si dicono di dignità, erano dividui, e come si dice di ragione de' Longobardi; ma o per leggi particolari, come occorre nelli detti Regni delle due Sicilie di là, e di quà dal Faro, o per consuetudine, come occorre nelli Feudi titolati di dignità, si sono resi dividui;

dividui; benchè in questa seconda specie di Feudi titolati con li regali, ma con una dignità più tosto impropria come sopra, in Lombardia, ed altre parti, dove non ostino le leggi particolari, come ostano in detti Regni delle due Sicilie, per consuetudine sono individui nella sostanza, ma non già ne' frutti, e nel godimento, in maniera che de fatto si stimano dividui, e si posseggono egualmente da più persone, e linee dipendenti dal medesimo stipite, o capo del primo acquirente. A

Importa però molto, se la dividuità sia nella sostanza, ovvero nella sola comodità, attesochè sebbene questa distinzione, attendendo l'utile, o il godimento, di fatto pare ideale, ed immaginaria, ad ogni modo produce qualche effetto notabile, conforme s'osserva particolarmente di sotto nel cap. 11. dove si tratta della successione, e del modo di succedere, e si accenna ancora nel cap. 17. dove si tratta della devoluzione, o caducità.

L'altra divisione generale si dà tra Feudi veri, li quali si dicono proprj, o retti, e gl'improprij, e corrotti, o abusivi; della prima sorte sono quelli, li quali hanno la concessione, e natura, conforme alle leggi, o consuetudini, con le quali vanno regolati, con l'obbligo del servizio personale, e Feudali della fedeltà; e dell'altra sorte sono quelli, li quali non abbiano detto obbligo di servizio, ma contengano circostanze alterative, e devianti dalla propria natura de' Feudi, tra le quali particolarmente sogliono considerarsi; l'abilitazione delle femine, il darli il Feudo come franco, il non prescrivere servizio personale, ed il non esigere giuramento di fedeltà; attesochè questa sorte di Feudi (ritenendone il solo titolo, e la denominazione) vien regolata secondo la ragion comune, nella maniera che si regolano l'altre robbe libere, ed indifferenti, le quali a differenza delle feudali si dicono allodiali, ovvero burgenfariche.

Questa generalità, ancorchè data da alcuni Dottori, ed anche da decisioni di tribunali grandi, tuttavia non camina bene, attesochè non ogni qualità alterante, o deviante dalla retta, e propria natura del Feudo lo corrompe, e lo rende affatto improprio, in maniera che assuma la natura di robba allodiale; ma ciò solamente procede, quando vi manchino li requisiti essenziali del Feudo, che sono il servizio, e la fedeltà, e vi concorrano altre circostanze, le quali ciò persuadano; poichè non perciò che per la retta natura de' Feudi non ne siano capaci le femine, nè li chierici, e simili persone non atte al servizio personale, dunque ne risulta, ch'abilitandosi le femine o li Chierici, o altre persone proibite, cessi affatto la qualità feudale, poichè in tal caso resterà solamente il Feudo alterato nella parte alterativa; mentre vediamo che alcuni Feudi regali, e di dignità primarij ammettono le femine, ed i Chie-

A
Se ne discorre
in questo primo
libro nel
discorso 8. all'
altra parte.

B
In questo lib.
nel discorso 11.

Chierici, e li Cavalieri di Malta, nè per ciò cessano d' esser Feudi veri.

Come anco è errore il dire semplicemente, che concedendosi un Feudo senza espressione di servizio e con la clausola di franco, e nobile (che si stima sinonimo), resti perciò corrotta totalmente la natura Feudale, e ch' assuma quella dell' allodiale, atteso che, ciò camina, quando la franchigia sia specificata, com' esclusiva del servizio, il quale espressamente sia rimesso; Ma non già che la sola taciturnità di quello operi tal' effetto, atteso che vi s'intende virtualmente per natura del Feudo, e cade sotto il giuramento di fedeltà, quando non costi della volontà positiva in contrario.

La clausola di nobile, e di franco suol mettersi per onorevolezza, e preminenza, e per differenziare il Feudo nobile dalli rustici, e meramente servili in opere vili, e meccaniche, secondo l'uso antico, non già perchè così ne risulti la total impropriazione. C

Il ridurre anco il servizio dal peso personale al reale, non sempre porta detta total'impropriazione; poichè in molti Regni, o Principati, per antico uso, e per maggior comodità così del Padrone, come del Feudatario, s'è introdotto di commutare il servizio personale in un' annua recognizione reale, la quale nelli detti Regni delle due Sicilie si esplica con un certo vocabolo barbaro detto *Adoa*; E per i Feudi maggiori del prim'ordine, li quali (come sopra si dicono regali, e di dignità), si dà ancora un censo, ovvero un'altra recognizione, come vediamo che per il Regno di Napoli si dà nel giorno, o vigilia di S. Pietro un cavallo, ed un censo di feudi sette mila d'oro; E per li Ducati di Parma e Piacenza si dà l'istesso giorno certa recognizione reale, come fa per l'Isola di Malta il Gran Maestro al Rè di Spagna, ovvero al V. Rè di Sicilia con casi simili.

Onde per li Feudi, li quali sono nello Stato della Chiesa si paga per lo più il tributo, o diciamo censo in denaro ovvero in un vaso di argento, o pure in altra cosa, ma ciò non corrompe la natura del Feudo, poichè l'obbligo del servizio personale nelli bisogni straordinarij, non s'intende rimesso, come compreso sotto la natura del Feudo, e sotto l'obbligo, e giuramento della fedeltà.

Camina dunque detta impropriazione in que' piccoli Feudi rustici, li quali consistono in poderi, o in pezzi di terre a coltura, ch' anche da' privati, o dalle Chiese inferiori si concedono come per una specie di livello, con la sola denominazione di Feudo, senza niun requisito di questo.

E però l'inganno de' Scrittori sopra ciò consiste nel camminare con l'autorità degli antichi, non riflettendo, che questi parlavano col supposto dell'uso, il quale in quei tempi si avea de' Feudi inferiori e servili per li servizj, e ministerj personali, conforme nel principio di questo capitolo s'è accennato; e però la franchigia da questi servizj meritamente corrompeva la sostanza, e la natura del Feudo; ma è sciocchezza applicarlo a Feudi grandi, e veri; perchè si dia solamente il servizio, o tributo reale, conforme nelli luoghi di sopra accennati si discorre.

Considerano alcuni per qualità impropriante, o che corrompa la natura del Feudo, l'esser quello acquistato per mezzo di denaro, o di altra ricompensa, che però vien chiamato da Giuristi Feudo emptizio; anzi alcuni lo stendono anche quando la concessione sia per remunerazione de' meriti, o di servizj, quasi che la propria natura del Feudo vero, e retto sia di concedersi graziosamente per esser un beneficio.

Ma parimente ciò contiene un errore assai chiaro; poichè vediamo, che i Feudi delli più volte menzionati Regni delle due Sicilie li quali (per la gran frequenza, con ragione almeno in Italia, devono servir per norma,) si concedono ancorchè devoluti, e per nuova investitura del Re per questa strada; e pure non si dubita che siano Feudi veri, ed a tempi nostri abbiamo visto, che per alcuni Feudi grandi, e qualificati Imperiali in Italia si sia pagata con titolo di laudemio somma forse equivalente al prezzo rigoroso, per il quale s'avesse avuto a comprare; nè perciò si può dire, che non sia vero Feudo, con altri simili esempi, e molto più quando si dica per merito; poichè a questo fine seguì l'introduzione de' Feudi, acciò in questo modo il Principe ovvero altro Signore premiasse il merito, mentre li Feudi non si danno a persone non meritevoli, o non conosciute. H

L'altra distinzione (la quale connette con la precedente) vien esplicata con certi termini particolari del Regno di Napoli, cioè che altri sono li Feudi veri, (che ivi si dicono in capite, e quaternati,) ed altri sono gl' improprij, (che ivi dicono *plani*, e *de tabula*,) con quelle diversità, delle quali si dirà a basso.

I quaternati, o in capite sono quelli, li quali si stimano Feudi veri, e proprj, e vanno regolati con le regole feudali, le quali derivano dalla ragion comune de' Feudi, o dalle leggi feudali del medesimo Regno; dicendosi quaternati, perchè sono descritti in quei libri regi; li quali ivi si dicono *quinterni*, o *quinternioni*; che però quei Feudi, li quali non siano ivi descritti non sono veri Feudi, ma si stimano beni liberi, ed allodiali, ch' ivi si dicono *burgenatici*; e questi non vanno regolati con le leggi, e regole feudali; ma

C
Nel detto
disc. 11. e
nel 54. ed
in altri in
questo me-
desimo li-
bro.

H
Nel detto di-
scorso 11. ed
in altri in
questo libro.

con quelle della ragion comune, conforme si regolano li beni indifferenti, e liberi.

Ciò è fondato anco in ragion comune, attesochè (come di sotto si ha nella materia della prova della qualità feudale,) si deferisce molto a questa circostanza, se il feudo sia descritto o no ne' libri camerali del Principe, ne' quali sogliono esser descritti li Feudi.

Si dicono anche questi Feudi in capite, come quelli, che si concedono diretta, & immediatamente dal Re, e dalla sua Corte Regia, a differenza dell'altra sorte di feudi, li quali ivi si dicono *plani*, e *de tabula*; perchè sogliono concedersi da Baroni, e feudatarij; che però ivi si sogliono dire Suffeudi.

10 Questa sorte di Feudi inferiori o mediati, che si dicono *plani*, e *de tabula*, è costituita di più specie, attesochè alcuni si dicono *plani*, e *de tabula* semplici, li quali si concedono da feudatarij, come membri, ed escadenze del Feudo senza l'assenso Regio, e non si descrivono nelli detti libri, o quinternioni; e questi (come si è detto) sono Feudi totalmente improprij, e corrotti, li quali vanno regolati con la natura de' beni indifferenti.

Gli altri si dicono *plani*, e *de tabula* misti, ovvero *secundum quid*, li quali si concedono dal feudatario con assenso del Re, ovvero dal Re con assenso del feudatario, ma parimente non son descritti in detti quinterni, e questi parimente con poca differenza vanno regolati nell'istesso modo de' precedenti, eccetto che a certi effetti particolari.

I
Nel disc. 7. di
questo libro,
o se ne parla
ancora di sotto
nel cap. 26.
de suffeudi.

Altri poi sono feudi *plani*, e *de tabula* misti, e quaternati, perchè vi concorra il fatto del Re, e del feudatario, ed anco si registrano in detti libri o quinternioni, e questi hanno natura di Feudi, e si regolano con le leggi, e termini feudali. I



CAPITOLO QUINTO.

Delli Feudi nuovi, ed antichi, e de gl'ereditarij, o di patto, e providenza, o delli misti, e di altre distinzioni.

S O M M A R I O.

- 1 Della distinzione de' Feudi di patto, e providenza; degli ereditarij, e delli misti.
- 2 Delli Feudi misti di chi bisogni esser erede.
- 3 Che giovi il beneficio dell'inventario.
- 4 Della qualità ereditaria nelli Feudi del Regno di Napoli.
- 5 Della distinzione del Feudo nuovo ed antico, e quando sia dell'una, o l'altra specie.
- 6 Se un Feudo nuovo diventi antico per la clausula, che sia antico.
- 7 A ch' effetti giovi detta clausola.
- 8 E quando lo renda anch' antico.
- 9 Delle altre distinzioni.

C A P. V.



Iverse altre distinzioni de' Feudi si danno, e particolarmente altri si dicono di patto, e providenza, altri ereditarij meri, ed altri misti; Della prima specie sono quelli, li quali, secondo la loro propria, ed ordinaria natura, si concedono solamente a gli eredi del sangue, cioè a figli, e descendenti legittimi; Della seconda sono quelli, che si concedono per qualsivoglia eredi, e successori anche estranei, il che rare volte si pratica in Feudi veri e proprij; Anzi ciò suole esser vno degli argomenti del Feudo improprio, e corrotto, il quale ritenga solamente la qualità feudale a certi pochi effetti e della terza specie de' Feudi misti; sono quelli, i quali unitamente richiedono l'una, e l'altra qualità, cioè che per esserne capace bisogna esser erede del sangue, conforme la prima specie, ed anco erede della robba, conforme la seconda, nè l'una qualità senza l'altra basta, e però si dicono misti.

Questa seconda qualità d'erede (come li Giuristi dicono) familiare, si richiede per ragion comune (secondo la più vera opinione) a rispetto del primo acquirente solamente, o almeno che